Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 147 del 26 giugno 1989 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì 26 giugno 1989** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 48

**COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA**

DELIBERAZIONE 24 maggio 1989.

Approvazione del regolamento per l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale nelle borse valori. (Deliberazione n. 4088).

SOMMARIO

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 24 maggio 1989.

Approvazione del regolamento per l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale nelle borse valori. (Deliberazione n. 4088).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, come sostitutito dall'art. 20 della legge 4 giugno 1985, n. 281;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee 5 marzo 1979, n. 279, recante disposizioni in materia di coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee 17 marzo 1980, n. 390, recante disposizioni in materia di coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori, così come modificata dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 22 giugno 1987, n. 345;

Visto il regolamento per l'ammissione di titoli azionari ed obbligazioni alla quotazione ufficiale nelle borse valori adottato dalla Commissione con propria delibera n. 1622 del 19 dicembre 1984;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla adozione di un nuovo regolamento per l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale nelle borse valori;

Sentiti in proposito: l'Unione dei comitati direttivi delle borse valori italiane; i comitati dei mercati ristretti presso le borse valori di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino; le Deputazioni di borsa di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia; la Banca d'Italia; l'Associazione bancaria italiana; l'Associazione fra le società italiane per azioni; l'Associazione italiana analisti finanziari - AIAF; l'Associazione italiana delle finanziarie di investimento nel capitale di rischio - AIFI; l'Associazione intermediari finanziari in titoli - ASSIFIT; l'Associazione italiana revisori contabili - ASSIREVI; l'Associazione italiana delle società di gestione dei fondi comuni immobiliari - ASSOFONDI; la Monte Titoli S.p.a;

Delibera:

È approvato l'unito regolamento per l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale nelle borse valori.

L'unito regolamento — che consta di trentadue articoli e degli allegati *A), B), C), D), E)* ed *F)* — abroga e sostituisce quello approvato con delibera della Commissione n. 1622 del 19 dicembre 1984.

Gli organi locali di borsa daranno la più ampia publicità alla presente delibera ed all'annesso regolamento, anche mediante affissione nell'apposito albo.

La presente delibera e l'annesso regolamento saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in apposita edizione speciale del Bollettino della Consob.

Milano, addì 24 maggio 1989

Il Presidente: PIGA

REGOLAMENTO

per l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale nelle borse valori

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Ambito di applicazione del regolamento)

(1) Il presente regolamento disciplina l'ammissione, su domanda e d'ufficio, alla quotazione ufficiale di borsa di azioni e obbligazioni, anche convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni, emesse da societa' ed enti nazionali ed esteri, di titoli rappresentativi di quote di capitale emessi da enti pubblici esercenti l'attivita' bancaria e di buoni di acquisto o di sottoscrizione di titoli appartenenti ad una delle suddette categorie.

(2) Il presente regolamento disciplina inoltre l'ammissione di diritto alla quotazione ufficiale di borsa delle azioni di risparmio.

ART. 2

(Definizioni)

(1) Ai fini delle disposizioni del presente regolamento:

- per "Commissione" si intende la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;

- per "ammissione" si intende l'ammissione alla quotazione ufficiale in una o piu' borse italiane;
- per "titoli ammessi" si intendono i titoli dei quali la Commissione ha deliberato l'ammissione.

ART. 3

(Situazione giuridica degli emittenti)

(1) Le societa' e gli enti emittenti devono essere regolamente costituiti ed i loro statuti devono essere conformi alle leggi ed ai regolamenti ai quali le societa' e gli enti stessi sono soggetti.

ART. 4

(Situazione giuridica dei titoli)

(1) I titoli devono essere conformi alle leggi ed ai regolamenti ai quali sono soggetti.

ART. 5

(Circolazione dei titoli)

(1) Gli emittenti devono garantire condizioni di costante diffusione dei certificati nei tagli adeguati alle esigenze di circolazione del mercato, nonche' il rispetto del termine di 10 giorni di cui all'articolo 15 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, per la consegna tramite mandatario dei titoli frazionati rivenienti dalla stanza di compensazione.

(2) L'obbligo di cui alla prima parte del comma precedente si intende assolto qualora gli emittenti abbiano aderito ad un sistema di gestione accentrata di valori mobiliari.

TITOLO II - AMMISSIONE SU DOMANDA E D'UFFICIO

CAPO I - CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE

ART. 6

(Requisiti degli emittenti)

(1) Possono essere ammessi i titoli indicati nel primo comma dell'articolo 1 del presente regolamento emessi da societa' ed enti nazionali ed esteri in possesso dei seguenti requisiti:

a) patrimonio netto non inferiore a dieci miliardi di lire, salvo che per le societa' e gli enti che svolgono attivita' bancaria o assicurativa e per le societa' e gli enti che li controllano, i quali devono avere un patrimonio netto non inferiore a cinquanta miliardi di lire.
   Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per patrimonio netto si intende l'ammontare complessivo, risultante dall'ultimo bilancio approvato e dalle eventuali operazioni sul capitale intervenute ed eseguite dopo l'approvazione di tale bilancio, del capitale versato o del patrimonio conferito e delle riserve, diminuito delle perdite di esercizi anteriori riportate a nuovo ed aumentato degli utili di esercizio non distribuiti;
b) redditivita', intesa come capacita' della impresa di produrre reddito, quale e' desumibile da:

1) i bilanci degli ultimi tre esercizi annuali in utile, di cui almeno l'ultimo certificato a norma del secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

2) un risultato positivo della gestione ordinaria, prima dei componenti straordinari di reddito, per i medesimi esercizi.

(2) I requisiti di cui al precedente comma 1, lettera b), devono essere accertati anche con riferimento alla situazione economica consolidata del gruppo facente capo all'emittente e tenuto conto dei rapporti intrattenuti con le altre societa' ed enti del gruppo cui l'emittente medesimo appartiene. La Commissione puo' ritenere non sussistente il possesso del requisito di cui alla lettera b), n. 2), qualora i risultati della gestione ordinaria dell'emittente e del gruppo che ad esso fa capo dipendano prevalentemente da rapporti intrattenuti con societa' ed enti del gruppo cui l'emittente appartiene, a meno che l'emittente stesso non dimostri che tali rapporti sono regolati a condizioni di mercato. La Commissione puo' altresi' ritenere non sussistente il possesso di detto requisito, qualora il risultato della gestione ordinaria dell'emittente dipenda essenzialmente dal risultato economico di una sola partecipazione in una societa' le cui azioni sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto.

(3) La Commissione puo' ritenere sufficiente, in deroga a quanto richiesto alla lettera b), nn. 1) e 2) del primo comma, un numero inferiore di bilanci in utile qualora si tratti di

societa' o enti in cui siano intervenuti, nel periodo considerato, fatti gestionali che abbiano mutato in modo stabile e rilevante l'andamento economico e la situazione finanziaria di tali soggetti. In tal caso deve comunque risultare in utile l'ultimo bilancio.

(4) Per le societa' o enti di recente costituzione ovvero che abbiano subito recentemente modificazioni sostanziali nella loro struttura patrimoniale, la Commissione effettua l'accertamento del valore del patrimonio netto e la valutazione della redditivita' secondo i criteri di cui ai commi che precedono anche soltanto sulla base di uno stato patrimoniale e di un conto dei profitti e delle perdite certificati, redatti alla data piu' recente secondo i criteri da utilizzarsi per la formazione del bilancio di esercizio; in questi casi e ai predetti fini i soggetti richiedenti l'ammissione dovranno produrre una ricostruzione della situazione economica per gli ultimi tre esercizi annuali, effettivi o virtuali, anche desunta dai risultati registrati complessivamente dalle partecipazioni o dalle attivita' operative nel periodo precedente a quello in cui queste sono entrate nel patrimonio di detti soggetti. In tali circostanze la situazione economica relativa all'ultimo esercizio annuale, effettivo o virtuale, come sopra ricostruita deve comunque risultare in utile.

(5) L'ammissione di buoni di acquisto o di sottoscrizione di titoli puo' essere deliberata anche in deroga alle disposizioni del presente articolo, purche' la Commissione ritenga sufficientemente tutelato l'interesse del pubblico risparmio.

(6) I titoli di un emittente avente titoli azionari, obbligazionari, anche convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni, ovvero rappresentativi di quote di capitale gia' ammessi, possono essere ammessi anche in deroga alle disposizioni del presente articolo.

ART. 7

(Emittenti di diritto estero)

(1) Gli emittenti di diritto estero devono dimostrare che non sussistono impedimenti di alcun genere alla osservanza da parte loro delle disposizioni, contenute nel presente regolamento ed in leggi o altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni da mettere a disposizione del pubblico o della Commissione.

(2) La Commissione puo' tuttavia stabilire per singoli emittenti, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti e sentiti gli amministratori, modalita' e termini diversi da quelli previsti in via generale per l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, sub articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, e dei regolamenti emanati dalla Commissione stessa.

(3) Gli emittenti di diritto estero devono dimostrare che non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi ai loro titoli negoziati nelle borse italiane.

(4) Gli emittenti di diritto estero devono fornire alla Commissione, al fine di consentirle il riconoscimento di forme

equivalenti di revisione e certificazione previsto dal secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, tutti gli elementi di valutazione da essa ritenuti necessari, con particolare riguardo a quelli concernenti il requisito dell'indipendenza del revisore contabile ed i principi di revisione da esso applicati.

ART. 8

(Ammissione alla quotazione ufficiale di obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni emesse da soggetti le cui obbligazioni ordinarie sono quotate di diritto)

(1) Per l'ammissione di obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni, emesse da soggetti le cui obbligazioni ordinarie sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale presso le borse nazionali, non si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 6.

ART. 9

(Requisiti dei titoli azionari)

(1) Per l'ammissione, i titoli azionari devono avere i seguenti requisiti:

a) libera trasferibilita';

b) idoneita' ad essere oggetto di liquidazione di borsa;

c) sufficiente diffusione, che si presume realizzata quando i titoli siano ripartiti tra il pubblico per almeno il 25% del capitale rappresentato dalla categoria di appartenenza ed il

numero degli azionisti sia non inferiore a 500. Nel computo della percentuale e della consistenza numerica degli azionisti:

1) non si tiene conto delle partecipazioni azionarie di controllo e di quelle vincolate da patti di sindacato, ove noti;
2) qualora non siano individuate partecipazioni azionarie di controllo ne' siano noti patti di sindacato, si tiene conto delle sole partecipazioni azionarie inferiori al 2%;
3) non si tiene in ogni caso conto delle partecipazioni azionarie superiori al 10%;
4) si tiene sempre conto di quelle possedute dai fondi comuni di investimento mobiliare.

La Commissione puo' peraltro ritenere sussistente il requisito della sufficiente diffusione quando il valore di mercato dei titoli posseduti dal pubblico faccia ritenere che le esigenze di regolare funzionamento del mercato possano essere soddisfatte anche con una percentuale inferiore a quella sopraindicata.

(2) In deroga alla previsione di cui alla lettera c), la Commissione puo' ammettere alla quotazione ufficiale di borsa le azioni per le quali sia prevista una immediata diffusione tra il pubblico mediante offerta pubblica in borsa.

(3) Non possono essere ammesse categorie di azioni prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie, se azioni dotate di tale diritto non sono gia' quotate ovvero non sono oggetto di contestuale provvedimento di ammissione a quotazione.

(4) Per la quotazione di azioni di nuova emissione aventi i medesimi diritti ed il medesimo godimento di quelle gia' ammesse alla quotazione ufficiale, non e' richiesto un provvedimento di ammissione.

ART. 10

(Requisiti dei titoli rappresentativi di quote di capitale emessi da enti pubblici esercenti l'attivita' bancaria)

(1) Per l'ammissione di titoli rappresentativi di quote di capitale emessi da enti pubblici esercenti l'attivita' bancaria, si applicano le disposizioni del precedente articolo 9 fatta eccezione del terzo comma.

ART. 11

(Requisiti dei titoli obbligazionari)

(1) Per l'ammissione, i titoli obbligazionari, anche convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni, devono avere i seguenti requisiti:

a) libera trasferibilita';

b) idoneita' ad essere oggetto di liquidazione di borsa;

c) essere emessi a fronte di un prestito il cui ammontare residuo sia non inferiore a 5 miliardi di lire;

d) avere una sufficiente diffusione all'atto dell'ammissione alla quotazione, che si presume realizzata quando all'atto del collocamento gli stessi siano ripartiti, per almeno il 25% dell'ammontare del prestito, tra un numero di obbligazionisti non inferiore a 200. La Commissione puo' peraltro ritenere sussistente il requisito della sufficiente dif-

fusione quando il valore di mercato delle obbligazioni possedute dal pubblico faccia ritenere che le esigenze di regolare funzionamento del mercato possano essere soddisfatte anche con una percentuale e con un numero di obbligazionisti inferiori a quelli sopraindicati.

(2) In deroga alla previsione di cui alla lettera d), la Commissione puo' ammettere alla quotazione ufficiale di borsa le obbligazioni, anche convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni, per le quali sia prevista una immediata diffusione tra il pubblico mediante offerta pubblica in borsa.

(3) Le obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni possono essere ammesse alla quotazione a condizione che le azioni attribuibili in conversione o quelle di compendio siano precedentemente o contestualmente ammesse alla quotazione ufficiale.

ART. 12

(Requisiti dei buoni di acquisto o di sottoscrizione di titoli, c.d. warrants)

(1) Per l'ammissione, i buoni di acquisto o di sottoscrizione di titoli devono avere i seguenti requisiti:

a) essere costituiti da documenti che possano circolare autonomamente ed essere liberamente trasferibili;
b) idoneita' ad essere oggetto di liquidazione di borsa;
c) essere riferiti a titoli di compendio gia' quotati ovvero oggetto di contestuale provvedimento di ammissione;

d) avere una sufficiente diffusione tra il pubblico all'atto dell'ammissione alla quotazione, che si presume realizzata quando all'atto del collocamento gli stessi siano ripartiti, per almeno il 25% dell'ammontare dell'emissione, tra un numero di portatori non inferiore a 200. La Commissione puo' peraltro ritenere sussistente il requisito della sufficiente diffusione quando il valore di mercato dei buoni posseduti dal pubblico faccia ritenere che le esigenze di regolare funzionamento del mercato possano essere soddisfatte anche con una percentuale e con un numero di portatori inferiori a quelli sopraindicati.

e) possedere caratteristiche di durata tali da assicurare alla facolta' da essi attribuita un sufficiente periodo di esistenza;

f) contenere le indicazioni necessarie per identificare l'emittente il buono e l'emittente il titolo di compendio, la proposta irrevocabile dell'emittente il buono di far acquistare o di far sottoscrivere al portatore i titoli di compendio, la specificazione del periodo e delle modalita' di esercizio dei correlativi diritti nonche' di tutti gli altri elementi della proposta;

g) contenere la sottoscrizione dell'emittente il buono.

(2) In deroga alla previsione di cui alla lettera d), la Commissione puo' ammettere alla quotazione ufficiale di borsa i buoni per i quali sia prevista una immediata diffusione tra il pubblico mediante offerta pubblica in borsa.

ART. 13

(Ulteriori requisiti dei titoli esteri)

(1) La sufficiente diffusione dei titoli emessi da societa' o enti esteri puo' essere valutata tenendo anche conto delle situazioni derivanti dalla quotazione presso borse di altri Stati appartenenti alla CEE.

(2) Per l'ammissione di titoli emessi da societa' o enti soggetti alla legislazione nazionale di uno Stato appartenente alla CEE e che hanno una rappresentazione cartolare, tale rappresentazione deve essere conforme alle norme in vigore in detto Stato. Qualora la rappresentazione cartolare non sia conforme alle norme in vigore in Italia, la Commissione rende nota tale situazione al pubblico.

(3) La Commissione verifica che, nel caso di ammissione di titoli emessi da societa' o enti soggetti alla legislazione nazionale di Stati non appartenenti alla CEE, la rappresentazione cartolare di detti titoli offra garanzie sufficienti per la tutela degli investitori.

(4) Se i titoli emessi da una societa' o da un ente soggetto alla legislazione nazionale di uno Stato non appartenente alla CEE non sono quotati nel paese d'origine o di diffusione principale, essi possono essere ammessi soltanto previo accertamento che l'assenza di quotazione nel paese d'origine o di diffusione principale non sia dovuta alla necessita' di tutelare gli investitori.

CAPO II - PROCEDURA PER L'AMMISSIONE DI TITOLI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE

ART. 14

(Domanda di ammissione)

(1) La domanda di ammissione, previa deliberazione assembleare della societa' o, nel caso di enti e di emittenti esteri, previa deliberazione del diverso organo competente, deve essere inoltrata alla Commissione corredata dalla documentazione indicata nell'allegato A), della quale deve essere fatta menzione nella domanda stessa.

(2) Nel caso di domanda di ammissione di titoli emessi da soggetti aventi azioni, obbligazioni, anche convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni, ovvero titoli rappresentativi di quote di capitale gia quotati presso una o piu' borse nazionali, tale domanda deve essere inoltrata alla Commissione corredata dalla documentazione indicata nell'allegato B), della quale deve essere fatta menzione nella domanda stessa.

(3) La Commissione entro venti giorni dal ricevimento verifica la completezza della domanda e comunica senza indugio al richiedente l'esito di tale verifica, indicando la documentazione eventualmente mancante. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione prevista nell'allegato A) o nell'allegato B), giorno di cui viene data comunicazione al richiedente.

(4) La domanda di ammissione a quotazione puo' peraltro essere presentata prima che sia effettuata un'offerta al pubblico finalizzata alla diffusione del titolo. In tal caso la domanda deve essere corredata dalla documentazione indicata nell'allegato A) ovvero nell'allegato B), fatta eccezione per la documentazione direttamente collegata all'offerta e per quella comprovante la diffusione del titolo tra il pubblico, che devono essere prodotte nel corso dell'istruttoria; la Commissione verifica la completezza della domanda a norma di quanto precede e comunica senza indugio all'emittente l'esito di tale verifica, indicando la documentazione eventualmente mancante. L'istruttoria inizia il giorno della presentazione della domanda ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione stessa, giorno di cui viene data comunicazione al richiedente. La domanda prende data dallo spirare del termine dell'offerta al pubblico, ovvero dal giorno di completamento della documentazione se successivo.

(5) La domanda di ammissione deve riferirsi a tutti i titoli della stessa emissione.

(6) Nella domanda di ammissione di titoli esteri l'emittente deve precisare se analoga domanda e' stata presentata simultaneamente o in precedenza in un altro Stato appartenente alla CEE o se lo sara' in un prossimo futuro.

(7) La domanda redatta in duplice copia su carta semplice deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'emittente e depositata negli uffici della Commissione ovvero inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento; copia della domanda viene restituita per ricevuta.

ART. 15

(Pubblicita' della domanda)

(1) Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al terzo o al quarto comma del precedente articolo 14, attestante la completezza della domanda, l'emittente deve pubblicare, su almeno un giornale economico a diffusione nazionale, un avviso di avvenuta presentazione della domanda di ammissione redatto secondo lo schema di cui all'allegato E).

(2) Fino alla data di inizio delle negoziazioni, ogni annuncio, avviso, manifesto e documento, che l'emittente intenda rendere pubblico, relativo alla domanda di ammissione ed alle caratteristiche dei titoli oggetto della domanda stessa, deve essere preventivamente comunicato alla Commissione e deve far menzione della circostanza che per l'ammissione e' in corso di istruttoria, o e' stato pubblicato, un prospetto informativo, indicando altresi' le modalita' con cui esso deve essere, o e' stato, messo a disposizione del pubblico.

ART. 16

(Prospetto informativo per l'ammissione alla quotazione ufficiale)

(1) Per l'ammissione, l'emittente deve predisporre un prospetto informativo redatto secondo le modalita' previste dall'allegato D).

ART. 17

(Modalita' di redazione del prospetto)

(1) Il prospetto deve contenere le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dei titoli e dell'emittente, sono necessarie affinche' gli investitori ed i consulenti finanziari possano valutare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici e l'evoluzione dell'attivita' dell'emittente, nonche' i diritti connessi con i titoli stessi.

(2) Fatto salvo l'obbligo di cui al primo comma, il prospetto deve contenere almeno le informazioni previste negli schemi di cui all'allegato D) in una forma che ne renda agevole l'analisi e la comprensione.

(3) Qualora talune rubriche, contenute in detti schemi, si rivelino inadeguate all'attivita' o alla forma giuridica dell'emittente, questi deve elaborare, mediante adattamento delle rubriche in questione, un prospetto che contenga informazioni equivalenti.

(4) Gli obblighi di cui ai commi precedenti incombono sui redattori del prospetto per le parti di rispettiva competenza. Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume altresi' la responsabilita' in ordine ad ogni altro dato o notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.

(5) La Commissione puo' dispensare l'emittente dall'includere nel prospetto alcune informazioni previste dagli schemi di cui all'allegato D), qualora ricorra una delle seguenti circostanze:

a) dette informazioni presentino soltanto un'importanza trascurabile e siano irrilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria, dei risultati economici e dell'evoluzione dell'attivita' dell'emittente;

b) la divulgazione di queste informazioni sia contraria all'interesse pubblico;

c) i responsabili del prospetto oppongano che dalla pubblicazione di dette informazioni possa derivare grave danno all'emittente, sempre che la mancanza della pubblicazione non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali.

(6) La Commissione puo' richiedere che gli eventuali dati contabili contenuti nel prospetto, successivi all'ultimo bilancio certificato, siano assoggettati a verifica da parte della societa' che ha provveduto alla certificazione dell'ultimo bilancio a norma dell'articolo 6, primo comma, lettera b), del presente regolamento.

ART. 18

(Esenzione dalla redazione del prospetto)

(1) Qualora nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione di un titolo sia stato pubblicato un prospetto relativo ad un'offerta pubblica di vendita, di sottoscrizione o di scambio del medesimo titolo, contenente informazioni equivalenti a quelle del prospetto di cui all'allegato D), la Commissione puo' consentire, in luogo della redazione di un nuovo prospetto per l'ammissione alla

quotazione, la redazione, secondo le modalita' da essa di volta in volta stabilite, di una nota informativa contenente l'aggiornamento dei dati e delle notizie gia' pubblicati e le eventuali integrazioni riguardanti eventi significativi verificatisi dopo la pubblicazione del prospetto relativo all'offerta pubblica.

(2) Qualora la domanda di ammissione riguardi un titolo gia' ammesso alla quotazione ufficiale presso un'altra borsa valori dello Stato oppure gia' ammesso alla negoziazione nel mercato ristretto, e allorche' sia stato pubblicato in precedenza un prospetto contenente informazioni equivalenti a quelle previste nell'allegato D), la Commissione puo' esentare l'emittente dall'obbligo di redigere un nuovo prospetto ovvero consentire la redazione di un prospetto semplificato secondo le modalita' da essa di volta in volta stabilite.

ART. 19

(Ammissione dei titoli alla quotazione, nulla osta al deposito del prospetto, inizio delle negoziazioni, rigetto della domanda e pubblicita delle relative deliberazioni)

(1) Entro sei mesi dal giorno in cui la domanda prende data ai sensi del precedente articolo 14, la Commissione delibera e comunica al richiedente l'ammissione o il rigetto della domanda e, nella prima ipotesi, il nulla osta al deposito presso l'archivio prospetti della Consob del relativo prospetto di cui all'allegato D) o della nota informativa di cui al precedente articolo 18.

(2) La formulazione di richieste in fase istruttoria non interrompe il termine di cui al precedente comma.

(3) Con la delibera di ammissione di cui al primo comma del presente articolo, la Commissione stabilisce altresi' la data di inizio delle negoziazioni, comunque subordinato alla pubblicazione su almeno due giornali a diffusione nazionale, di cui uno economico, di un avviso redatto secondo lo schema di cui all'allegato F), recante la notizia dell'avvenuta pubblicazione del prospetto informativo o della nota informativa e, per le societa' che hanno chiesto l'ammissione di azioni nonche' per gli enti pubblici esercenti l'attivita' bancaria che hanno chiesto l'ammissione di titoli rappresentativi di quote di capitale, all'accertamento che sia stato conferito l'incarico alla societa' di revisione ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

(4) Tra la data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente e quella di inizio delle negoziazioni deve trascorrere un periodo non inferiore a 5 giorni lavorativi.

(5) Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di cui al terzo comma del presente articolo, il prospetto, ovvero la nota informativa unitamente al prospetto relativo alla offerta pubblica di cui al precedente articolo 18, deve essere messo gratuitamente a disposizione del pubblico presso i Comitati direttivi degli agenti di cambio e le Commissioni per il listino di tutte le borse valori, nonche' presso la sede dell'emittente e presso gli organismi incaricati del servizio finanziario per conto di quest'ultimo, con l'obbligo di consegnarne copia a chiunque ne faccia richiesta.

(6) Nel caso di ammissione di titoli emessi da meno di due anni in occasione di un'operazione di fusione mediante incorporazione di una societa' ovvero di costituzione di una nuova societa', o di scorporo di societa', di conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami di impresa, di un'offerta pubblica di scambio o come corrispettivo di conferimenti in natura, l'emittente deve mettere a disposizione del pubblico, secondo le modalita' di cui al precedente comma, i documenti che indicano i termini e le condizioni di tali operazioni.

(7) Ogni fatto nuovo, tale da influenzare in modo significativo la valutazione dei titoli, che si verifica tra la data del deposito del prospetto o della nota informativa e la data di inizio delle negoziazioni, deve formare oggetto di un supplemento al prospetto stesso, sottoposto alla Commissione e reso pubblico secondo le modalita' stabilite dalla Commissione medesima.

ART. 20

(Ammissione di titoli quotati all'estero)

(1) La Commissione puo' rifiutare l'ammissione di titoli gia ammessi alla quotazione ufficiale presso le borse valori di un altro Stato, se l'emittente non adempie agli obblighi derivanti da tale quotazione.

(2) Qualora la domanda di ammissione abbia per oggetto titoli di partecipazione al capitale di una societa' o di un ente avente la sede in un altro Stato appartenente alla CEE,

ovvero titoli che attribuiscono il diritto di acquistare o sottoscrivere i suddetti titoli, e la societa' o l'ente abbia i titoli di partecipazione al proprio capitale gia' quotati in tale Stato, la Commissione delibera previa consultazione della autorita' competente di quest'ultimo Stato.

CAPO III - RICONOSCIMENTO DEL PROSPETTO APPROVATO DALLA AUTORITA' COMPETENTE DI UN ALTRO STATO APPARTENENTE ALLA CEE.

ART. 21

(Disciplina applicabile alla redazione del prospetto e autorita' competente a deliberarne l'approvazione)

(1) Se per lo stesso titolo viene presentata, simultaneamente o a data ravvicinata alla presentazione della domanda di ammissione in Italia, una domanda di ammissione alla quotazione ufficiale in borse valori di altri Stati appartenenti alla CEE, la normativa in base alla quale il prospetto deve essere redatto e approvato e':

a) se l'emittente ha la propria sede in Italia, quella italiana;

b) se l'emittente ha la propria sede in uno degli altri Stati appartenenti alla CEE in cui viene presentata la domanda, quella di tale Stato;

c) in ogni altro caso, quella italiana o quella di un altro Stato appartenente alla CEE in cui viene presentata la domanda, a scelta dell'emittente.

ART. 22

(Progetto di prospetto da allegare alla domanda di ammissione)

(1) Qualora, ai sensi di quanto previsto nel precedente articolo 21, il prospetto informativo debba essere redatto

conformemente alla normativa vigente in uno Stato diverso da quello italiano ed approvato dalla competente autorita' di tale Stato, alla domanda di ammissione deve essere allegato, in deroga a quanto previsto nel precedente articolo 16, il progetto di prospetto inviato alla autorita' competente ad approvarlo.

(2) Il progetto di prospetto deve essere tradotto in lingua italiana e contenere le notizie indicate nel primo comma del successivo articolo 23.

ART. 23

(Riconoscimento del prospetto informativo)

(1) Il prospetto informativo approvato da un'autorita' estera competente ai sensi del precedente articolo 21 e' riconosciuto dalla Commissione quale prospetto per l'ammissione, previa traduzione in lingua italiana e previa inserzione di notizie riguardanti il regime fiscale italiano dei redditi prodotti dai titoli, nonche' i soggetti residenti in Italia presso i quali i portatori dei titoli stessi possono esercitare i loro diritti patrimoniali.

(2) La Commissione puo' tuttavia esigere che nel prospetto siano inseriti ulteriori dati specifici relativi al mercato italiano.

(3) Fermo quanto previsto nei commi precedenti, la Commissione puo' non riconoscere il prospetto approvato dalla autorita' competente ai sensi del precedente articolo 21 qualora

esso benefici di dispense o deroghe parziali in applicazione della direttiva n. 80/390/CEE, se tali dispense o deroghe parziali non siano consentite dalla normativa italiana ovvero non sussistano in Italia le stesse circostanze che giustificano le dispense o deroghe parziali accordate dalla autorita' che ha approvato il prospetto o, pur sussistendo tali circostanze, vi siano condizioni che giustifichino comunque il diniego.

(4) La Commissione delibera il riconoscimento del prospetto informativo approvato da altra autorita' competente ai sensi dell'articolo 21, subordinatamente all'acquisizione di un certificato attestante l'avvenuta approvazione rilasciato da tale autorita'. Qualora il prospetto benefici di dispense o deroghe parziali accordate in applicazione della direttiva n. 80/390/CEE, il certificato deve menzionarle ed indicarne la motivazione.

(5) La Commissione, ove essa sia competente ai sensi del precedente articolo 21, invia alle autorita' competenti degli altri Stati appartenenti alla CEE in cui viene richiesta l'ammissione alla quotazione ufficiale un certificato contenente gli elementi di cui al comma precedente.

ART. 24

(Riconoscimento del prospetto informativo redatto e approvato in occasione di una offerta pubblica in uno Stato appartenente alla CEE)

(1) Qualora, in occasione di una offerta pubblica di vendita, di sottoscrizione o di scambio di titoli effettuata in uno Stato appartenente alla CEE, sia stato approvato dalla autorita' competente ad approvare il prospetto di ammissione un prospetto informativo redatto in conformita' della direttiva n. 80/390/CEE e, nei tre mesi successivi, l'emittente presenti simultaneamente o a data ravvicinata domanda di ammissione a quotazione dei titoli in una borsa valori di tale Stato e dello Stato italiano, il prospetto stesso e' riconosciuto dalla Commissione quale prospetto per l'ammissione.

(2) Il prospetto e' riconosciuto previa traduzione in lingua italiana e previa inserzione di notizie riguardanti il regime fiscale italiano dei redditi prodotti dai titoli, nonche' i soggetti residenti in Italia presso i quali i portatori dei titoli stessi possono esercitare i loro diritti patrimoniali. La Commissione puo' tuttavia esigere che nel prospetto siano inseriti ulteriori dati specifici relativi al mercato italiano.

(3) Alla domanda di ammissione deve essere allegato il prospetto di cui ai precedenti commi, in luogo di quello previsto nell'articolo 16 del presente regolamento.

(4) Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma del precedente articolo 23.

CAPO IV - AMMISSIONE D'UFFICIO ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE

ART. 25

(Condizioni per l'ammissione)

(1) Per l'ammissione d'ufficio di titoli alla quotazione ufficiale si applicano le disposizioni di cui al capo I del titolo II del presente regolamento, salve le deroghe eventualmente stabilite dalla Commissione nel solo interesse del pubblico risparmio.

ART. 26

(Attivazione della procedura per l'ammissione d'ufficio)

(1) La procedura di ammissione d'ufficio puo' essere attivata dalla Commissione anche a seguito di segnalazione inviata da Organi locali di borsa, da intermediari in valori mobiliari, da azionisti e da coloro che vi abbiano un interesse motivato.

(2) La segnalazione deve essere corredata, in quanto possibile, da documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui al capo I del titolo II del presente regolamento, con eccezione del requisito della certificazione del bilancio.

(3) La segnalazione deve essere altresi' corredata, in quanto possibile, da documentazione idonea a dimostrare l'esistenza di una larga e abituale negoziazione dei titoli.

ART. 27

(Delibera di ammissione d'ufficio)

(1) La Commissione delibera l'ammissione d'ufficio, sentiti gli amministratori della societa' o dell'ente emittente, previo parere delle Deputazioni di borsa e dei Comitati direttivi degli agenti di cambio competenti.

(2) A tal fine la Commissione assegna agli amministratori un termine non inferiore a trenta giorni per la formulazione di eventuali osservazioni.

TITOLO III - AMMISSIONE DI DIRITTO DELLE AZIONI DI RISPARMIO

ART. 28

(Requisiti dei titoli azionari di risparmio)

(1) Per l'ammissione, i titoli azionari di risparmio devono possedere i seguenti requisiti:

a) libera trasferibilita';

b) idoneita' ad essere oggetto di liquidazione di borsa;

c) sufficiente diffusione tra il pubblico, tale da assicurare un regolare funzionamento del mercato.

(2) Per la quotazione di azioni di risparmio di nuova emissione aventi i medesimi diritti ed il medesimo godimento di quelle gia' ammesse, non e' richiesto un provvedimento di ammissione.

ART. 29

(Procedura per l'ammissione delle azioni di risparmio)

(1) Le societa' emittenti titoli azionari di risparmio devono, entro trenta giorni dalla conclusione del periodo di offerta, inoltrare alla Commissione una richiesta di ammissione di tali titoli corredata dalla documentazione indicata nell'allegato C), della quale deve essere fatta menzione nella richiesta stessa.

(2) La richiesta deve riferirsi a tutte le borse valori presso le quali sono quotate le azioni ordinarie.

(3) La richiesta, redatta in duplice copia su carta semplice, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'emittente e depositata negli uffici della Commissione ovvero inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento; copia della richiesta viene restituita per ricevuta.

(4) La Commissione delibera entro due mesi dalla data di presentazione della richiesta.

(5) La formulazione di chiarimenti in fase istruttoria non interrompe il termine di cui al precedente comma.

TITOLO IV - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA QUOTAZIONE

ART. 30

(Sospensione e revoca della quotazione)

(1) Gli uffici della Commissione danno inizio ad una istruttoria avente ad oggetto la permanenza della quotazione di un titolo, allorche' accertino il venir meno anche di una sola delle condizioni di ammissione previste nel capo I del titolo II del presente regolamento. Il Presidente propone alla Commissione i provvedimenti di competenza.

(2) Fermo quanto previsto nel settimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, la Commissione puo' disporre con provvedimento motivato, tenuto in ogni caso conto della esigenza di tutela del pubblico risparmio:

a) la sospensione della quotazione di un titolo, se la regolarita' del mercato del titolo stesso non e' temporaneamente garantita o rischia di non esserlo ovvero se l'andamentò irregolare del titolo sia indice di pericolo per il pubblico risparmio;

b) la revoca della quotazione di un titolo, se reputa che, a causa di circostanze particolari, non sia possibile mantenere un mercato normale e regolare per tale titolo.

(3) La sospensione della quotazione di un titolo non puo' avere durata superiore a diciotto mesi; decorso tale termine senza che siano venuti meno i motivi della adozione del provvedimento, la Commissione delibera la revoca della quotazione del titolo.

(4) In caso di revoca della quotazione di un titolo, la Commissione esamina la eventualita' di disporre la ammissione alle negoziazioni nel mercato ristretto, anche in deroga all'apposito regolamento.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 31

(Regime transitorio)

(1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento relative ai procedimenti di ammissione non si applicano a quelli in corso alla data della sua entrata in vigore.

ART. 32

(Entrata in vigore)

(1) Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

ALLEGATO A

TAVOLA 1

(Documentazione da allegare alla domanda di ammissione di azioni e di titoli rappresentativi di quote di capitale emessi da enti pubblici esercenti l'attivita' bancaria)

Alla domanda di ammissione di azioni e di titoli rappresentativi di quote di capitale emessi da enti pubblici esercenti l'attivita' bancaria deve essere allegata la seguente documentazione:

a) copia della delibera dell'assemblea della societa' o, nel caso di enti e di emittenti esteri, della delibera del diverso organo competente, che ha approvato la presentazione della domanda di ammissione. La copia della delibera deve essere dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'emittente;

b) copia dello statuto dell'emittente certificato vigente dalla Cancelleria del Tribunale o, nel caso di enti o di emittenti esteri, da altra Autorita' competente;

c) copia delle autorizzazioni previste dall'articolo 2 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e dall'articolo 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281, ove ne ricorrano i presupposti;

d) copia del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee o, nel caso di enti e di emittenti esteri, dell'organo avente poteri equivalenti, relative agli ultimi tre anni. La copia del libro deve essere dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'emittente;

e) ove non trascritti nel libro di cui al punto precedente, copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi annuali corredati dagli allegati previsti dalla legge e dichiarati conformi agli originali dal legale rappresentante dell'emittente;

f) bilanci annuali consolidati relativi agli ultimi tre esercizi, ove l'emittente li abbia redatti. Qualora l'emittente non abbia redatto bilanci consolidati per gli esercizi dell'ultimo triennio, appositi prospetti contenenti informazioni complementari idonee a consentire la valutazione della redditivita' dell'emittente su base consolidata;

g) fac-simile dei titoli con allegata dichiarazione dell'emittente che gli stessi sono stati gia' emessi in forma definitiva e che sono liberamente trasferibili;

h) qualora la diffusione del titolo tra il pubblico sia stata realizzata in epoca recente mediante una offerta pubblica di vendita, scambio o sottoscrizione, dichiarazione che i titoli sono a disposizione del pubblico per la negoziazione;

i) elenco dei possessi azionari, quali risultano dal libro soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a disposizione, ripartiti per classi di azionariato e per aree geografiche secondo le seguenti tabelle:

Classi di possesso azionario	Numero azionisti	Numero azioni possedute
da 1 a 100	....	....
da 101 a 500	....	....
da 501 a 1.000	....	....
da 1.001 a 5.000	....	....
da 5.001 a 10.000	....	....
da 10.001 a 50.000	....	....
da 50.001 a 100.000	....	....
da 100.001 a 500.000	....	....
da 500.001 a 1.000.000	....	....
da 1.000.001 a oltre	....	....

Ripartizione territoriale dell'azionariato

Regioni	Numero azionisti	Quota % sul totale
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....

l) dichiarazione di accettazione da parte del mandatario dell'incarico di svolgere il servizio titoli per conto dell'emittente presso tutte le borse valori, ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239;

m) certificato peritale, di data non anteriore a trenta giorni dalla domanda, attestante il valore venale dei titoli, rilasciato dal Comitato direttivo degli agenti di cambio o dalla Commissione per il listino della borsa valori dove e' stata richiesta la quotazione. Il certificato peritale deve

essere corredato da una dettagliata relazione nella quale risultino analiticamente illustrati i metodi seguiti per la determinazione del valore venale attribuito. Nella relazione deve altresi essere indicato il costo del rilascio del certificato. In caso di contemporanea richiesta di ammissione in piu' borse valori, il certificato deve essere redatto dal Comitato direttivo degli agenti di cambio o dalla Commissione per il listino della borsa valori competente per territorio con riguardo alla sede legale della societa' o ente;

n) nel caso in cui il titolo di cui viene richiesta l'ammissione sia gia quotato presso altra borsa valori estera, in luogo del certificato peritale di cui al punto precedente, indicazione dei prezzi ufficiali di borsa e delle quantita' scambiate negli ultimi tre mesi precedenti la data di presentazione della domanda;

o) bozza di prospetto informativo redatto secondo le modalita previste nell'allegato D).

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare alla domanda una propria dichiarazione nella quale venga confermato che:

- l'emittente e' regolarmente costituito ed il suo statuto e' conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo e' soggetto;

- i titoli di cui viene chiesta l'ammissione sono conformi alle leggi ed ai regolamenti ai quali sono soggetti, anche per cio' che concerne la loro rappresentazione cartolare;

- non sussistono impedimenti di alcun genere alla osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti le informazioni che i soggetti aventi titoli ammessi devono mettere a disposizione del pubblico o della Commissione;

- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi ai titoli dell'emittente che saranno negoziati nelle borse italiane;

- l'emittente assicura il medesimo trattamento a tutti i portatori dei suoi titoli ammessi che si trovino in condizioni identiche.

Tale dichiarazione deve essere suffragata da un parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale.

TAVOLA 2

(Documentazione da allegare alla domanda di ammissione di obbligazioni, anche convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni)

Alla domanda di ammissione di obbligazioni deve essere allegata la seguente documentazione:

a) copia della delibera dell'assemblea della societa' o, nel caso di enti e di emittenti esteri, della delibera del diverso organo competente, che ha approvato la presentazione della domanda di ammissione. La copia della delibera deve essere dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'emittente;

b) copia della delibera di emissione del prestito obbligazionario munita degli estremi delle omologhe, autorizzazioni, approvazioni, iscrizioni eventualmente previste dalla legge e dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'emittente;

c) copia dello statuto dell'emittente certificato vigente dalla Cancelleria del Tribunale o, nel caso di enti o di emittenti esteri, da altra Autorita' competente;

d) copia delle autorizzazioni previste dall'articolo 2 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e dall'articolo 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281, ove ne ricorrano i presupposti;

e) copia del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee o, nel caso di enti e di emittenti esteri, dell'organo avente poteri equivalenti, relative agli ultimi tre anni. La copia del libro deve essere dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'emittente;

f) ove non trascritti nel libro di cui al punto precedente, copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi annuali corredati dagli allegati previsti dalla legge e dichiarati conformi agli originali dal legale rappresentante dell'emittente;

g) bilanci annuali consolidati relativi agli ultimi tre esercizi, ove l'emittente li abbia redatti. Qualora l'emittente non abbia redatto bilanci consolidati per gli esercizi dell'ultimo triennio, appositi prospetti contenenti informazioni complementari idonee a consentire la valutazione della redditivita' dell'emittente su base consolidata;

h) fac-simile dei titoli con allegata dichiarazione dell'emittente che gli stessi sono stati gia' emessi in forma definitiva e che sono liberamente trasferibili;

i) qualora la diffusione del titolo tra il pubblico sia stata realizzata in epoca recente mediante una offerta pubblica di vendita, scambio o sottoscrizione, dichiarazione che i titoli sono a disposizione del pubblico per la negoziazione;

l) indicazione del numero dei sottoscrittori del prestito nonche' del numero e valore dei titoli obbligazionari collocati;

m) bozza di prospetto informativo redatto secondo le modalita' previste nell'allegato D);

Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

n) copia del contratto di fidejussione;

o) copia dello statuto della societa' garante certificato vigente dalla Cancelleria del Tribunale o, nel caso di enti o di persone giuridiche estere, da altra Autorita' competente;

p) copia del bilancio del garante relativo all'ultimo esercizio;

I documenti di cui ai punti o) e p) non devono essere allegati se il garante ha titoli quotati in una borsa italiana.

Alla domanda di ammissione di obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni deve essere allegata, in aggiunta a quella indicata nei punti precedenti, la seguente documentazione:

q) nel caso in cui le obbligazioni attribuiscano diritti di sottoscrizione di azioni:

- copia della delibera di aumento del capitale al servizio dell'esercizio di tali diritti munita degli estremi delle omologhe, autorizzazioni, approvazioni, iscrizioni eventualmente previste dalla legge e dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'emittente le azioni stesse;

- copia delle autorizzazioni previste dall'articolo 2 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e dall'articolo

21 della legge 4 giugno 1985, n. 281, ove ne ricorrano i presupposti;

- copia degli accordi conclusi tra l'emittente le obbligazioni e l'emittente le azioni per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti;

r) nel caso in cui le obbligazioni attribuiscano diritti di acquisto di azioni:

- copia degli atti dai quali risulta la destinazione delle azioni al servizio dell'esercizio di tali diritti e copia dei documenti dai quali risultano le modalita' con cui viene realizzato il vincolo della destinazione stessa;

- copia degli accordi conclusi tra l'emittente le obbligazioni ed il proprietario delle azioni per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti.

s) certificato peritale di data non anteriore a trenta giorni dalla domanda, attestante il valore venale dei titoli obbligazionari convertibili o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni rilasciato dal Comitato direttivo degli agenti di cambio o dalla Commissione per il listino della borsa valori dove e' stata richiesta la quotazione. Il certificato peritale deve essere corredato da una dettagliata relazione nella quale risultino analiticamente illustrati i metodi seguiti per la determinazione del valore venale attribuito al titolo. Nella relazione deve altresi' essere indicato il costo del rilascio del certificato. In caso di contemporanea richiesta di ammissione in piu' borse valori, il certificato deve essere redatto dal Comitato direttivo degli agenti di cambio o dalla Commissione per il listino della borsa valori competente per territorio con riguardo alla sede legale della societa' o ente;

t) nel caso in cui il titolo di cui viene richiesta l'ammissione sia gia' quotato presso altra borsa valori estera, in luogo del certificato peritale, di cui al precedente punto, indicazione dei prezzi ufficiali di borsa e delle quantita' scambiate negli ultimi tre mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare alla domanda la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.

TAVOLA 3

(Documentazione da allegare alla domanda di ammissione di buoni di acquisto o di sottoscrizione di titoli, c.d. warrants)

Alla domanda di ammissione di buoni di acquisto o di sottoscrizione di titoli (c.d. warrants) deve essere allegata la seguente documentazione:

a) copia della delibera dell'assemblea o, nel caso di enti e di emittenti esteri, della delibera del diverso organo competente, che ha approvato la presentazione della domanda di ammissione. La copia della delibera deve essere dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'emittente;

b) copia della delibera di emissione dei buoni munita degli estremi delle omologhe, autorizzazioni, approvazioni, iscrizioni eventualmente previste dalla legge e dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'emittente;

c) copia dello statuto dell'emittente certificato vigente dalla Cancelleria del Tribunale o, nel caso di enti o di emittenti esteri, da altra Autorita' competente;

d) copia dell'autorizzazione prevista dall'articolo 2 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, ove ne ricorrano i presupposti;

e) copia del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee o, nel caso di enti e di emittenti esteri, dell'organo avente poteri equivalenti, relative agli ultimi tre anni. La copia del libro deve essere dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'emittente;

f) ove non trascritti nel libro di cui al punto precedente, copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi annuali corredati dagli allegati previsti dalla legge e dichiarati conformi agli originali dal legale rappresentante dell'emittente;

g) bilanci annuali consolidati relativi agli ultimi tre esercizi, ove l'emittente li abbia redatti. Qualora l'emittente non abbia redatto bilanci consolidati per gli esercizi dell'ultimo triennio, appositi prospetti contenenti informazioni complementari idonee a consentire la valutazione della redditivita' dell'emittente su base consolidata;

h) fac-simile dei titoli con allegata dichiarazione dell'emittente che gli stessi sono stati gia' emessi in forma definitiva e che sono liberamente trasferibili;

i) qualora la diffusione del titolo tra il pubblico sia stata realizzata in epoca recente mediante una offerta pubblica di vendita, scambio o sottoscrizione, dichiarazione che i titoli sono a disposizione del pubblico per la negoziazione;

l) indicazione del numero dei sottoscrittori nonche' del numero e valore dei buoni collocati;

m) nel caso in cui i buoni attribuiscano diritti di sottoscrizione di titoli:

- copia della delibera di emissione dei titoli di compendio al servizio dell'esercizio di tali diritti, munita degli estremi delle omologhe, autorizzazioni, approvazioni, iscrizioni eventualmente previste dalla legge e dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'emittente i titoli di compendio stessi;

- copia delle autorizzazioni previste dall'articolo 2 del regio decreto legge 12 marzo 1936, 375 e dall'articolo 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281, ove ne ricorrano i presupposti;

- copia degli accordi conclusi tra l'emittente i buoni e l'emittente i titoli di compendio per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti;

n) nel caso in cui i buoni attribuiscano diritti di acquisto di titoli:

- copia degli atti dai quali risulta la destinazione dei titoli di compendio al servizio dell'esercizio di tali diritti e copia dei documenti dai quali risultano le modalita' con cui viene realizzato il vincolo della destinazione stessa;

- copia degli accordi conclusi tra l'emittente i buoni ed il proprietario dei titoli di compendio per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti.

o) certificato peritale di data non anteriore a trenta giorni dalla domanda, attestante il valore venale dei buoni di acquisto o di sottoscrizione di titoli, rilasciato dal Comitato direttivo degli agenti di cambio o dalla Commissione per il listino della borsa valori dove e' stata richiesta la quotazione. Il certificato peritale deve essere corredato da una dettagliata relazione nella quale risultino analiticamente illustrati i metodi seguiti per la determinazione del valore venale attribuito al titolo. Nella relazione deve altresi' essere indicato il costo del rilascio del certificato. In caso di contemporanea richiesta di ammissione in piu borse valori, il certificato deve essere redatto dal Comitato direttivo degli agenti di cambio o dalla

Commissione per il listino della borsa valori competente per territorio con riguardo alla sede legale della societa' o ente.

p) nel caso in cui il titolo di cui viene richiesta l'ammissione sia gia' quotato presso altra borsa valori estera, in luogo del certificato peritale, di cui al precedente punto, indicazione dei prezzi ufficiali di borsa e delle quantita' scambiate negli ultimi tre mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

q) bozza di prospetto informativo redatto secondo le modalita' previste nell'allegato D);

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare alla domanda la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.

TAVOLA 4

(Documentazione da allegare alla domanda di ammissione di obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni emesse da soggetti le cui obbligazioni ordinarie sono quotate di diritto)

Alla domanda di ammissione di obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni emesse da soggetti le cui obbligazioni ordinarie sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale deve essere allegata la seguente documentazione:

a) copia della delibera dell'assemblea della societa' o, nel caso di enti, della delibera del diverso organo competente, che ha approvato la presentazione della domanda di ammissione. La copia della delibera deve essere dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'emittente;

b) copia della delibera di emissione del prestito obbligazionario munita degli estremi delle omologhe, autorizzazioni approvazioni, iscrizioni eventualmente previste dalla legge e dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'emittente;

c) copia delle autorizzazioni previste dall'articolo 2 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e dall'articolo 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281, ove ne ricorrano i presupposti;

d) fac-simile dei titoli con allegata dichiarazione dell'emittente che gli stessi sono stati gia' emessi in forma definitiva e che sono liberamente trasferibili;

e) qualora la diffusione del titolo tra il pubblico sia stata realizzata in epoca recente mediante una offerta pubblica di vendita, scambio o sottoscrizione, dichiarazione che i titoli sono a disposizione del pubblico per la negoziazione;

f) indicazione del numero dei sottoscrittori del prestito nonche' del numero e valore dei titoli obbligazionari collocati;

g) nel caso in cui le obbligazioni attribuiscano diritti di sottoscrizione di azioni:

- copia della delibera di aumento del capitale al servizio dell'esercizio di tali diritti munita degli estremi delle omologhe, autorizzazioni, approvazioni, iscrizioni eventualmente previste dalla legge e dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante dell'emittente le azioni stesse;

- copia delle autorizzazioni previste dall'articolo 2 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e dall'articolo 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281, ove ne ricorrano i presupposti;

- copia degli accordi conclusi tra l'emittente le obbligazioni e l'emittente le azioni per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti;

h) nel caso in cui le obbligazioni attribuiscano diritti di acquisto di azioni:

- copia degli atti dai quali risulta la destinazione delle azioni al servizio dell'esercizio di tali diritti e copia dei documenti dai quali risultano le modalita' con cui viene realizzato il vincolo della destinazione stessa;

- copia degli accordi conclusi tra l'emittente le obbligazioni ed il proprietario delle azioni per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti.

i) bozza di prospetto informativo redatto secondo le modalita' previste nell'allegato D).

ALLEGATO B

(Elenco della documentazione da allegare alla domanda di ammissione di titoli emessi da soggetti aventi altri titoli gia' quotati)

Alla domanda di ammissione di titoli emessi da soggetti aventi altri titoli gia' quotati presso una borsa nazionale deve essere allegata la seguente documentazione:

1) se la domanda ha per oggetto azioni o titoli rappresentativi di quote di capitale emessi da enti pubblici esercenti l'attivita' bancaria, i documenti di cui alla Tavola 1 dell'Allegato A), punti a), c), g), h), i), l), m) ovvero n), o);

2) se la domanda ha per oggetto obbligazioni, i documenti di cui alla Tavola 2 dell'Allegato A), punti a), b), d), h), i), l), m).
Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, la ulteriore documentazione di cui al punto n).
Alla domanda di ammissione di obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni deve essere allegata, in aggiunta a quella precedentemente indicata, la documentazione di cui ai punti q) ovvero r), s) ovvero t);

3) se la domanda ha per oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di titoli, c.d. warrants, i documenti di cui alla Tavola 3 dell'Allegato A), punti a), b), d), h), i), l), m) ovvero n), o) ovvero p), q).

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare alla domanda una propria dichiarazione nella quale venga confermato quanto previsto ai punti: secondo, quarto e quinto dell'ultima parte della Tavola 1 dell'Allegato A. Tale dichiarazione deve essere suffragata da apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale.

ALLEGATO C

(Elenco della documentazione da allegare alla richiesta di ammissone di azioni di risparmio)

Alla richiesta di ammissione di azioni di risparmio devono essere allegati i documenti di cui alla Tavola 1 dell'Allegato A, punti c), g), h).

Deve essere altresi' indicato il numero dei sottoscrittori, nonche' il numero ed il valore delle azioni collocate.

ALLEGATO D

MODALITA' DI REDAZIONE DEL PROSPETTO PER L'AMMISSIONE DI TITOLI ALLA QUOTAZIONE UFFICIALE NELLE BORSE VALORI

I

AZIONI E TITOLI RAPPRESENTATIVI DI QUOTE DI CAPITALE EMESSI DA ENTI PUBBLICI ESERCENTI L'ATTIVITA' BANCARIA

1. Il prospetto relativo all'ammissione alla quotazione ufficiale di azioni, o di titoli rappresentativi di quote di capitale emessi da enti pubblici esercenti l'attivita bancaria, deve contenere le informazioni previste nello schema 1.

II

OBBLIGAZIONI

1. Il prospetto relativo all'ammissione alla quotazione ufficiale di obbligazioni deve contenere le informazioni previste nello schema 2.

2. Se dello stesso emittente sono stati gia' ammessi alla quotazione in Italia azioni, titoli rappresentativi di quote di capitale ovvero obbligazioni anche convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni, il prospetto relativo all'ammissione alla quotazione di obbligazioni puo contenere le sole informazioni previste nello schema 3.

III

OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI O CON BUONI DI ACQUISTO O DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI (C.D. WARRANTS) EMESSE DA UN SOGGETTO DIVERSO DALL'EMITTENTE LE AZIONI ATTRIBUIBILI IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO

1. Il prospetto relativo all'ammissione alla quotazione di obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni, quando l'emittente le obbligazioni e' diverso dall'emittente le azioni attribuibili in conversione o di compendio, deve contenere le informazioni previste nello schema 4.

IV

OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI O CON BUONI DI ACQUISTO O DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI (C.D. WARRANTS) EMESSE DALLO STESSO SOGGETTO EMITTENTE LE AZIONI ATTRIBUIBILI IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO

1. Il prospetto relativo all'ammissione alla quotazione ufficiale di obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni (c.d. warrants), quando l'emittente le obbligazioni e' anche l'emittente le azioni attribuibili in conversione o di compendio, deve contenere le informazioni previste nello schema 4 sezioni seconda e terza, escluse quelle previste al capitolo XXIII, parte seconda.

V

OBBLIGAZIONI EMESSE DA ENTI CREDITIZI

1. Il prospetto relativo all'ammissione alla quotazione ufficiale di obbligazioni emesse in modo continuo o ripetuto nell'attivita' di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito da parte di enti creditizi che pubblicano regolarmente i loro conti annuali e che all'interno della Comunita' sono istituiti o disciplinati in base ad una legge speciale, o sono soggetti al controllo pubblico sulla raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, puo' contenere le sole informazioni previste nello schema 2, ai capitoli I; III, paragrafi 1, 11 e 12; IX; X; XI; XII, XIII, paragrafi 6 e 7 e XIV.

2. In allegato ai prospetti informativi di cui ai paragrafi precedenti devono inoltre essere forniti il conto dei profitti e delle perdite e lo stato patrimoniale relativi all'ultimo esercizio (eventualmente redatti anche su base consolidata).

VI

OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI O CON BUONI DI ACQUISTO O DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI (CD. WARRANTS) EMESSE DAGLI ENTI DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

1. Il prospetto relativo all'ammissione alla quotazione ufficiale di obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di

acquisto o di sottocrizione di azioni (c.d. warrants), emesse dagli enti di gestione delle partecipazioni statali, redatto secondo le disposizioni di cui all'art. III, puo contenere le seguenti semplificazioni:

- nella sezione prima dello schema 4 le sole informazioni previste nel capitolo I e nel capitolo III, paragrafi 1, 11 e 12;
- nel capitolo XXIII, parte prima, dello schema 4, le sole informazioni previste ai paragrafi 6 e 7.

2. In allegato ai prospetti informativi di cui al paragrafo precedente devono inoltre essere forniti il conto dei profitti e delle perdite e lo stato patrimoniale relativi all'ultimo esercizio (eventualmente redatti anche su base consolidata).

VII

OBBLIGAZIONI ASSISTITE DA GARANZIA PERSONALE

1. Il prospetto relativo all'ammissione alla quotazione ufficiale di obbligazioni garantite da una persona giuridica, deve contenere, oltre alle informazioni previste nell'art. II, per cio che concerne il garante, le informazioni previste nello schema 2, sezione prima, e nel capitolo XIII, paragrafi da 1 a 6.

2. In caso di pluralita' di garanti, le informazioni suddette sono richieste per ciascuno di essi.

3. Il contratto di fideiussione deve essere tenuto a disposizione del pubblico presso la sede dell'emittente e presso gli organismi incaricati del servizio finanziario per conto di quest'ultimo. Copia del contratto deve essere fornita a chiunque lo richieda.

VIII

BUONI DI ACQUISTO O DI SOTTOSCRIZIONE DI TITOLI (C.D. WARRANTS)

1. Il prospetto relativo all'ammissione alla quotazione ufficiale di buoni di acquisto o di sottoscrizione di titoli (warrants), deve contenere:

- per quanto concerne l'emittente i buoni di acquisto o di sottoscrizione di titoli (warrants), le informazioni previste nello schema 2, sezione prima ovvero quelle previste nello schema 3, sezione prima, se l'emittente ha azioni, titoli rappresentativi di quote di capitale o obbligazioni anche convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni gia' quotati;
- per quanto concerne i buoni di acquisto o di sottoscrizione di titoli (warrants), informazioni in merito alle condizioni, termini, modalita' e costi dell'esercizio del diritto di acquisto o di sottoscrizione nonche' tutti gli altri elementi della proposta contrattuale e le informazioni previste nello schema 2, capitolo da XI e XIV;
- per quanto concerne i titoli di compendio e l'emittente gli stessi le informazioni previste nello schema di prospetto relativo al tipo di titolo di compendio.

(ALLEGATO D)

SCHEMA 1

SEZIONE PRIMA - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE I TITOLI

I - INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE I TITOLI OGGETTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

1 - Denominazione e forma giuridica dell'emittente.

2 - Sede sociale, sede amministrativa principale (se quest'ultima e' diversa dalla sede sociale).

3 - Estremi dell'atto costitutivo.

4 - Durata dell'emittente.

5 - Legislazione in base alla quale l'emittente opera.

6 - Estremi di iscrizione nel registro delle imprese e negli altri registri aventi rilevanza per legge.

7 - Indicazione dell'oggetto sociale e riferimento all'articolo dello statuto in cui esso e' descritto.

8 - Indicazione della data di chiusura dell'esercizio sociale.

9 - Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i documenti che l'emittente nel prospetto dichiara di mettere a disposizione del pubblico.

II - STORIA DELLA SOCIETA'

Illustrazione sintetica della storia dell'emittente: principali vicende della societa', con particolare riguardo agli avvenimenti piu' recenti ed alle eventuali modifiche rilevanti nell'azionariato di controllo che siano intervenute nel corso dell'ultimo triennio.

III - INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE

1 - Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero, categorie e valore nominale (o parita' contabile) delle azioni che lo rappresentano, con indicazione per ogni categoria di titoli emessi delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili).

   Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura delle azioni non interamente liberate, suddivise, se del caso, in base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.

2 - Evoluzione del capitale sociale negli ultimi cinque anni.

3 - Indicazione dell'eventuale esistenza di discipline particolari di legge o di statuto concernenti l'acquisto e/o il trasferimento delle azioni oggetto di richiesta di ammissione alla quotazione ovvero di altre categorie di azioni.

4 - Indicazione dell'eventuale esistenza di capitale deliberato ma non sottoscritto o di impegni per l'aumento del capitale (es. aumento di capitale da eseguire, aumento al servizio di un prestito obbligazionario convertibile ecc.) ovvero di una delega agli amministratori attributiva del potere di deliberare aumenti del capitale, fornendo in particolare:

   - l'ammontare di detto capitale e termini di sottoscrizione delle azioni o di scadenza dell'impegno o della delega;

   - le categorie di titolari di diritti alla sottoscrizione di tale capitale;

   - Le condizioni e le modalita' di emissione delle azioni corrispondenti a detto capitale.

5 - Indicazione dell'esistenza di quote non rappresentative del capitale con precisazione del loro numero e delle loro caratteristiche principali.

6 - Partecipazione dei dipendenti al capitale o agli utili, indicando l'eventuale fonte contrattuale o statutaria da cui tali diritti derivano.

7 - Condizioni previste dallo Statuto per la modifica del capitale e dei diritti delle diverse categorie di azioni, qualora siano piu' restrittive delle disposizioni di legge.

8 - Indicazione del numero, del valore di carico in bilancio e del valore nominale (o della parita' contabile) delle azioni proprie acquisite e detenute in portafoglio direttamente o indirettamente, anche attraverso societa' fiduciarie o per interposta persona.

9 - Indicazione di eventuali autorizzazioni dell'assemblea all'acquisto di azioni proprie fornendo in particolare:

- il residuo numero delle azioni da acquistare;

- la durata residua per la quale l'autorizzazione e' accordata;

- il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo stabiliti per l'acquisto.

10 - Indicazione dell'eventuale esistenza, o della mancata conoscenza da parte della societa', di pattuizioni o accordi tra azionisti in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni ed al trasferimento delle stesse, comunemente definiti come sindacati di voto o di blocco.

11 - Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note all'emittente, che direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sull'emittente stessa ed indicazione della frazione di capitale detenuta che da' diritto di voto.

Per controllo congiunto si intende il controllo esercitato da piu' societa', enti o persone che hanno concluso fra loro un accordo che puo' indurle ad adottare una politica comune nei confronti dell'emittente.

12 - Indicazione degli azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della societa', detengono una percentuale del capitale superiore al 2%

13 - Evoluzione dei dividendi per azione, degli utili derivanti da attivita' ordinarie per azione, degli utili netti per azione e del cash-flow per azione con riferimento agli ultimi 5 anni, opportunamente rettificati per tener conto delle variazioni del capitale sociale, del numero e del valore nominale delle azioni, con indicazione della formula di rettifica adottata.

IV - INFORMAZIONI SUI PRESTITI OBBLIGAZIONARI EMESSI O DA EMETTERE AI SENSI DELL'ART.2420 TER

1 - Caratteristiche delle obbligazioni emesse, anche con riferimento alle modalita' e condizioni di conversione, di acquisto o di sottoscrizione dei titoli di compendio (nel caso di obbligazioni convertibili, con buoni di acquisto o di sottoscrizione dei titoli).

2 - Debito residuo e piano di rimborso dei prestiti obbligazionari emessi.

3 - Indicazione dell'eventuale esistenza di una delega agli amministratori attributiva del potere di deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari precisando l'ammontare massimo delle obbligazioni da emettere e la scadenza della delega, distintamente per le obbligazioni e per le obbligazioni convertibili o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di titoli.

V - INFORMAZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI SOCIALI

1 - Consiglio di Amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, della domicilio, del luogo e della data di nascita, nonche' dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo.

2 - Collegio Sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, della domicilio, del luogo e della data di nascita.

3 - Se l'emittente e' una societa' fondata da meno di cinque anni indicazione per i soci fondatori del nome, della domicilio, del luogo e della data di nascita.

4 - Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

4 - Direttori Generali: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

6 - Principali attivita' svolte dai componenti il Consiglio di Amministrazione, dai membri del Collegio Sindacale, dai soci fondatori, dai soci accomandatari e dai direttori generali al di fuori della societa', allorche' siano significative.

7 - Emolumenti e vantaggi in natura per l'ultimo esercizio chiuso, versati a qualsiasi titolo dall'emittente, dalle societa' direttamente o indirettamente controllate, dalle societa' che direttamente o indirettamente la controllano, dalle societa' direttamente o indirettamente controllate da quelle che controllano l'emittente stessa, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Collegio Sindacale ed ai Direttori Generali (globalizzando tali importi per ciascuna categoria di organi, ma distinguendo gli emolumenti e vantaggi in natura versati dalla societa' emittente da quelli versati dalle altre societa' suddette).

8 - Numero e categorie di azioni dell'emittente detenute direttamente o per il tramite di societa' fiduciarie, ovvero per interposta persona, dai membri del Consiglio di Amministrazione, da quelli del Collegio Sindacale, dai Direttori Generali, dai loro coniugi non separati legalmente o dai figli minori ed eventuali opzioni conferite a tali soggetti sulle azioni dell'emittente stessa.

9 - Informazioni sulla natura e l'entita' degli interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione, di quelli del Collegio Sindacale e dei Direttori Generali in operazioni straordinarie per il loro carattere o per le loro condizioni, effettuate dall'emittente durante l'ultimo esercizio e quello in corso, come ad esempio acquisti al di fuori dell'attivita' normale, acquisto o cessione di elementi delle immobilizzazioni, ecc.. Se tali operazioni straordinarie sono state stipulate nel corso di precedenti esercizi, ma non sono ancora concluse, informazioni anche su tali operazioni.

10- Indicazione dei prestiti ancora in corso concessi dall'emittente, dalla societa' controllante o da societa' controllate ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale ed ai Direttori Generali, nonche' delle garanzie costituite dalle predette societa' a favore di tali soggetti.

VI - CONTROLLO ESTERNO SUI CONTI

1 - Societa' di revisione.

2 - Data di conferimento dell'incarico.

3 - Organo deliberante.

4 - Durata del conferimento.

5 - Costo.

6 - Indicazione dell'eventuale certificazione dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, specificando la societa' di revisione che ha rilasciato tale certificazione e la sua sede.

7 - Se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato e lo ha fatto certificare, le informazioni di cui ai punti da 1 a 6 dovranno essere riportate anche per il bilancio consolidato.

8 - Eventuale organo esterno (diverso dalla societa' di revisione) che ha verificato i conti annuali negli ultimi tre esercizi, con indicazione del nome, della qualifica e del domicilio.

9 - Qualora fossero riportati nel prospetto informazioni o dati, diversi dai bilanci annuali, verificati dalla societa' di revisione o dall'eventuale organo esterno o interno di controllo, indicazione di tali parti del prospetto.

VII - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' DELL'EMITTENTE

1 - Descrizione dei principali settori e mercati di attivita' dell'emittente, con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati, con particolare riguardo ai nuovi prodotti o servizi e/o ai nuovi settori e mercati di attivita'.

2 - Organizzazione aziendale dell'emittente con particolare riferimento alla struttura di produzione, di ricerca, commerciale e finanziaria (con eventuale organigramma).

3 - Descrizione, ubicazione e destinazione dei principali beni che compongono il patrimonio immobiliare, con separata indicazione dei principali stabilimenti dell'emittente (si intende per principali stabilimenti quelli che contribuiscono per piu' del 10% al volume di affari od alla produzione).

4 - Descrizione e destinazione degli eventuali beni in uso (es. locazione o leasing), se rilevanti per l'attivita' dell'emittente.

5 - Descrizione dei principali beni che compongono il patrimonio mobiliare, indicando per le partecipazioni il numero, il valore attribuito in bilancio e la percentuale di possesso.

6 - Informazioni circa l'eventuale dipendenza da brevetti, licenze, contratti industriali, commerciali o finanziari o da procedimenti di fabbricazione, se rilevanti per l'attivita' dell'emittente.

7 - Per le societa' che hanno beni gratuitamente devolvibili indicazione della durata, della scadenza e delle condizioni delle relative concessioni.

8 - Per societa' esercenti attivita' mineraria, di estrazione di idrocarburi, di sfruttamento di cave e miniere o altre attivita' analoghe: descrizione dei giacimenti; stime delle riserve economicamente sfruttabili e durata probabile dello sfruttamento; indicazioni circa la durata e le principali condizioni delle concessioni di sfruttamento nonche' delle condizioni economiche del loro sfruttamento; indicazione dello stato di avanzamento dei lavori relativi all'inizio dello sfruttamento.

9 - Ripartizione dell'importo netto del volume d'affari realizzato negli ultimi 3 esercizi secondo categorie di attivita' e secondo i mercati geografici, qualora, in base all'organizzazione di vendita dei prodotti e di prestazione dei servizi, tali categorie e mercati presentino tra loro delle differenze rilevanti.

10 - Posizione di mercato della societa' (espressa per categorie omogenee di prodotti e/o servizi).

11 - Sintesi dei principali fattori (gestionali, extragestionali, congiunturali, sociali, tecnici, straordinari, ecc.) che hanno influito sulle informazioni fornite ai punti da 1 a 10

12 - Personale:

a - numero dei dipendenti negli ultimi tre esercizi, ripartiti secondo le principali categorie;
b - ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (numero persone e periodi).

13 - Indicazioni relative alla politica di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi e processi seguita negli ultimi tre esercizi e relativi programmi (purche' basate su elementi concreti).

14 - Investimenti:

a - finalita' ammontare e forme di finanziamento dei principali investimenti effettuati negli ultimi tre esercizi e nei mesi gia' trascorsi dell'esercizio in corso (compresi gli interessi in altre imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc.);

b - principali investimenti in corso di attuazione, ripartizione del volume di tali investimenti in base alla loro ubicazione (in Italia o all'estero) e forme di finanziamento;

c - finalita', ammontare, forme di finanziamento e periodo previsto di realizzazione dei principali investimenti futuri che siano gia' stati oggetto di un impegno definitivo da parte degli organi direttivi.

15 - Indicazione di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale che possa avere, o abbia avuto di recente, effetti importanti sull'attivita' dell'emittente.

16 - Indicazione di eventuali interruzioni di attivita' dell'emittente che possano avere, o abbiano avuto di recente, importanti effetti sulla sua situazione economico finanziaria.

17 - Posizione fiscale:

a - ultimo esercizio definito;

b - valutazione dell'eventuale contenzioso in essere alla data di compilazione del bilancio di esercizio;

c - ammontare delle perdite riportabili a nuovo ai fini fiscali, ripartendo l'importo per ciascun anno di formazione;

d - indicazione delle eventuali esenzioni o riduzioni d'imposta di cui la societa' fruisca o abbia goduto nell'ultimo triennio.

18 - Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione sommaria del gruppo e del ruolo che essa ricopre in tale ambito.

19 - Se l'emittente e' la holding di un gruppo di imprese:

a - descrizione sommaria del gruppo stesso e della sua struttura (anche attraverso una sua rappresentazione grafica), indicando la ragione sociale, le sedi ed il capitale sociale delle imprese partecipate, nonche' la percentuale di capitale con diritto di voto posseduta;

b - evoluzione del gruppo, con particolare riferimento alle principali operazioni di acquisizione, fusione e scorporo effettuate nell ultimo triennio;

c - indicazioni delle linee strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le imprese del gruppo.

20 - Se l'emittente e' la holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai punti da 1 a 17 dovranno essere fornite anche per il gruppo e per i singoli sub settori omogenei di attivita'.

VIII - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE

1 - Bilanci riclassificati secondo i criteri dell'analisi finanziaria (Stato Patrimoniale e conto Profitti e Perdite) degli ultimi 3 esercizi presentati sotto forma di tabella comparativa.

Al momento della domanda non devono essere trascorsi piu' di diciotto mesi dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferiscono gli ultimi conti annuali pubblicati.

2 - Rendiconti finanziari relativi agli ultimi 3 esercizi presentati sotto forma di tabella comparativa.

3 - Prospetti delle variazioni nelle voci del patrimonio netto relativi agli ultimi 3 esercizi.

4 - Note esplicative ai documenti di cui ai punti da 1 a 3 con particolare riguardo all'evoluzione economico-patrimoniale e finanziaria ed ai principi contabili adottati.

5 - Qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre nove mesi, situazione patrimoniale e conto economico infra-annuali dell'emittente, riclassificati e corredati di note esplicative, laddove possibile confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Se tale situazione provvisoria e' stata verificata e/o certificata cio' dovra' essere indicato.

6 - Se l'emittente e' la holding di un gruppo di imprese e redige i conti annuali consolidati:

a - i documenti di cui ai punti da 1 a 3 riferiti ai conti consolidati di gruppo;

b - i prospetti di raccordo tra l'utile ed il patrimonio netto della capogruppo con l'utile ed il patrimonio netto consolidato degli ultimi 3 esercizi;

c - le note esplicative di cui al punto 4 relative ai documenti di cui al precedente punto a), contenenti anche i principi di consolidamento adottati e l'area di consolidamento (denominazione e sede). Inoltre, se i conti annuali sono consolidati integralmente, per ciascuna delle imprese rientranti nell'area di consolidamento dovra' essere indicata la quota degli interessi dell'insieme dei terzi, ovvero qualora il consolidamento sia stato effettuato su base proporzionale, la quota del consolidamento calcolato in base a tali interessi;

d - i documenti di cui al punto 5 relativi al gruppo.

7 - Se l'emittente e' la holding di un gruppo di imprese e non redige i conti annuali consolidati devono essere fornite significative e dettagliate informazioni complementari relative alla situazione consolidata del gruppo ed ai rapporti economici patrimoniali e finanziari con le societa' del gruppo

8 - Se i conti annuali non consolidati o consolidati non sono conformi alle disposizioni delle direttive del Consiglio delle Comunita' Europee concernenti i bilanci delle societa' e se tali documenti non danno un'immagine fedele della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente dovranno essere fornite informazioni piu' dettegliate e/o complementari.

9 - Informazioni riguardanti singolarmente le imprese in cui l'emittente partecipa in misura tale da avere un incidenza notevole sulla valutazione del patrimonio, della situazione finanziaria e dei risultati economici dell'emittente stessa.

In ogni caso, dovranno essere fornite le informazioni relative alle imprese nelle quali l'emittente detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione, qualora l'incidenza di tale partecipazione rappresenti almeno il 10% del patrimonio netto dell'emittente, o contribuisca per almeno il 10% al risultato economico della stessa, oppure, nel caso di un gruppo, allorche' il valore contabile di questa partecipazione rappresenti almeno il 10% del patrimonio netto consolidato, o contribuisca per almeno il 10% al risultato economico consolidato del gruppo.

In particolare, le sopra richieste informazioni dovranno essere le seguenti:

a - denominazione e sede sociale dell'impresa;

b - settore di attivita';

c - capitale sottoscritto;

d - frazione di capitale detenuta;

e - riserve;

f - importo netto del volume d'affari;

g - risultato economico proveniente dalle attivita' ordinarie dopo la tassazione e risultato economico netto dell'ultimo esercizio;

h - valore al quale l'emittente contabilizza le azioni o quote eventualmente detenute;

i - importo ancora da versare relativamente a dette azioni o quote;

l - ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio sulle azioni o quote detenute;

m - importo dei crediti e dei debiti dell'emittente nei confronti dell'impresa partecipata;

n - indicazione dell'eventuale certificazione del bilancio.

Tali informazioni possono essere omesse qualora l'emittente provi che la partecipazione riveste solo carattere provvisorio.

Possono altresi' essere omesse le informazioni previste alle lettere da e) a g) qualora l'impresa in cui la partecipazione e' detenuta non pubblichi i propri conti annuali.

10 - Informazioni riguardanti singolarmente le imprese non contemplate al punto 8 nelle quali l'emittente detiene almeno il 10% del capitale:

a - denominazione e sede sociale dell'impresa;

b - frazione di capitale posseduta.

Tali informazioni possono essere omesse se la loro importanza e' trascurabile.

IX - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE

1 - Indicazioni circa eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, se non gia' adeguatamente commentati, che possano incidere in misura rilevante sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'emittente.

2 - Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso, ed in particolare:

a - indicazione delle tendenze piu' significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;

b - indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi, dei prezzi di vendita;

c - evoluzione della struttura finanziaria.

3 - Se l'emittente e' holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere fornite per il gruppo e per i singoli sub settori omogenei di attivita'

SEZIONE SECONDA - INFORMAZIONI RIGUARDANTI I TITOLI E L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE

X - **INFORMAZIONI RIGUARDANTI I TITOLI OGGETTO DELL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE.**

1 - Indicazione del fatto che i titoli oggetto della domanda sono gia' diffusi presso il pubblico, ovvero vengono diffusi mediante offerta in borsa

2 - Descrizione dei titoli per i quali si richiede l'ammissione a quotazione, in particolare: numero, valore nominale (o parita contabile), denominazione esatta o categoria, cedole annesse.

3 - Descrizione dei diritti connessi ai titoli, con particolare riferimento all'attribuzione del diritto di voto, al diritto alla ripartizione degli utili, alla partecipazione al residuo attivo in caso di liquidazione e a qualunque privilegio.

Termine di prescrizione dei dividendi ed indicazione di chi trae vantaggio da tale prescrizione.

4 - Legislazione in base alla quale i titoli sono stati o saranno emessi.

5 - Decorrenza del godimento.

6 - Regime fiscale.

7 - Regime di circolazione

8 - Se titoli della stessa categoria sono gia' trattati su altri mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed aperti, indicazione dei mercati in questione e dell'andamento di tali titoli determinato in relazione ai prezzi fatti registrare nell'ultimo semestre.

9 - Indicazione dell'esistenza di altre categorie di titoli dell'emittente quotati o negoziati su mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed aperti e dell'andamento di tali titoli determinato in relazione ai prezzi fatti registrare nell'ultimo semestre.

10 - Indicazioni relative al classamento ed alla diffusione territoriale dei titoli oggetto dell'ammissione alla quotazione.

11 - Nel caso di azioni emesse in occasione di un'operazione di fusione, di costituzione di una nuova societa', di scorporo di societa', di conferimento di aziende o d_ complessi aziendali relativi a singoli rami d'impresa, di un'offerta pubblica di scambio o come corrispettivo di conferimenti in natura, indicazione del fatto che i documenti che indicano i termini e le condizioni di tali operazioni sono disponibili per il pubblico nei luoghi di cui al precedente punto I.9.

XI - INFORMAZIONI RELATIVE A RECENTI OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO I TITOLI PER I QUALI SI RICHIEDE L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE OVVERO EFFETTUATE DALL'EMITTENTE TALI TITOLI

1 - Informazioni riguardanti l'emissione e/o il collocamento dei titoli per i quali si chiede l'ammissione alla quotazione, quando l'emissione e/o il collocamento hanno avuto luogo nei dodici mesi precedenti l'ammissione, ovvero il collocamento avra' luogo mediante offerta pubblica in borsa:

a - ammontare totale dell'emissione o del collocamento e numero dei titoli che sono stati emessi ovvero che sono stati o saranno collocati eventualmente suddivisi per categorie;

b - indicazione delle delibere e delle autorizzazioni in base alle quali i titoli sono stati emessi e/o sono stati o saranno collocati;

c - indicazioni in ordine all'esercizio del diritto d'opzione degli azionisti o alla limitazione o esclusione di tale diritto. In tale ultimo caso, qualora sia rilevante, indicazione dei criteri di determinazione del prezzo di emissione e dei motivi della limitazione o della esclusione di tale diritto; nonche', quando la limitazione o la soppressione del diritto d'opzione va a favore di persone determinate, indicazione di esse;

d - modalita', termini e condizioni di esercizio degli eventuali diritti di opzione o di sottoscrizione, negoziabilita' di tali diritti e sorte dei diritti non esercitati;

e - destinatari dell'offerta;

f - se l'emissione o il collocamento sono stati o saranno fatti contemporaneamente sui mercati di piu' Stati e se una parte e' stata o sara' riservata ad alcuni di essi, indicazione di tali parti;

g - prezzo di sottoscrizione, di cessione o di offerta al pubblico, con esplicitazione dei criteri di determinazione di tale prezzo ed indicazione del valore nominale (o della parita' contabile), del sovrapprezzo ed eventualmente dell'ammontare delle spese messe esplicitamente a carico del sottoscrittore o dell'acquirente;

h - eventuale differenza tra il prezzo di sottoscrizione o di cessione al soggetto che ha effettuato o effettuera'l'offerta ed il prezzo di offerta al pubblico;

i - modalita' e termini di pagamento del prezzo, anche con riferimento alla liberazione delle azioni non interamente liberate;

l - periodo di apertura della sottoscrizione o del collocamento dei titoli e indicazione degli organismi finanziari incaricati di raccogliere le sottoscrizioni del pubblico;

m - modalita' e termini di consegna dei titoli, eventuale creazione di certificati provvisori, ovvero indicazione del loro deposito presso la Monte Titoli s.p.a.;

n - indicazione dei soggetti che hanno effettuato o effettueranno il collocamento, hanno assunto o assumeranno a fermo l'emissione, ne hanno garantito o ne garantiranno il buon esito. Se l'assunzione a fermo, o la garanzia, non riguardano la totalita' dell'emissione, si dovra' indicare la quota non coperta e l'eventuale sorte della quota non collocata;

o - indicazione delle modalita' e dei termini relativi agli eventuali accordi di riacquisto dei titoli oggetto dell'offerta

p - esiti del collocamento, qualora lo stesso non avvenga tramite offerta pubblica in borsa;

q - indicazione o stima dell'ammontare complessivo e/o dell'ammontare unitario delle spese relative all'operazione di emissione, specificando le remunerazioni totali degli intermediari finanziari, ivi compresa la commissione o la provvigione di assunzione a fermo, la commissione di garanzia, la commissione di collocamento o di sportello;

r - ammontare netto, per l'emittente. del ricavato dall'emissione e sua destinazione prevista,

2 - Indicazione per l'ultimo esercizio e l'esercizio in corso:

a - delle offerte pubbliche di vendita, di acquisto o di scambio fatte da terzi sulle azioni dell'emittente;

b - delle offerte pubbliche di scambio fatte dall'emittente sulle azioni di un'altra societa'.

Relativamente a dette offerte dovranno essere indicati il prezzo o le condizioni di cambio ed il relativo risultato.

3 - Se in prossimita' del periodo di emissione o di offerta dei titoli che sono oggetto della domanda di ammissione alla quotazione, vengono sottoscritti o collocati privatamente titoli della stessa categoria o viene deliberata l'emissione di titoli di altre categorie in vista del loro collocamento pubblico o privato, si devono indicare la natura di tali operazioni, nonche' il numero e le caratteristiche dei titoli cui esse si riferiscono.

XII - INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE.

1 - Borse presso le quali e' o sara' chiesta l'ammissione alla quotazione.

2 - Organismi finanziari che, all'atto dell'ammissione alla quotazione dei titoli svolgono il servizio titoli per l'emittente sul territorio dello Stato.

3 - Data dalla quale i titoli saranno quotati, se nota.

XIII - APPENDICI

1 - Bilanci degli ultimi tre esercizi presentati in forma di tabella comparativa.

2 - Relazioni di certificazione eventualmente disponibili relative ai bilanci di cui al punto 1.

3 - Relazione degli organi interni o esterni di controllo dei conti annuali, diversi dalle societa' di revisione, relative agli ultimi tre esercizi.

4 - Relazione degli amministratori relativa al bilancio dell'ultimo esercizio ed indicazione del fatto che le relazioni degli amministratori relative ai bilanci dei due esercizi precedenti sono disponibili nei luoghi indicati al punto I.9.

5 - Se l'emittente ha redatto i bilanci consolidati relativi agli ultimi tre esercizi e li ha fatti certificare, relazioni di certificazione relative a tali bilanci.

6 - Statuto sociale.

XIV - INFORMAZIONI RELATIVE AI RESPONSABILI DEL PROSPETTO

1 - Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilita' del prospetto o eventualmente di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicazione delle parti in questione.

2 - Dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente redatta secondo il modello di seguito riportato, che, per quanto a loro conoscenza e limitatamente alle parti del prospetto di cui si assumono la responsabilita', i dati in esso contenuti rispondono alla realta' e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

Il presente prospetto informativo e' conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'archivio prospetti della CONSOB in data ..... al N. .... e contiene tutte le informazioni necessarie a valutare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati e le prospettive dell'emittente, nonche' i diritti connessi con i titoli (azioni, obbligazioni, ecc.) ammessi alla quotazione ufficiale presso la/le Borsa/e Valori di .... con delibera n. .... del ...

La responsabilita' della completezza e veridicita' dei dati e delle notizie contenuti nel prospetto informativo appartiene ai redattori dello stesso per le parti di rispettiva pertinenza. Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume altresi' la responsabilita' in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.

XV - ALLEGATI

1 - Certificato peritale del Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio.

(ALLEGATO D)

SCHEMA 2

SEZIONE PRIMA - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE LE OBBLIGAZIONI

I - INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE LE OBBLIGAZIONI OGGETTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE

1 - Denominazione e forma giuridica dell'emittente.

2 - Sede sociale e sede amministrativa principale (se quest'ultima e' diversa dalla sede sociale).

3 - Estremi dell'atto costitutivo.

4 - Durata dell'emittente.

5 - Legislazione in base alla quale l'emittente opera.

6 - Estremi di iscrizione nel registro delle imprese e negli altri registri aventi rilevanza per legge.

7 - Indicazione dell'oggetto sociale e riferimento all'articolo dello statuto in cui esso e' descritto.

8 - Indicazione della data di chiusura dell'esercizio sociale.

9 - Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i documenti che l'emittente nel prospetto dichiara di mettere a disposizione del pubblico.

II - STORIA DELLA SOCIETA'

Illustrazione sintetica della storia dell'emittente: principali vicende della societa', con particolare riguardo agli avvenimenti piu' recenti ed alle eventuali modifiche rilevanti nell'azionariato di controllo che siano intervenute nel corso dell'ultimo triennio.

III - INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE

1 - Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero, categorie e valore nominale (o parita' contabile) delle azioni che lo rappresentano, con indicazione per ogni categoria di titoli emessi delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili)

Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale (o della parita' contabile) e della natura delle azioni non interamente liberate, suddivise, se del caso, in base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.

2 - Evoluzione del capitale sociale negli ultimi cinque anni.

3 - Indicazione dell'eventuale esistenza di discipline particolari di legge o di statuto concernenti l'acquisto e/o il trasferimento delle azioni.

4 - Indicazione dell'eventuale esistenza di capitale deliberato ma non sottoscritto o di impegni per l'aumento del capitale (es. aumento di capitale da eseguire, aumento al servizio di un prestito obbligazionario convertibile, ecc.) ovvero di una delega agli amministratori attributiva del potere di deliberare aumenti del capitale, fornendo in particolare:

- l'ammontare di detto capitale e termini di sottoscrizione delle azioni o di scadenza dell'impegno o della delega;

- le categorie di titolari di diritti alla sottoscrizione di tale capitale;

- le condizioni e le modalita' di emissione delle azioni corrispondenti a detto capitale.

5 - Indicazione dell'esistenza di quote non rappresentative del capitale con precisazione del loro numero e delle loro caratteristiche principali.

6 - Partecipazione dei dipendenti al capitale o agli utili, indicando l'eventuale fonte contrattuale o statutaria da cui tali diritti derivano.

7 - Condizioni previste dallo Statuto per la modifica del capitale e dei diritti delle diverse categorie di azioni, qualora siano piu' restrittive delle disposizioni di legge.

8 - Indicazione del numero, del valore di carico in bilancio e del valore nominale (o della parita' contabile) delle azioni proprie acquisite e detenute in portafoglio direttamente o indirettamente, anche attraverso societa' fiduciarie o per interposta persona.

9 - Indicazione di eventuali autorizzazioni dell'assemblea all'acquisto di azioni proprie fornendo in particolare:

- il residuo numero delle azioni da acquistare;
- la durata residua per la quale l'autorizzazione e' accordata;
- il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo stabiliti per l'acquisto.

10 - Indicazione dell'eventuale esistenza, o della mancata conoscenza da parte della societa', di pattuizioni o accordi tra azionisti in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni ed al trasferimento delle stesse, comunemente definiti come sindacati di voto o di blocco.

11 - Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note all'emittente, che direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sull'emittente stessa ed indicazione della frazione di capitale detenuta che da' diritto di voto.

Per controllo congiunto si intende il controllo esercitato da piu' societa', enti o persone che hanno concluso fra loro un accordo che puo' indurle ad adottare una politica comune nei confronti dell'emittente.

12 - Indicazione degli azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della societa', detengono una percentuale del capitale superiore al 2% .

13 - Evoluzione dei dividendi per azione, degli utili derivanti da attivita' ordinarie per azione, degli utili netti per azione e del cash-flow per azione con riferimento agli ultimi 5 anni, opportunamente rettificati per tener conto delle variazioni del capitale sociale, del numero e del valore nominale delle azioni, con indicazione della formula di rettifica adottata.

IV - INFORMAZIONI SUI PRESTITI OBBLIGAZIONARI EMESSI O DA EMETTERE AI SENSI DELL'ART.2420 TER

1 - Caratteristiche delle obbligazioni emesse, anche con riferimento alle modalita' e condizioni di conversione, di acquisto o di sottoscrizione dei titoli di compendio (nel caso di obbligazioni convertibili, con buoni di acquisto o di sottoscrizione dei titoli).

2 - Debito residuo e piano di rimborso dei prestiti obbligazionari emessi.

3 - Indicazione dell'eventuale esistenza di una delega agli amministratori attributiva del potere di deliberare l'emissione dei prestiti obbligazionari, precisando l'ammontare massimo delle obbligazioni da emettere e la scadenza della delega, distintamente per le obbligazioni e per le obbligazioni convertibili o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di titoli.

V - INFORMAZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI SOCIALI

1 - Consiglio di Amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, della domicilio del luogo e della data di nascita, nonche' dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo

2 - Collegio Sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza con indicazione per ciascuno dei membri, della carica, del nome, della domicilio, del luogo e della data di nascita.

3 - Se l'emittente e' una societa' fondata da meno di cinque anni, indicazione per i soci fondatori del nome, della domicilio, del luogo e della data di nascita.

4 - Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

5 - Direttori Generali: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

6 - Principali attivita' svolte dai componenti il Consiglio di Amministrazione, dai membri del Collegio Sindacale e dai soci fondatori, dai soci accomandatari e dai direttori generali al di fuori della societa', allorche' siano significative.

7 - Emolumenti e vantaggi in natura per l'ultimo esercizio chiuso, versati a qualsiasi titolo dall'emittente, dalle societa' direttamente o indirettamente controllate, dalle societa' che direttamente o indirettamente la controllano; dalle societa' direttamente o indirettamente controllate da quelle che controllano l'emittente stessa, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Collegio Sindacale ed ai Direttori Generali (globalizzando tali importi per ciascuna categoria di organi, ma distinguendo gli emolumenti e vantaggi in natura versati dalla societa'emittente da quelli versati dalle altre societa' suddette).

8 - Numero e categorie di azioni dell'emittente detenute direttamente o per il tramite di societa' fiduciarie, ovvero per interposta persona, dai membri del Consiglio di Amministrazione, da quelli del Collegio Sindacale, dai Direttori Generali, dai loro coniugi non separati legalmente o dai figli minori ed eventuali opzioni conferite a tali soggetti sulle azioni dell'emittente stessa.

9 - Informazioni sulla natura e l'entita' degli interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione, di quelli del Collegio Sindacale e dei Direttori Generali in operazioni straordinarie per il loro carattere o per le loro condizioni, effettuate dall'emittente durante l'ultimo esercizio e quello in corso, come ad esempio acquisti al di fuori dell'attivita' normale, acquisto o cessione di elementi delle immobilizzazioni, ecc.. Se tali operazioni straordinarie sono state stipulate nel corso di precedenti esercizi, ma non sono ancora concluse, informazioni anche su tali operazioni.

10- Indicazione dei prestiti ancora in corso concessi dall'emittente, dalla societa' controllante o da societa' controllate ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Direttori Generali nei confronti dell'emittente, nonche' delle garanzie costituite dalle predette societa' a favore di tali soggetti.

VI - CONTROLLO ESTERNO SUI CONTI

1 - Societa' di revisione.

2 - Data di conferimento dell'incarico.

3 - Organo deliberante.

4 - Durata del conferimento.

5 - Costo.

6 - Indicazione dell'eventuale certificazione dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, specificando la societa' di revisione che ha rilasciato tale certificazione e la sua sede.

7 - Se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato e lo ha fatto certificare, le informazioni di cui ai punti da 1 a 6 dovranno essere riportate anche per il bilancio consolidato.

8 - Eventuale organo esterno (diverso dalla societa' di revisione) che ha verificato i conti annuali negli ultimi tre esercizi, con indicazione del nome, della qualifica e del domicilio.

9 - Qualora fossero riportate nel prospetto informazioni o dati diversi dai bilanci annuali, verificati dalla societa di revisone o dall'eventuale organo esterno o interno di controllo, indicazione di tali parti del prospetto.

VII - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' DELL'EMITTENTE

1 - Descrizione dei principali settori e mercati di attivita' dell'emittente, con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati, con particolare riguardo ai nuovi prodotti o servizi e/o ai nuovi settori e mercati di attivita'.

2 - Organizzazione aziendale dell'emittente, con particolare riferimento alla struttura di produzione, di ricerca, commerciale e finanziaria (con eventuale organigramma).

3 - Descrizione, ubicazione e destinazione dei principali beni che compongono il patrimonio immobiliare, con separata indicazione dei principali stabilimenti dell'emittente (si intende per principali stabilimenti quelli che contribuiscono per piu' del 10% al volume di affari od alla produzione).

4 - Descrizione e destinazione degli eventuali beni in uso (es. locazione o leasing), se rilevanti per l'attivita' dell'emittente.

5 - Descrizione dei principali beni che compongono il patrimonio mobiliare, indicando per le partecipazioni il valore attribuito in bilancio, e la percentuale di possesso.

6 - Informazioni circa l'eventuale dipendenza da brevetti, licenze, contratti industriali, commerciali o finanziari o da procedimenti di fabbricazione, se rilevanti per l'attivita' dell'emittente.

7 - Per le societa' che hanno beni gratuitamente devolvibili indicazione della durata, della scadenza e delle condizioni delle concessioni.

8 - Per societa' esercenti attivita' mineraria, di estrazione di idrocarburi, di sfruttamento di cave e miniere o altre attivita' analoghe: descrizione dei giacimenti; stime delle riserve economicamente sfruttabili e durata probabile dello sfruttamento; indicazioni circa la durata e le principali condizioni delle concessioni di sfruttamento nonche' delle condizioni economiche del loro sfruttamento; indicazione dello stato di avanzamento dei lavori relativi all'inizio dello sfruttamento.

9 - Ripartizione dell'importo netto del volume d'affari realizzato negli ultimi 3 esercizi secondo categorie di attivita' e secondo i mercati geografici, qualora, in base all'organizzazione di vendita dei prodotti e di prestazione dei servizi, tali categorie e mercati presentino tra loro delle differenze rilevanti.

10 - Posizione di mercato della societa' (espressa per categorie omogenee di prodotti e/o servizi).

11 - Sintesi dei principali fattori (gestionali, extragestionali, congiunturali, sociali, tecnici, straordinari, ecc.) che hanno influito sulle informazioni fornite ai punti da 1 a 10

12 - Personale:

a - numero dei dipendenti negli ultimi tre esercizi, ripartiti secondo le principali categorie;
b - ricorso alla Cassa Integrazioni Guadagni (numero persone e periodi).

13 - Indicazioni relative alla politica di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi e processi seguita negli ultimi tre esercizi e relativi programmi (purche basate su elementi concreti).

14 - Investimenti:

a - finalita' ammontare e forme di finanziamento dei principali investimenti effettuati negli ultimi tre esercizi e nei mesi gia' trascorsi dell'esercizio in corso (compresi gli interessi in altre imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc.);

b - principali investimenti in corso di attuazione, ripartizione del volume di tali investimenti in base alla loro ubicazione (in Italia o all'estero) e forme di finanziamento;

c - finalita', ammontare, forme di finanziamento e periodo previsto di realizzazione dei principali investimenti futuri che siano gia' stati oggetto di un impegno definitivo da parte degli organi direttivi.

15 - Indicazione di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale che possa avere, o abbia avuto di recente, effetti importanti sull'attivita' dell'emittente.

16 - Indicazione di eventuali interruzioni di attivita' dell'emittente che possano avere, o abbiano avuto di recente, importanti effetti sulla sua situazione economico finanziaria.

17 - Posizione fiscale:

a - ultimo esercizio definito;

b - valutazione dell'eventuale contenzioso in essere alla data di compilazione del bilancio di esercizio;

c - ammontare delle perdite riportabili a nuovo ai fini fiscali, ripartendo l'importo per ciascun anno di formazione;

d - indicazione delle eventuali esenzioni o riduzioni d'imposta di cui la societa' fruisca o abbia goduto nell'ultimo triennio.

18 - Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione sommaria del gruppo e del ruolo che essa ricopre in tale ambito.

19 - Se l'emittente e' la holding di un gruppo di imprese:

a - descrizione sommaria del gruppo stesso e della sua struttura (anche attraverso una sua rappresentazione grafica), indicando la ragione sociale, le sedi ed il capitale sociale delle imprese partecipate, nonche' la percentuale di capitale con diritto di voto posseduta;

b - evoluzione del gruppo, con particolare riferimento alle principali operazioni di acquisizione, fusione e scorporo effettuate nell'ultimo triennio;

c - indicazioni delle linee strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le imprese del gruppo.

20 - Se l'emittente e' la holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai punti da 1 a 17 dovranno essere fornite anche per il gruppo e per i singoli sub settori omogenei di attivita'.

VIII - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE

1 - Bilanci riclassificati secondo i criteri dell'analisi finanziaria (Stato Patrimoniale e conto Profitti e Perdite) degli ultimi 3 esercizi presentati sotto forma di tabella comparativa.

Al momento della domanda non devono essere trascorsi piu' di diciotto mesi dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferiscono gli ultimi conti annuali pubblicati.

2 - Rendiconti finanziari relativi agli ultimi 3 esercizi presentati sotto forma di tabella comparativa.

3 - Prospetti delle variazioni nelle voci del patrimonio netto relativi agli ultimi 3 esercizi.

4 - Note esplicative ai documenti di cui ai punti da 1 a 3 con particolare riguardo all'evoluzione economico-patrimoniale e finanziaria ed ai principi contabili adottati.

5 - Qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre nove mesi , situazione patrimoniale e conto economico infra-annuali dell'emittente, riclassificati

e corredati di note esplicative, relativi almeno ai sei mesi successivi all'ultimo esercizio chiuso, laddove possibile confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Se tale situazione provvisoria e' stata verificata e/o certificata cio' dovra' essere indicato.

6 - Se l'emittente e' l'holding di un gruppo di imprese e redige i conti annuali consolidati dovranno essere forniti:

a - i documenti di cui ai punti da 1 a 3 riferiti ai conti consolidati di gruppo;

b - i prospetti di raccordo tra l'utile ed il patrimonio netto della capogruppo con l'utile ed il patrimonio netto consolidato degli ultimi 3 esercizi;

c - le note esplicative di cui al punto 4 relative ai documenti di cui al precedente punto a), contenenti anche i principi di consolidamento adottati e l'area di consolidamento (denominazione e sede). Inoltre, se i conti annuali sono consolidati integralmente, per ciascuna delle imprese rientranti nell'area di consolidamento dovra essere indicata la quota degli interessi dell insieme dei terzi, ovvero qualora il consolidamento sia effettuato su base proporzionale, la quota del consolidamento calcolato in base a tali interessi;

d - i documenti di cui al punto 5 relativi al gruppo.

7 - Se l'emittente e' la holding di un gruppo di imprese e non redige i conti annuali consolidati devono essere fornite significative e dettagliate informazioni complementari relative alla situazione consolidata del gruppo ed ai rapporti economici patrimoniali e finanziari con le societa' del gruppo

8 - Se i conti annuali non consolidati o consolidati non sono conformi alle disposizioni delle direttive del Consiglio delle Comunita Europee concernenti i bilanci delle societa e se tali documenti non danno un'immagine fedele della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente dovranno essere fornite informazioni piu' dettegliate e/o complementari.

9 - Indicazione alla data piu' recente possibile dei seguenti dati:
- importo globale dei prestiti obbligazionari ancora da rimborsare, facendo una distinzione fra i prestiti garantiti e i prestiti non garantiti;
- importo globale di tutti gli altri prestiti e debiti, facendo un distinzione fra prestiti e debiti garantiti e prestiti e debiti non garantiti;
- importo globale degli impegni soggetti a condizioni.

In mancanza di prestiti, debiti o impegni dovra' essere fornita una dichiarazione negativa.

10 - Informazioni riguardanti singolarmente le imprese in cui l'emittente partecipa in misura tale da avere un incidenza notevole sulla valutazione del patrimonio, della situazione finanziaria e dei risultati economici dell'emittente stessa.
In ogni caso, dovranno essere fornite le informazioni relative alle imprese nelle quali l'emittente detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione, qualora l'incidenza di tale partecipazione rappresenti almeno il 10% del patrimonio netto dell'emittente, o contribuisca per almeno il 10% al risultato economico della stessa, oppure, nel caso di un gruppo, allorche' il valore contabile di questa partecipazione rappresenti almeno il 10% del patrimonio netto consolidato, o contribuisca per almeno il 10% al risultato economico consolidato del gruppo.

In particolare, le sopra richieste informazioni dovranno essere le seguenti:

a - denominazione e sede sociale dell'impresa;

b - settore di attivita';

c - capitale sottoscritto;

d - frazione di capitale detenuta;

e - riserve;

f - importo netto del volume d'affari;

g - risultato economico proveniente dalle attivita' ordinarie dopo la tassazione risultato economico netto dell'ultimo esercizio;

h - valore al quale l'emittente contabilizza le azioni o quote eventualmente detenute;

i - importo ancora da versare relativamente a dette azioni o quote;

l - ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio sulle azioni o quote detenute;

m - importo dei crediti e dei debiti dell'emittente nei confronti dell'impresa partecipata;

n - indicazione dell'eventuale certificazione del bilancio.

Tali informazioni possono essere omesse qualora l'emittente provi che la partecipazione riveste solo carattere provvisorio.

Possono altresi' essere omesse le informazioni previste alle lettere da e) a g) qualora l'impresa in cui la partecipazione e' detenuta non pubblichi i propri conti annuali.

11 - Informazioni riguardanti singolarmente le imprese non contemplate al punto 8 nelle quali l'emittente detiene almeno il 10% del capitale:

a - denominazione e sede sociale dell'impresa;

b - frazione di capitale posseduta.

Tali informazioni possono essere omesse se la loro importanza e' trascurabile.

IX - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE

1 - Indicazioni circa eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, se non gia' adeguatamente commentati, che possano incidere in misura rilevante sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'emittente.

2 - Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso, ed in particolare:

a - indicazione delle tendenze piu' significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;

b - indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi, dei prezzi di vendita;

c - evoluzione della struttura finanziaria.

3 - Se l'emittente e' holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere fornite anche per il gruppo e per i singoli sub settori omogenei di attivita'.

SEZIONE SECONDA - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI E L'AMMISSIONE.

X - INFORMAZIONI RIGUARDANTI I TITOLI OGGETTO DELL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE.

1 - Indicazione del fatto che i titoli oggetto della domanda sono gia' diffusi presso il pubblico, ovvero vengono diffusi mediante offerta in borsa.

2 - Denominazione esatta e natura dei titoli.

3 - Numero dei titoli e valore dei tagli.

4 - Moneta del prestito (se il prestito e' espresso in unita' di conto convenzionale, va riportato il suo statuto contrattuale), ed eventuale opzione di cambio.

5 - Valore nominale del prestito (se tale importo non e' stabilito, cio' va indicato).

6 - Prezzo di emissione e di rimborso.

7 Tasso di interesse nominale (se sono previsti piu' tassi di interesse, indicazione delle condizioni di modifica). Qualora sia prevista la variabilita' del tasso di interesse, indicazione dei parametri e dei valori di riferimento (riportando, ove necessario, un esempio di calcolo degli interessi periodici).

8 - Indicazione del tasso di rendimento effettivo ed indicazione sommaria delle modalita' di calcolo di tale rendimento.

9 - Scadenza, modalita' e termini di liquidazione e pagamento degli interessi.

10 - Descrizione dei diritti e dei vantaggi di qualsiasi natura connessi ai titoli, con indicazione delle modalita', dei termini e delle condizioni di concessione di tali vantaggi e relative modalita' di calcolo.

11 - Durata del prestito ed eventuali scadenze intermedie;

12 - Decorrenza del godimento.

13 - Modalita' di ammortamento del prestito e relative procedure di rimborso.

14 - Legislazione in osservanza della quale i titoli sono stati o saranno emessi e fori competenti in caso di controversia.

15 - Eventuali clausole di postergazione dei diritti inerenti le obbligazioni da ammettere alla quotazione rispetto ad altri debiti dell'emittente gia' contratti o futuri.

16 - Indicazione della natura e dell'estenzione delle garanzie ed impegni assunti per garantire il buon esito del prestito (rimborso delle obbligazioni e degli interessi), nonche' indicazione dei luoghi nei quali il pubblico puo' accedere ai testi dei contratti relativi a tali garanzie ed impegni.

17 - Termine di prescrizione degli interessi e degli altri diritti connessi con indicazione di chi trae vantaggio da tale prescrizione.

18 - Regime fiscale.

19 - Indicazione del regime di circolazione.

20 - Eventuali restrizioni imposte alla libera negoziabilita' delle obbligazioni dalle condizioni di emissione.

21 - Nome, qualifica (o denominazione) e sede del rappresentante degli obbligazionisti, indicando le principali norme che regolano tale rappresentanza con particolare riferimento a quelle relative alle modalita' di sostituzione del rappresentante.
Indicazione dei luoghi nei quali il pubblico puo' accedere ai documenti che disciplinano tale rappresentanza.

22 - Indicazioni relative al classamento ed alla diffusione territoriale dei titoli oggetto dell'ammissione alla quotazione.

23 - Se titoli oggetto dell'ammissione alla quotazione sono gia' trattati su altri mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed aperti, indicazione dei mercati in questione e dell'andamento di tali titoli determinato in relazione ai prezzi fatti registrare nell'ultimo semestre.

24 - Indicazione dell'esistenza di altre categorie di titoli dell'emittente quotati o negoziati su mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed aperti, e dell'andamento di tali titoli determinato in relazione ai prezzi fatti registrare nell'ultimo semestre.

XI - INFORMAZIONI RELATIVE AD OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO I TITOLI PER I QUALI SI RICHIEDE L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE.

1 - Ammontare totale dell'emissione o del collocamento e numero dei titoli che sono stati emessi e/o sono stati o saranno collocati.

2 - Delibere, approvazioni ed autorizzazioni in virtù delle quali i titoli sono stati o saranno emessi e/o collocati.

3 - Destinatari dell'offerta.

4 - Quantitativi minimi prenotabili, multipli e quantitativi massimi. Per le assegnazioni superiori ai quantitativi massimi, indicazione dei soggetti abilitati ad effettuarne la richiesta, nonche' della percentuale massima di assegnazione.

5 - Prezzo di sottoscrizione o di cessione ed ammontare delle spese messe esplicitamente a carico del sottoscrittore o dell'acquirente.

6 - Periodo di apertura della sottoscrizione o del collocamento dei titoli, indicazione della possibilita' di chiusura anticipata del periodo di sottoscrizione e degli organismi finanziari incaricati di raccogliere le sottoscrizioni del pubblico.

7 - Criteri di riparto.

8 - Modalita' e termini di pagamento del prezzo.

9 - Modalita' e termini di comunicazione ai richiedenti di avvenuta assegnazione dei titoli.

10 - Modalita' e termini di consegna dei titoli (eventuale creazione dei certificati provvisori), ovvero indicazione che i titoli saranno messi a disposizione mediante il deposito presso la Monte Titoli.

11 - Se l'emissione o il collocamento sono o saranno fatti sui mercati di piu' Stati e se una parte e' o e' stata riservata ad alcuni di essi, indicazione di tali parti.

12 - Indicazione dei soggetti che hanno assunto o assumeranno a fermo l'emissione, ne garantiscono o ne garantiranno il buon esito. Se l'assunzione a fermo, o la garanzia, non riguardano la totalita' dell'emissione, si dovra' indicare la quota non coperta e la sorte dei titoli non collocati.

13 - Indicazione delle modalita' e dei termini relativi agli eventuali accordi di riacquisto dei titoli oggetto dell'offerta.

14 - Indicazione o stima dell'ammontare complessivo e/o dell'ammontare unitario delle spese relative all'operazione di emissione, specificando le remunerazioni totali degli intermediari finanziari, ivi compresa la commissione o la provvigione di assunzione a fermo, la commissione di garanzia, la commissione di collocamento o di sportello.

15 - Ammontare netto, per l'emittente, del ricavato dall'emissione e sua destinazione prevista.

16 - Se in prossimita' del periodo di sottoscrizione o di offerta dei titoli che sono oggetto di ammissione alla quotazione, vengono sottoscritti o collocati privatamente titoli della stessa categoria o vengono creati titoli di altre categorie in vista del loro collocamento, si devono indicare la natura di tali operazioni, nonche' il numero e le caratteristiche dei titoli cui esse si riferiscono.

XII - INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE.

1 - Borse presso le quali e' o sara' chiesta l'ammissione alla quotazione.

2 - Organismi finanziari che, all'atto dell'ammissione alla quotazione dei titoli svolgono il servizio titoli per l'emittente sul territorio dello Stato.

3 - Data dalla quale i titoli saranno quotati, se nota.

XIII - APPENDICI

1 - Bilanci degli ultimi tre esercizi.

2 - Relazioni di certificazione eventualmente disponibili relative ai bilanci di cui al punto

3 - Relazioni degli organi interni o esterni di controllo, diversi dalla societa' di revisione, dei conti annuali relative agli ultimi tre esercizi.

4 - Relazione degli amministratori relativa al bilancio dell'ultimo esercizio ed indicazione del fatto che le relazioni degli amministratori relative ai due bilanci precedenti sono disponibili per il pubblico nei luoghi indicati al precedente punto I.9.

5 - Se l'emittente ha redatto i bilanci consolidati relativi agli ultimi tre esercizi e li ha fatti certificare, relazioni di certificazione relative a tali bilanci.

6 - Statuto sociale.

7 - Regolamento del prestito.

XIV - INFORMAZIONI RELATIVE AI RESPONSABILI DEL PROSPETTO

1 - Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilita' dei dati e delle notizie contenuti nel prospetto o eventualmente di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicazione delle parti in questione.

2 - Dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente, redatta secondo il modello di seguito riportato, che, per quanto a loro conoscenza e limitatamente alle parti del prospetto di cui si assumono la responsabilita', i dati in esso contenuti rispondono alla realta' e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

Il presente prospetto informativo e' conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'archivio prospetti della CONSOB in data ..... al N. .... e contiene tutte le informazioni necessarie a valutare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati e le prospettive dell'emittente, nonche' i diritti connessi con i titoli (azioni, obbligazioni, ecc.) ammessi alla quotazione ufficiale presso la/le Borsa/e Valori di .... con delibera n. .... del ...

La responsabilita' della completezza e veridicita' dei dati e delle notizie contenuti nel prospetto informativo appartiene ai redattori dello stesso per le parti di rispettiva pertinenza. Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume altresi' la responsabilita' in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.

(ALLEGATO D)

SCHEMA 3

SEZIONE PRIMA - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE LE OBBLIGAZIONI

I - INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE LE OBBLIGAZIONI OGGETTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE

1 - Denominazione dell'emittente.

2 - Sede sociale e sede amministrativa principale (se quest'ultima e' diversa dalla sede sociale).

3 - Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i documenti che l'emittente nel prospetto dichiara di mettere a disposizione del pubblico.

II - INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE

1 - Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero, categorie e valore nominale o parita' contabile) delle azioni che lo rappresentano, con indicazione per ogni categoria di titoli emessi delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili).

Indicazione eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale (o della parita' contabile) e della natura delle azioni non interamente liberate, suddivise, se del caso, in base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.

2 - Indicazione dell'eventuale esistenza di capitale deliberato ma non sottoscritto o di impegni per l'aumento del capitale (es. aumento di capitale da eseguire, aumento al servizio di

un prestito obbligazionario convertibile, ecc.) ovvero di una delega agli amministratori attributiva del potere di deliberare aumenti del capitale, fornendo in particolare:

- l'ammontare di detto capitale e termini di sottoscrizione delle azioni o di scadenza dell'impegno o della delega;

- le categorie di titolari di diritti alla sottoscrizione di tale capitale;

- le condizioni e le modalita' di emissione delle azioni corrispondenti a detto capitale.

3 - Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note all'emittente, che direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sull'emittente stessa ed indicazione della frazione di capitale detenuta che da diritto di voto.

Per controllo congiunto si intende il controllo esercitato da piu' societa' o da piu' persone che hanno concluso fra loro un accordo che puo' indurle ad adottare una politica comune nei confronti dell'emittente.

4 - Indicazione degli azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della societa', detengono una percentuale del capitale superiore al 2% .

III - INFORMAZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI SOCIALI

1 - Consiglio di Amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, della domicilio, del luogo e della data di nascita, nonche' dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo.

2 - Collegio Sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione per ciascuno dei membri della carica, del nome, della domicilio, del luogo e della data di nascita.

3 - Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

4 - Direttori Generali: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

IV - CONTROLLO ESTERNO SUI CONTI

1 - Societa' di revisione.

2 - Data di conferimento dell'incarico.

3 - Organo deliberante.

4 - Durata del conferimento.

5 - Costo.

6 - Indicazione dell'eventuale certificazione dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, specificando la societa' di revisione che ha rilasciato tale certificazione e la sua sede.

7 - Se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato e lo ha fatto certificare, le informazioni di cui ai punti da 1 a 6 dovranno essere riportate anche per il bilancio consolidato.

8 - Eventuale organo esterno (diverso dalla societa' di revisione) che ha verificato i conti annuali negli ultimi tre esercizi, con indicazione del nome, della qualifica e del domicilio.

9 - Qualora fossero riportati nel prospetto informazioni o dati diversi dai bilanci annuali, verificati dalla societa' di revisione o dall'eventuale organo esterno o interno di controllo, indicazione di tali parti del prospetto.

V - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' DELL'EMITTENTE

1 - Indicazione di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale che possa avere, o abbia avuto di recente, effetti importanti sull'attivita' dell'emittente.

2 - Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione del ruolo che essa ricopre in tale ambito.

3 - Se l'emittente e' holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere fornite anche per il gruppo.

VI - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE

1 - Bilanci riclassificati secondo i criteri dell'analisi finanziaria (Stato Patrimoniale e conto Profitti e Perdite) dell'ultimo esercizio.

Al momento della domanda non devono essere trascorsi piu' di diciotto mesi dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferiscono gli ultimi conti annuali pubblicati.

2 - Rendiconto finanziario e prospetto delle variazioni delle voci del patrimonio netto relativi all'ultimo esercizio.

3 - Qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre nove mesi, situazione patrimoniale e conto economico infra-annuali dell'emittente, riclassificati e corredati di note esplicative, relativi almeno ai sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio stesso, laddove possibile confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Se tale situazione provvisoria e' stata certificata cio' dovra' essere indicato.

4 - Se l'emittente e' l'holding di un gruppo di imprese e redige i conti annuali consolidati i documenti di cui dal punto 1 a 3 dovranno essere forniti anche in forma consolidata.

5 - Se l'emittente e' la holding di un gruppo di imprese e non redige i conti annuali consolidati devono essere fornite significative e dettagliate informazioni complementari relative alla situazione consolidata del gruppo ed ai rapporti economici patrimoniali e finanziari con le societa' del gruppo

6 - Se i conti annuali non consolidati o consolidati non sono conformi alle disposizioni delle direttive del Consiglio delle Comunita' Europee concernenti i bilanci delle societa' e se tali documenti non danno un'immagine fedele della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente dovranno essere fornite informazioni piu' dettegliate e/o complementari.

VII - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE

1 - Indicazioni circa eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, se non gia' adeguatamente commentati, che possano incidere in misura rilevante sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'emittente.

2 - Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso, ed in particolare:

a - indicazione delle tendenze piu' significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;

b - indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi, dei prezzi di vendita;

c - evoluzione della struttura finanziaria.

3 - Se l'emittente e' holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere fornite per il gruppo e per i singoli sub settori omogenei di attivita

SEZIONE SECONDA - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI E L'AMMISSIONE.

VIII - <u>INFORMAZIONI RIGUARDANTI I TITOLI OGGETTO DELL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE.</u>

1 - Indicazione del fatto che i titoli oggetto della domanda sono gia' diffusi presso il pubblico, ovvero vengono diffusi mediante offerta in borsa.

2 - Denominazione esatta e natura dei titoli.

3 - Numero dei titoli e valore dei tagli.

4 - Moneta del prestito (se il prestito e' espresso in unita' di conto convenzionale, va riportato il suo statuto contrattuale), ed eventuale opzione di cambio.

5 - Valore nominale del prestito (se tale importo non e' stabilito, cio va indicato).

6 - Prezzo di emissione e di rimborso.

7 - Tasso di interesse nominale (se sono previsti piu' tassi di interesse, indicazione delle condizioni di modifica). Qualora sia prevista la variabilita' del tasso di interesse, indicazione dei parametri e dei valori di riferimento (riportando, ove necessario, un esempio di calcolo degli interessi periodici).

8 - Indicazione del tasso di rendimento effettivo ed indicazione sommaria delle modalita' di calcolo di tale rendimento.

9 - Scadenza, modalita' e termini di liquidazione e pagamento degli interessi.

10 - Descrizione dei diritti e dei vantaggi di qualsiasi natura connessi ai titoli, con indicazione delle modalita', dei termini e delle condizioni di concessione di tali vantaggi e relative modalita' di calcolo.

11 - Durata del prestito ed eventuali scadenze intermedie;

12 - Decorrenza del godimento.

13 - Modalita' di ammortamento del prestito e relative procedure di rimborso.

14 - Legislazione in osservanza della quale i titoli sono stati o saranno emessi e fori competenti in caso di controversia.

15 - Eventuali clausole di postergazione dei diritti inerenti le obbligazioni da ammettere alla quotazione rispetto ad altri debiti dell'emittente gia' contratti o futuri.

16 - Indicazione della natura e dell'estenzione delle garanzie ed impegni assunti per garantire il buon esito del prestito (rimborso delle obbligazioni e degli interessi), nonche indicazione dei luoghi nei quali il pubblico puo' accedere ai testi dei contratti relativi a tali garanzie ed impegni.

17 - Termine di prescrizione degli interessi e degli altri diritti connessi con indicazione di chi trae vantaggio da tale prescrizione.

18 - Regime fiscale.

19 - Indicazione del regime di circolazione.

20 - Eventuali restrizioni imposte alla libera negoziabilita delle obbligazioni dalle condizioni di emissione.

21 - Nome, qualifica (o denominazione) e sede del rappresentante degli obbligazionisti, indicando le principali norme che regolano tale rappresentanza con particolare riferimento a quelle relative alle modalita di sostituzione del rappresentante.
Indicazione dei luoghi nei quali il pubblico puo' accedere ai documenti che disciplinano tale rappresentanza.

22 - Indicazioni relative al classamento ed alla diffusione territoriale dei titoli oggetto dell'ammissione alla quotazione.

23 - Se titoli oggetto dell'ammissione alla quotazione sono gia' trattati su altri mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed aperti, indicazione dei mercati in questione e dell'andamento di tali titoli determinato in relazione ai prezzi fatti registrare nell'ultimo semestre.

24 - Indicazione dell'esistenza di altre categorie di titoli dell'emittente quotati o negoziati su mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed aperti, e dell'andamento di tali titoli determinato in relazione ai prezzi fatti registrare nell'ultimo semestre.

IX - INFORMAZIONI RELATIVE AD OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO I TITOLI PER I QUALI SI RICHIEDE L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE.

1 - Ammontare totale dell'emissione o del collocamento e numero dei titoli che sono stati emessi e/o sono stati o saranno collocati.

2 - Delibere, approvazioni ed autorizzazioni in virtù delle quali i titoli sono stati o saranno emessi e/o collocati.

3 - Destinatari dell'offerta.

4 - Quantitativi minimi prenotabili, multipli e quantitativi massimi. Per le assegnazioni superiori ai quantitativi massimi, indicazione dei soggetti abilitati ad effettuarne la richiesta, nonche' della percentuale massima di assegnazione.

5 - Prezzo di sottoscrizione o di cessione ed ammontare delle spese messe esplicitamente a carico del sottoscrittore o dell'acquirente.

6 - Periodo di apertura della sottoscrizione o del collocamento dei titoli, indicazione della possibilita' di chiusura anticipata del periodo di sottoscrizione e degli organismi finanziari incaricati di raccogliere le sottoscrizioni del pubblico.

7 - Criteri di riparto.

8 - Modalita' e termini di pagamento del prezzo.

9 - Modalita' e termini di comunicazione ai richiedenti di avvenuta assegnazione dei titoli.

10 - Modalita' e termini di consegna dei titoli (eventuale creazione dei certificati provvisori), ovvero indicazione che i titoli saranno messi a disposizione mediante il deposito presso la Monte Titoli.

11 - Se l'emissione o il collocamento sono o saranno fatti sui mercati di piu' Stati e se una parte e' o e' stata riservata ad alcuni di essi, indicazione di tali parti.

12 - Indicazione dei soggetti che hanno assunto o assumeranno a fermo l'emissione, ne garantiscono o ne garantiranno il buon esito. Se l'assunzione a fermo, o la garanzia, non riguardano la totalita' dell'emissione, si dovra' indicare la quota non coperta e la sorte dei titoli non collocati.

13 - Indicazione delle modalita' e dei termini relativi agli eventuali accordi di riacquisto dei titoli oggetto dell'offerta.

14 - Indicazione o stima dell'ammontare complessivo e/o dell'ammontare unitario delle spese relative all'operazione di emissione, specificando le remunerazioni totali degli intermediari finanziari, ivi compresa la commissione o la provvigione di assunzione a fermo, la commissione di garanzia, la commissione di collocamento o di sportello.

15 - Ammontare netto, per l'emittente, del ricavato dall'emissione e sua destinazione prevista.

16 - Se in prossimita' del periodo di sottoscrizione o di offerta dei titoli che sono oggetto di ammissione alla quotazione, vengono sottoscritti o collocati privatamente titoli della stessa categoria o vengono creati titoli di altre categorie in vista del loro collocamento, si devono indicare la natura di tali operazioni, nonche' il numero e le caratteristiche dei titoli cui esse si riferiscono.

X - INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE.

1 - Borse presso le quali e' o sara' chiesta l'ammissione alla quotazione.

2 - Organismi finanziari che, all'atto dell'ammissione alla quotazione dei titoli svolgono il servizio titoli per l'emittente sul territorio dello Stato.

3 - Data dalla quale i titoli saranno quotati, se nota.

XI - APPENDICI

1 - Bilancio dell'ultimo esercizio.

2 - Relazione di certificazione relativa al bilancio di cui al punto 1.

3 - Relazione degli organi interni o esterni di controllo, diversi dalle societa' di revisione, dei conti annuali relative al bilancio di cui al punto 1.

4 - Relazione degli amministratori relativa al bilancio dell'ultimo esercizio.

5 - Se l'emittente e' la holding di un gruppo, ha redatto il bilancio consolidato relativo all'ultimo esercizio e lo ha fatto certificare, relazione di certificazione relativa a tale bilancio.

6 - Statuto sociale.

7 - Regolamento del prestito obbligazionario.

XII - INFORMAZIONI RELATIVE AI RESPONSABILI DEL PROSPETTO

1 - Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilita' dei dati e delle notizie contenuti nel prospetto o eventualmente di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicazione delle parti in questione.

2 - Dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente, redatto secondo il modello di seguito riportato, che, per quanto a loro conoscenza e limitatamente alle parti del prospetto di cui si assumono la responsabilita', i dati in esso contenuti rispondono alla realta' e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

Il presente prospetto informativo e' conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'archivio prospetti della CONSOB in data ..... al N. .... e contiene tutte le informazioni necessarie a valutare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati e le prospettive dell'emittente, nonche' i diritti connessi con i titoli (azioni, obbligazioni, ecc.) ammessi alla quotazione ufficiale presso la/le Borsa/e Valori di .... con delibera n. .... del ...

La responsabilita' della completezza e veridicita' dei dati e delle notizie contenuti nel prospetto informativo appartiene ai redattori dello stesso per le parti di rispettiva pertinenza. Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume altresi' la responsabilita' in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.

(ALLEGATO D)

SCHEMA 4

SEZIONE PRIMA - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE LE OBBLIGAZIONI.

I - INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE LE OBBLIGAZIONI OGGETTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE

1 - Denominazione e forma giuridica dell'emittente.

2 - Sede sociale e sede amministrativa principale (se quest'ultima e' diversa dalla sede sociale).

3 - Estremi dell'atto costitutivo.

4 - Durata dell'emittente.

5 - Legislazione in base alla quale l'emittente opera.

6 - Estremi di iscrizione nel registro delle imprese e/o negli altri registri aventi rilevanza per legge.

7 - Indicazione dell'oggetto sociale e riferimento all'articolo dello statuto in cui esso e' descritto.

8 - Indicazione della data di chiusura dell'esercizio sociale.

9 - Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i documenti che l'emittente nel prospetto dichiara di mettere a disposizione del pubblico.

II - STORIA DELLA SOCIETA EMITTENTE LE OBBLIGAZIONI

Illustrazione sintetica della storia dell'emittente: principali vicende della societa', con particolare riguardo agli avvenimenti piu' recenti ed alle eventuali modifiche rilevanti nell'azionariato di controllo che siano intervenute nel corso dell'ultimo triennio.

III - INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE LE OBBLIGAZIONI

1 - Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero, categorie e valore nominale o parita' contabile) delle azioni che lo rappresentano, con indicazione per ogni categoria di titoli emessi delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili).

   Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale (o della parita contabile) e della natura delle azioni non interamente liberate, suddivise, se del caso, in base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.

2 - Evoluzione del capitale sociale negli ultimi cinque anni.

3 - Indicazione dell'eventuale esistenza di discipline particolari di legge o di statuto concernente l'acquisto e/o il trasferimento delle azioni della societa' emittente le obbligazioni.

4 - Indicazione dell'eventuale esistenza di capitale deliberato ma non sottoscritto o di impegni per l'aumento del capitale (es. aumento di capitale da eseguire,aumento al servizio di un prestito obbligazionario convertibile, ecc.) ovvero di una delega agli amministratori attributiva del potere di deliberare aumenti del capitale, fornendo in particolare:

   - l'ammontare di detto capitale e termini di sottoscrizione delle azioni o di scadenza dell'impegno o della delega;

   - le categorie di titolari di diritti alla sottoscrizione di tale capitale;

   - le condizioni e le modalita' di emissione delle azioni corrispondenti a detto capitale.

5 - Indicazione dell'esistenza di quote non rappresentative del capitale con precisazione del loro numero e delle loro caratteristiche principali.

6 - Partecipazione dei dipendenti al capitale o agli utili, indicando l'eventuale fonte contrattuale o statutaria da cui tali diritti derivano.

7 - Condizioni previste dallo Statuto per la modifica del capitale e dei diritti delle diverse categorie di azioni, qualora siano piu' restrittive delle disposizioni di legge.

8 - Indicazione del numero, del valore di carico in bilancio e del valore nominale (odella parita' contabile) delle azioni proprie acquisite e detenute in portafoglio direttamente o indirettamente, anche attraverso societa' fiduciarie o per interposta persona.

9 - Indicazione di eventuali autorizzazioni dell'assemblea all'acquisto di azioni proprie fornendo in particolare:

- il residuo numero delle azioni da acquistare;

- la durata residua per la quale l'autorizzazione e accordata;

  il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo stabiliti per l'acquisto.

10 - Indicazione dell'eventuale esistenza, o della mancata conoscenza da parte della societa', di pattuizioni o accordi tra azionisti in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni ed al trasferimento delle stesse, comunemente definiti come sindacati di voto o di blocco.

11 - Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note all'emittente, che direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sull'emittente stessa ed indicazione della frazione di capitale detenuta che da' diritto di voto.

Per controllo congiunto si intende il controllo esercitato da piu' societa', enti o persone che hanno concluso fra loro un accordo che puo' indurle ad adottare una politica comune nei confronti dell emittente.

12 - Indicazione degli azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della societa', detengono una percentuale del capitale superiore al 2% .

13 - Evoluzione dei dividendi per azione, degli utili derivanti da attivita' ordinarie per azione, degli utili netti per azione e del cash-flow per azione con riferimento agli ultimi 5 anni, opportunamente rettificati per tener conto delle variazioni del capitale sociale del numero e del valore nominale delle azioni con indicazione della formula di rettifica adottata.

IV - INFORMAZIONI SUI PRESTITI OBBLIGAZIONARI EMESSI O DA EMETTERE AI SENSI DELL'ART.2420 TER RELATIVI ALL'EMITTENTE LE OBBLIGAZIONI

1 - Caratteristiche delle obbligazioni emesse, anche con riferimento alle modalita' e condizioni di conversione di acquisto o di sottoscrizione dei titoli di compendio.

2 - Debito residuo e piano di rimborso dei prestiti obbligazionari emessi.

3 - Indicazione dell'eventuale esistenza di una delega agli amministratori attributiva del potere di deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari, precisando l'ammontare massimo delle obbligazioni da emettere e la scadenza della delega, distintamente per le obbligazioni e per le obbligazioni convertibili o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di titoli.

V - INFORMAZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI SOCIALI DELL'EMITTENTE LE OBBLIGAZIONI

1 - Consiglio di Amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, della domicilio del luogo e della data di nascita, nonche' dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo.

2 - Collegio Sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza con indicazione per ciascuno dei membri, della carica, del nome, della domicilio, del luogo e della data di nascita.

3 - Se l'emittente e' una societa' fondata da meno di cinque anni, indicazione per i soci fondatori del nome, della domicilio, del luogo e della data di nascita.

4 - Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

5 - Direttori Generali: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

6 - Principali attivita' svolte dai componenti il Consiglio di Amministrazione, dai membri del Collegio Sindacale e dai soci fondatori, dai soci accomandatari e dai diriettori generali al di fuori della societa', allorche' siano significative.

7 - Emolumenti e vantaggi in natura per l'ultimo esercizio chiuso, versati a qualsiasi titolo dall'emittente, dalle societa' direttamente o indirettamente controllate, dalle societa' che direttamente o indirettamente la controllano, dalle societa' direttamente o indirettamente controllate da quelle che controllano l'emittente stessa, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Collegio Sindacale ed ai Direttori Generali (globalizzando tali importi per ciascuna categoria di organi, ma distinguendo gli emolumenti e vantaggi in natura versati dalla societa'emittente da quelli versati dalle altre societa' suddette).

8 Numero e categorie di azioni dell'emittente detenute direttamente o per il tramite di societa' fiduciarie, ovvero per interposta persona, dai membri del Consiglio di Amministrazione, da quelli del Collegio Sindacale, dai Direttori Generali, dai loro coniugi non separati legalmente o dai figli minori ed eventuali opzioni conferite a tali soggetti sulle azioni dell'emittente stessa.

9 - Informazioni sulla natura e l'entita' degli interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione, di quelli del Collegio Sindacale e dei Direttori Generali in operazioni straordinarie per il loro carattere o per le loro condizioni, effettuate dall'emittente durante l'ultimo esercizio e quello in corso, come ad esempio acquisti al di fuori dell'attivita' normale, acquisto o cessione di elementi delle immobilizzazioni, ecc.. Se tali operazioni straordinarie sono state stipulate nel corso di precedenti esercizi, ma non sono ancora concluse, informazioni anche su tali operazioni.

10 - Indicazione dei prestiti ancora in corso concessi dall'emittente, dalla societa' controllante o da societa' controllate ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale ed ai Direttori Generali, nonche' delle garanzie costituite dalle predette societa' a favore di tali soggetti.

VI - CONTROLLO ESTERNO SUI CONTI DELL'EMITTENTE LE OBBLIGAZIONI

1 - Societa' di revisione.

2 - Data di conferimento dell'incarico.

3 - Organo deliberante.

4 - Durata del conferimento.

5 - Costo.

6 - Indicazione dell'eventuale certificazione dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, specificando la societa' di revisione che ha rilasciato tale certificazione.

7 - Se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato e lo ha fatto certificare, le informazioni di cui ai punti da 1 a 6 dovranno essere riportate anche per il bilancio consolidato.

8 - Eventuale organo esterno (diverso dalla societa' di -revisione) che ha verificato i conti annuali negli ultimi tre esercizi, con indicazione del nome, della qualifica e del domicilio.

9 - Qualora fossero riportate nel prospetto informazioni o dati diversi dai bilanci annuali, verificati dalla societa' di revisone o dall'eventuale organo esterno o interno di controllo, indicazione di tali parti del prospetto.

VII - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' DELL'EMITTENTE LE OBBLIGAZIONI

1 - Descrizione dei principali settori e mercati di attivita' dell'emittente, con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati, con particolare riguardo ai nuovi prodotti o servizi e/o ai nuovi settori e mercati di attivita'

2 - Organizzazione aziendale dell'emittente, con particolare riferimento alla struttura di produzione, di ricerca, commerciale e finanziaria (con eventuale organigramma).

3 - Descrizione, ubicazione e destinazione dei principali beni che compongono il patrimonio immobiliare, con separata indicazione dei principali stabilimenti dell'emittente (si intende per principali stabilimenti quelli che contribuiscono per piu' del 10% al volume di affari od alla produzione).

4 - Descrizione e destinazione degli eventuali beni in uso (es. locazione o leasing), se rilevanti per l'attivita' dell'emittente.

5 - Descrizione dei principali beni che compongono il patrimonio mobiliare, indicando per le partecipazioni il valore attribuito in bilancio, e la percentuale di possesso.

6 - Informazioni circa l'eventuale dipendenza da brevetti, licenze, contratti industriali, commerciali o finanziari o da procedimenti di fabbricazione, se rilevanti per l'attivita' dell'emittente.

7 - Per le societa' che hanno beni gratuitamente devolvibili indicazione della durata, della scadenza e delle condizioni delle concessioni.

8 - Per societa' esercenti attivita' mineraria, di estrazione di idrocarburi, di sfruttamento di cave e miniere o altre attivita' analoghe: descrizione dei giacimenti; stime delle riserve economicamente sfruttabili e durata probabile dello sfruttamento; indicazioni circa la durata e le principali condizioni delle concessioni di sfruttamento nonche' delle condizioni economiche del loro sfruttamento; indicazione dello stato di avanzamento dei lavori relativi all'inizio dello sfruttamento.

9 - Ripartizione dell'importo netto del volume d'affari realizzato negli ultimi 3 esercizi secondo categorie di attivita' e secondo i mercati geografici, qualora, in base all'organizzazione di vendita dei prodotti e di prestazione dei servizi, tali categorie e mercati presentino tra loro delle differenze rilevanti.

10 - Posizione di mercato della societa' (espressa per categorie omogenee di prodotti e/o servizi).

11 - Sintesi dei principali fattori (gestionali, extragestionali, congiunturali, sociali, tecnici, straordinari, ecc.) che hanno influito sulle informazioni fornite ai punti da 1 a 10

12 - Personale:

a - numero dei dipendenti negli ultimi tre esercizi, ripartiti secondo le principali categorie;
b - ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (numero persone e periodi).

13 - Indicazioni relative alla politica di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi e processi seguita negli ultimi tre esercizi e relativi programmi (purche' basate su elementi concreti).

14 - Investimenti:

a - finalita' ammontare e forme di finanziamento dei principali investimenti effettuati negli ultimi tre esercizi e nei mesi gia' trascorsi dell'esercizio in corso (compresi gli interessi in altre imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc.);

b - principali investimenti in corso di attuazione, ripartizione del volume di tali investimenti in base alla loro ubicazione (in Italia o all'estero) e forme di finanziamento;

c - finalita', ammontare, forme di finanziamento e periodo previsto di realizzazione dei principali investimenti futuri che siano gia' stati oggetto di un impegno definitivo da parte degli organi direttivi.

15 - Indicazione di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale che possa avere, o abbia avuto di recente, effetti importanti sull'attivita' dell'emittente.

16 - Indicazione di eventuali interruzioni di attivita' dell'emittente che possano avere, o abbiano avuto di recente, importanti effetti sulla sua situazione economico finanziaria.

17 - Posizione fiscale:

a - ultimo esercizio definito;

b - valutazione dell'eventuale contenzioso in essere alla data di compilazione del bilancio di esercizio;

c - ammontare delle perdite riportabili a nuovo ai fini fiscali, ripartendo l'importo per ciascun anno di formazione;

d - indicazione delle eventuali esenzioni o riduzioni d'imposta di cui la societa fruisca o abbia goduto nell'ultimo triennio.

18 - Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione sommaria del gruppo e del ruolo che essa ricopre in tale ambito.

19 - Se l'emittente e' la holding di un gruppo di imprese:

a - descrizione sommaria del gruppo stesso e della sua struttura (anche attraverso una sua rappresentazione grafica), indicando la ragione sociale, le sedi ed il capitale sociale delle imprese partecipate, nonche' la percentuale di capitale con diritto di voto posseduta;

b - evoluzione del gruppo, con particolare riferimento alle principali operazioni di acquisizione, fusione e scorporo effettuate nell'ultimo triennio;

c - indicazioni delle linee strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le imprese del gruppo.

20 - Se l'emittente e' la holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai punti da 1 a 17 dovranno essere fornite anche per il gruppo e per i singoli sub settori omogenei di attivita'.

VIII - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE LE OBBLIGAZIONI

1 - Bilanci riclassificati secondo i criteri dell'analisi finanziaria (Stato Patrimoniale e conto Profitti e Perdite) degli ultimi 3 esercizi presentati sotto forma di tabella comparativa.

Al momento della domanda non devono essere trascorsi piu' di diciotto mesi dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferiscono gli ultimi conti annuali pubblicati.

2 - Rendiconti finanziari relativi agli ultimi 3 esercizi presentati sotto forma di tabella comparativa.

3 - Prospetti delle variazioni nelle voci del patrimonio netto relativi agli ultimi 3 esercizi.

4 - Note esplicative ai documenti di cui ai punti da 1 a 3 con particolare riguardo all'evoluzione economico-patrimoniale e finanziaria ed ai principi contabili adottati.

5 - Qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre nove mesi, situazione patrimoniale e conto economico infra-annuali dell'emittente, riclassificati e corredati di note esplicative, relativi almeno ai sei mesi successivi all'ultimo esercizio chiuso, laddove possibile confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Se tale situazione provvisoria e' stata verificata e/o certificata cio' dovra' essere indicato.

6 - Se l'emittente e' l'holding di un gruppo di imprese dovranno essere forniti:

a - i documenti di cui ai punti da 1 a 3 riferiti ai conti consolidati di gruppo;

b - i prospetti di raccordo tra l'utile ed il patrimonio netto della capogruppo con l'utile ed il patrimonio netto consolidato degli ultimi 3 esercizi;

c - le note esplicative di cui al punto 4 relative ai documenti di cui al precedente punto a), contenenti anche i principi di consolidamento adottati e l'area di consolidamento (denominazione e sede). Inoltre, se i conti annuali sono consolidati integralmente, per ciascuna delle imprese rientranti nell'area di consolidamento dovrà essere indicata la quota degli interessi dell'insieme dei terzi, ovvero qualora il consolidamento sia stato effettuato su base proporzionale, la quota del consolidamento calcolato in base a tali interessi;

d - i documenti di cui al punto 5 relativi al gruppo.

7 - Se l'emittente e' la holding di un gruppo di imprese e non redige i conti annuali consolidati devono essere fornite significative e dettagliate informazioni complementari relative alla situazione consolidata del gruppo ed ai rapporti economici patrimoniali e finanziari con le societa' del gruppo

8 - Se i conti annuali non consolidati o consolidati non sono conformi alle disposizioni delle direttive del Consiglio delle Comunita' Europee concernenti i bilanci delle societa' e se tali documenti non danno un'immagine fedele della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente, dovranno essere fornite informazioni piu' dettegliate e/o complementari.

9 - Indicazione alla data piu' recente possibile dei seguenti dati:

- importo globale dei prestiti obbligazionari ancora da rimborsare, facendo una distinzione fra i prestiti garantiti e i prestiti non garantiti;

- importo globale di tutti gli altri prestiti e debiti, facendo una distinzione fra prestiti e debiti garantiti e prestiti e debiti non garantiti;

- importo globale degli impegni soggetti a condizioni.

10- Informazioni riguardanti singolarmente le imprese in cui l'emittente partecipa in misura tale da avere un incidenza notevole sulla valutazione del patrimonio, della situazione finanziaria e dei risultati economici dell'emittente stessa.

In ogni caso, dovranno essere fornite le informazioni relative alle imprese nelle quali l'emittente detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione, qualora l'incidenza di tale partecipazione rappresenti almeno il 10% del patrimonio netto dell'emittente, o contribuisca per almeno il 10% al risultato economico della stessa, oppure, nel caso di un gruppo, allorche' il valore contabile di questa partecipazione rappresenti almeno il 10% del patrimonio netto consolidato, o contribuisca per almeno il 10% al risultato economico consolidato del gruppo.

In particolare, le sopra richiste informazioni dovranno essere le seguenti:

a - denominazione e sede sociale dell'impresa;

b - settore di attivita';

c - capitale sottoscritto;

d - frazione di capitale detenuta;

e - riserve;

f - importo netto del volume d'affari;

g - risultato economico proveniente dalle attivita' ordinarie dopo la tassazione e risultato economico netto dell'ultimo esercizio;

h - valore al quale l'emittente contabilizza le azioni o quote eventualmente detenute;

i - importo ancora da versare relativamente a dette azioni o quote;

l - ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio sulle azioni o quote detenute;

m - importo dei crediti e dei debiti dell'emittente nei confronti dell'impresa partecipata;

n - indicazione dell'eventuale certificazione del bilancio.

Tali informazioni possono essere omesse qualora l'emittente provi che la partecipazione riveste solo carattere provvisorio.

Possono altresi' essere omesse le informazioni previste alle lettere da e) a g) qualora l'impresa in cui la partecipazione e' detenuta non pubblichi i propri conti annuali.

10 - Informazioni riguardanti singolarmente le imprese non contemplate al punto 8 nelle quali l'emittente detiene almeno il 10% del capitale:

a - denominazione e sede sociale dell'impresa;

b - frazione di capitale posseduta.

Tali informazioni possono essere omesse se la loro importanza e' trascurabile.

IX - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE LE OBBLIGAZIONI

1 - Indicazioni circa eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, se non gia' adeguatamente commentati, che possano incidere in misura rilevante sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'emittente.

2 - Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso, ed in particolare:

a - indicazione delle tendenze piu' significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;

b - indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi, dei prezzi di vendita;

c - evoluzione della struttura finanziaria.

3 - Se l'emittente e' holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere fornite per il gruppo e per i singoli sub settori omogenei di attivita'

SEZIONE SECONDA - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE LE AZIONI

X - INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE LE AZIONI DA OFFRIRE IN CONVERSIONE O IN COMPENDIO

1 - Denominazione e forma giuridica dell'emittente.

2 - Sede sociale, sede amministrativa principale (se quest'ultima e' diversa dalla sede sociale).

3 - Estremi dell'atto costitutivo.

4 - Durata dell'emittente.

5 - Legislazione in base alla quale l'emittente opera.

6 - Estremi di iscrizione nel registro delle imprese e/o negli altri registri aventi rilevanza per legge.

7 - Indicazione dell'oggetto sociale e riferimento all'articolo dello statuto in cui esso e' descritto.

8 - Indicazione della data di chiusura dell'esercizio sociale.

9 - Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i documenti che l'emittente nel prospetto dichiara di mettere a disposizione del pubblico.

XI - STORIA DELLA SOCIETA' EMITTENTE LE AZIONI DA OFFRIRE IN CONVERSIONE O IN COMPENDIO

Illustrazione sintetica della storia dell'emittente: principali vicende della societa', con particolare riguardo agli avvenimenti piu' recenti ed alle eventuali modifiche rilevanti nell'azionariato di controllo che siano intervenute nel corso dell'ultimo triennio.

XII - INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE LE AZIONI DA OFFRIRE IN CONVERSIONE O IN COMPENDIO

1 - Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero, categorie e valore nominale (o parita' contabile) delle azioni che lo rappresentano, con indicazione per ogni categoria di titoli emessi delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili).

Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura delle azioni non interamente liberate, suddivise, se del caso, in base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.

2 - Evoluzione del capitale sociale negli ultimi cinque anni.

3 - Indicazione dell'eventuale esistenza di discipline particolari di legge o di statuto concernenti l'acquisto e/o il trasferimento delle azioni da offrire in conversione o in compendio ovvero di altre categorie di azioni dello stesso emittente.

4 - Indicazione dell'eventuale esistenza di capitale deliberato ma non sottoscritto o di impegni per l'aumento di capitale (es. aumento di capitale da eseguire, aumento al servizio di un prestito obbligazionario convertibile ecc.) ovvero di una delega agli amministratori attributiva del potere di deliberare aumenti del capitale, fornendo in particolare:

- l'ammontare di detto capitale e termini di sottoscrizione delle azioni o di scadenza dell'impegno o della delega;

- le categorie di titolari di diritti alla sottoscrizione di tale capitale;

- le condizioni e le modalita' di emissione delle azioni corrispondenti a detto capitale.

5 - Indicazione dell'esistenza di quote non rappresentative del capitale con precisazione del loro numero e delle loro caratteristiche principali.

6 - Partecipazione dei dipendenti al capitale o agli utili, indicando l'eventuale fonte contrattuale o statutaria da cui tali diritti derivano.

7 - Condizioni previste dallo Statuto per la modifica del capitale e dei diritti delle diverse categorie di azioni, qualora siano piu' restrittive delle disposizioni di legge.

8 - Indicazione del numero, del valore di carico in bilancio e del valore nominale (o della parita' contabile) delle azioni proprie acquisite e detenute in portafoglio direttamente o indirettamente, anche attraverso societa' fiduciarie o per interposta persona.

9 - Indicazione di eventuali autorizzazioni dell'assemblea all'acquisto di azioni proprie fornendo in particolare:

- il residuo numero delle azioni da acquistare;

- la durata residua per la quale l'autorizzazione e' accordata;

- il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo stabiliti per l'acquisto.

10 - Indicazione dell'eventuale esistenza, o della mancata conoscenza da parte della societa', di pattuizioni o accordi tra azionisti in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni ed al trasferimento delle stesse, comunemente definiti come sindacati di voto o di blocco.

11 - Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note all'emittente, che direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sull'emittente stessa ed indicazione della frazione di capitale detenuta che da' diritto di voto.

Per controllo congiunto si intende il controllo esercitato da piu' societa', enti o persone che hanno concluso fra loro un accordo che puo' indurle ad adottare una politica comune nei confronti dell emittente

12 - Indicazione degli azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della societa', detengono una percentuale del capitale superiore al 2%

13 - Evoluzione dei dividendi per azione, degli utili derivanti da attivita' ordinarie per azione, degli utili per azione e del cash-flow per azione con riferimento agli ultimi 5 anni, opportunamente rettificati per tener conto delle variazioni del capitale sociale, del numero e del valore nominale delle azioni, con indicazione della formula di rettifica adottata.

XIII - INFORMAZIONI SUI PRESTITI OBBLIGAZIONARI EMESSI O DA EMETTERE AI SENSI DELL'ART. 2420 TER RELATIVI ALL'EMITTENTE LE AZIONI DA OFFRIRE IN CONVERSIONE O IN COMPENDIO

1 - Caratteristiche delle obbligazioni emesse, anche con riferimento alle modalita' e condizioni di conversione, di acquisto o di sottoscrizione dei titoli di compendio (nel caso di obbligazioni convertibili, con buoni di acquisto o di sottoscrizione dei titoli).

2 - Debito residuo e piano di rimborso dei prestiti obbligazionari emessi.

3 - Indicazione dell'eventuale esistenza di una delega agli amministratori attributiva del potere di deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari, precisando l'ammontare massimo delle obbligazioni da emettere e la scadenza della delega, distintamente per le obbligazioni e per le obbligazioni convertibili o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di titoli.

XIV - INFORMAZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI SOCIALI DELL'EMITTENTE LE AZIONI DA OFFRIRE IN CONVERSIONE O IN COMPENDIO

1 - Consiglio di Amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, della domicilio, del luogo e della data di nascita, nonche' dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo.

2 Collegio Sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, della domicilio, del luogo e della data di nascita.

3 - Se l'emittente e' una societa' fondata da meno di cinque anni indicazione per i soci fondatori del nome, della domicilio, del luogo e della data di nascita.

4 - Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

4 - Direttori Generali: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

6 - Principali attivita' svolte dai componenti il Consiglio di Amministrazione, dai membri del Collegio Sindacale, dai soci fondatori, dai soci accomandatari e dai direttori generali al di fuori della societa', allorche' siano significative.

7 - Emolumenti e vantaggi in natura per l'ultimo esercizio chiuso, versati a qualsiasi titolo dall'emittente, dalle societa direttamente o indirettamente controllate, dalle societa che direttamente o indirettamente la controllano, dalle societa' direttamente o indirettamente controllate da quelle che controllano l'emittente stessa, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Collegio Sindacale ed ai Direttori Generali (globalizzando tali importi per ciascuna categoria di organi, ma distinguendo gli emolumenti e vantaggi in natura versati dalla societa' emittente da quelli versati dalle altre societa' suddette).

8 - Numero e categorie di azioni dell'emittente detenute direttamente o per il tramite di societa' fiduciarie, ovvero per interposta persona, dai membri del Consiglio di Amministrazione, da quelli del Collegio Sindacale, dai Direttori Generali, dai loro coniugi non separati legalmente o dai figli minori ed eventuali opzioni conferite a tali soggetti sulle azioni dell'emittente stessa.

9 - Informazioni sulla natura e l'entita' degli interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione, di quelli del Collegio Sindacale e dei Direttori Generali in operazioni straordinarie per il loro carattere o per le loro condizioni, effettuate dall'emittente durante l'ultimo esercizio e quello in corso, come ad esempio acquisti al di fuori dell'attivita' normale, acquisto o cessione di elementi delle immobilizzazioni, ecc.. Se tali operazioni straordinarie sono state stipulate nel corso di precedenti esercizi, ma non sono ancora concluse, informazioni anche su tali operazioni.

10 - Indicazione dei prestiti ancora in corso concessi dall'emittente, dalla societa' controllante o da societa' controllate ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale ed ai Direttori Generali nei confronti dell'emittente, nonche' delle garanzie costituite dalle predette societa' a favore di tali soggetti.

XV - CONTROLLO ESTERNO SUI CONTI DELL'EMITTENTE LE AZIONI DA OFFRIRE IN CONVERSIONE O IN COMPENDIO

1 - Societa' di revisione.

2 - Data di conferimento dell'incarico.

3 - Organo deliberante.

4 - Durata del conferimento.

5 - Costo.

6 - Indicazione dell'eventuale certificazione dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, specificando la societa' di revisione che ha rilasciato tale certificazione.

7 - Se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato e lo ha fatto certificare, le informazioni di cui ai punti da 1 a 6 dovranno essere riportate anche per il bilancio consolidato.

8 - Eventuale organo esterno (diverso dalla societa' di revisione) che ha verificato i conti annuali negli ultimi tre esercizi, con indicazione del nome, della qualifica e del domicilio.

9 - Qualora fossero riportati nel prospetto informazioni o dati, diversi dai bilanci annuali, verificati dalla societa' di revisione o dall'eventuale organo esterno o interni di controllo, indicazione di tali parti del prospetto.

XVI - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITA' DELL'EMITTENTE LE AZIONI DA OFFRIRE IN CONVERSIONE O IN COMPENDIO

1 - Descrizione del principali settori e mercati di attivita' dell'emittente, con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati, con particolare riguardo ai nuovi prodotti o servizi e/o ai nuovi settori e mercati di attivita'.

2 - Organizzazione aziendale dell'emittente con particolare riferimento alla struttura di produzione, di ricerca, commerciale e finanziaria (con eventuale organigramma).

3 - Descrizione, ubicazione e destinazione dei principali beni che compongono il patrimonio immobiliare, con separata indicazione dei principali stabilimenti dell'emittente (si intende per principali stabilimenti quelli che contribuiscono per piu' del 10% al volume di affari od alla produzione).

4 - Descrizione e destinazione degli eventuali beni in uso (es. locazione o leasing), se rilevanti per l'attivita' dell'emittente.

5 - Descrizione dei principali beni che compongono il patrimonio mobiliare, indicando per le partecipazioni il numero, il valore attribuito in bilancio e la percentuale di possesso.

6 - Informazioni circa l'eventuale dipendenza da brevetti, licenze, contratti industriali, commerciali o finanziari o da procedimenti di fabbricazione, se rilevanti per l'attivita' dell'emittente.

7 - Per le societa' che hanno beni gratuitamente devolvibili indicazione della durata, della scadenza e delle condizioni delle relative concessioni.

8 - Per societa' esercenti attivita' mineraria, di estrazione di idrocarburi, di sfruttamento di cave e miniere o altre attivita' analoghe: descrizione dei giacimenti; stime delle riserve economicamente sfruttabili e durata probabile dello sfruttamento; indicazioni circa la durata e le principali condizioni delle concessioni di sfruttamento nonche' delle condizioni economiche del loro sfruttamento; indicazione dello stato di avanzamento dei lavori relativi all'inizio dello sfruttamento.

9 - Ripartizione dell'importo netto del volume d'affari realizzato negli ultimi 3 esercizi secondo categorie di attivita' e secondo i mercati geografici, qualora, in base all'organizzazione di vendita dei prodotti e di prestazione dei servizi, tali categorie e mercati presentino tra loro delle differenze rilevanti.

10 - Posizione di mercato della societa' (espressa per categorie omogenee di prodotti e/o servizi).

11 - Sintesi dei principali fattori (gestionali, extragestionali, congiunturali, sociali, tecnici, straordinari, ecc.) che hanno influito sulle informazioni fornite ai punti da 1 a 10

12 - Personale:

a - numero dei dipendenti negli ultimi tre esercizi, ripartiti secondo le principali categorie;
b - ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (numero persone e periodi).

13 - Indicazioni relative alla politica di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi e processi seguita negli ultimi tre esercizi e relativi programmi (purche' basate su elementi concreti).

14 - Investimenti:

a - finalita' ammontare e forme di finanziamento dei principali investimenti effettuati negli ultimi tre esercizi e nei mesi gia' trascorsi dell'esercizio in corso (compresi gli interessi in altre imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc.);

b - principali investimenti in corso di attuazione, ripartizione del volume di tali investimenti in base alla loro ubicazione (in Italia o all'estero) e forme di finanziamento;

c - finalita', ammontare, forme di finanziamento e periodo previsto di realizzazione dei principali investimenti futuri che siano gia' stati oggetto di un impegno definitivo da parte degli organi direttivi.

15 - Indicazione di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale che possa avere, o abbia avuto di recente, effetti importanti sull'attivita' dell'emittente.

16 - Indicazione di eventuali interruzioni di attivita dell'emittente che possano avere, o abbiano avuto di recente, importanti effetti sulla sua situazione economico finanziaria.

17 - Posizione fiscale:

a - ultimo esercizio definito;

b - valutazione dell'eventuale contenzioso in essere alla data di compilazione del bilancio di esercizio;

c - ammontare delle perdite riportabili a nuovo ai fini fiscali, ripartendo l'importo per ciascun anno di formazione;

d - indicazione delle eventuali esenzioni o riduzioni d'imposta di cui la societa' fruisca o abbia goduto nell'ultimo triennio.

18 - Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione sommaria del gruppo e del ruolo che essa ricopre in tale ambito.

19 - Se l'emittente e' la holding di un gruppo di imprese:

a - descrizione sommaria del gruppo stesso e della sua struttura (anche attraverso una sua rappresentazione grafica), indicando la ragione sociale, le sedi ed il capitale sociale delle imprese partecipate, nonche' la percentuale di capitale con diritto di voto posseduta,

b - evoluzione del gruppo, con particolare riferimento alle principali operazioni di acquisizione, fusione e scorporo effettuate nell ultimo triennio;

c - indicazioni delle linee strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le imprese del gruppo.

20 - Se l'emittente e' la holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai punti da 1 a 17 dovranno essere fornite anche per il gruppo e per i singoli sub settori omogenei di attivita'.

XVII - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE LE AZIONI DA OFFRIRE IN CONVERSIONE O IN COMPENDIO

1 - Bilanci riclassificati secondo i criteri dell'analisi finanziaria (Stato Patrimoniale e conto Profitti e Perdite) degli ultimi 3 esercizi presentati sotto forma di tabella comparativa.

2 - Rendiconti finanziari relativi agli ultimi 3 esercizi presentati sotto forma di tabella comparativa.

3 - Prospetti delle variazioni nelle voci del patrimonio netto relativi agli ultimi 3 esercizi.

4 - Note esplicative ai documenti di cui ai punti da 1 a 3 con particolare riguardo all'evoluzione economico-patrimoniale e finanziaria ed ai principi contabili adottati.

5 - Qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre nove mesi, situazione patrimoniale e conto economico infra-annuali dell'emittente, riclassificati e corredati di note esplicative, laddove possibile confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Se tale situazione provvisoria e' stata verificata e/o certificata cio' dovra' essere indicato.

6 Se l'emittente e' l'holding di un gruppo di imprese dovranno essere forniti:

a - i documenti di cui ai punti da 1 a 3 riferiti ai conti consolidati di gruppo;

b - i prospetti di raccordo tra l'utile ed il patrimonio netto della capogruppo con l'utile ed il patrimonio netto consolidato degli ultimi 3 esercizi;

c - le note esplicative di cui al punto 4 relative ai documenti di cui al precedente punto a), contenenti anche i principi di consolidamento adottati e l'area di consolidamento (denominazione e sede). Inoltre, se i conti annuali sono consolidati integralmente, per ciascuna delle imprese rientranti nell'area di consolidamento dovrà essere indicata la quota degli interessi dell'insieme dei terzi, ovvero qualora il consolidamento sia stato effettuato su base proporzionale, la quota del consolidamento calcolato in base a tali interessi;

d - i documenti di cui al punto 5 relativi al gruppo.

7 - Se i conti annuali non consolidati o consolidati non sono conformi alle disposizioni delle direttive del Consiglio delle Comunita' Europee concernenti i bilanci delle societa' e se tali documenti non danno un'immagine fedele della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente, dovranno essere fornite informazioni piu' dettegliate e/o complementari.

8 - Informazioni riguardanti singolarmente le imprese in cui l'emittente partecipa in misura tale da avere un incidenza notevole sulla valutazione del patrimonio, della situazione finanziaria e dei risultati economici dell'emittente stessa.

In ogni caso, dovranno essere fornite le informazioni relative alle imprese nelle quali l'emittente detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione, qualora l'incidenza di tale partecipazione rappresenti almeno il 10% del patrimonio netto dell'emittente, o contribuisca per almeno il 10% al risultato economico della stessa, oppure, nel caso di un gruppo, allorche' il valore contabile di questa partecipazione rappresenti almeno il 10% del patrimonio netto consolidato, o contribuisca per almeno il 10% al risultato economico consolidato del gruppo.

In particolare, le sopra richieste informazioni dovranno essere le seguenti:

a - denominazione e sede sociale dell'impresa;

b - settore di attivita';

c - capitale sottoscritto;

d - frazione di capitale detenuta;

e - riserve;

f - importo netto del volume d'affari;

g - risultato economico proveniente dalle attivita' ordinarie dopo la tassazione e risultato economico netto dell'ultimo esercizio;

h - valore al quale l'emittente contabilizza le azioni o quote eventualmente detenute;

i - importo ancora da versare relativamente a dette azioni o quote;

l - ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio sulle azioni o quote detenute;

m - importo dei crediti e dei debiti dell'emittente nei confronti dell'impresa partecipata;

n - indicazione dell'eventuale certificazione del bilancio.

Tali informazioni possono essere omesse qualora l'emittente provi che la partecipazione riveste solo carattere provvisorio.

Possono altresi' essere omesse le informazioni previste alle lettere da e) a g) qualora l'impresa in cui la partecipazione e' detenuta non pubblichi i propri conti annuali.

9 - Informazioni riguardanti singolarmente le imprese non contemplate al punto 8 nelle quali l'emittente detiene almeno il 10% del capitale:

a - denominazione e sede sociale dell'impresa;

b - frazione di capitale posseduta.

Tali informazioni possono essere omesse se la loro importanza e' trascurabile.

XVIII - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE LE AZIONI DA OFFRIRE IN CONVERSIONE O IN COMPENDIO

1 - Indicazioni circa eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, se non gia' adeguatamente commentati, che possano incidere in misura rilevante sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'emittente.

2 - Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso, ed in particolare:

a - indicazione delle tendenze piu' significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;

b - indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi, dei prezzi di vendita;

c - evoluzione della struttura finanziaria.

3 - Se l'emittente e' holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere fornite per il gruppo e per i singoli sub settori omogenei di attivita'.

SEZIONE TERZA - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI, LE AZIONI DA OFFRIRE IN CONVERSIONE O IN COMPENDIO E L'AMMISSIONE A QUOTAZIONE

XIX - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI OGGETTO DELL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE.

1 - Indicazione del fatto che i titoli oggetto della domanda sono gia' diffusi presso il pubblico, ovvero vengono diffusi mediante offerta in borsa.

2 - Denominazione esatta e natura dei titoli.

3 - Numero dei titoli e valore dei tagli.

4 - Moneta del prestito (se il prestito e' espresso in unita' di conto convenzionale, va riportato il suo statuto contrattuale), ed eventuale opzione di cambio.

5 - Valore nominale del prestito (se tale importo non e' stabilito, cio' va indicato).

6 - Prezzo di emissione e di rimborso.

7 - Tasso di interesse nominale (se sono previsti piu' tassi di interesse, indicazione delle condizioni di modifica). Qualora sia prevista la variabilita' del tasso di interesse, indicazione dei parametri e dei valori di riferimento (riportando, ove necessario, un esempio di calcolo degli interessi periodici).

8 - Indicazione del tasso di rendimento effettivo ed indicazione sommaria delle modalita' di calcolo di tale rendimento.

9 - Scadenza, modalita' e termini di liquidazione e pagamento degli interessi.

10 - Durata del prestito ed eventuali scadenze intermedie.

11 - Rapporto di conversione, di sottoscrizione o di acquisto.

12 - Condizioni, termini e modalita' di esercizio della facolta' di conversione di sottoscrizione o di acquisto.

13 - Condizioni, termini e modalita' di eventuale modifica degli elementi di cui ai precedenti punti 11 e 12.

14 - Descrizione dei diritti e dei vantaggi di qualsiasi natura connessi ai titoli, con indicazione delle modalita', dei

XX - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE AZIONI DA OFFRIRE IN CONVERSIONE O IN COMPENDIO

1 - Indicazione del fatto che i titoli oggetto della domanda sono gia diffusi presso il pubblico, ovvero vengono diffusi mediante offerta in borsa.

2 - Descrizione dei titoli per i quali si richiede l'ammissione a quotazione, in particolare: numero, valore nominale (o parita' contabile), denominazione esatta o categoria, cedole annesse.

3 - Descrizione dei diritti connessi ai titoli, con particolare riferimento all'attribuzione del diritto di voto, al diritto alla ripartizione degli utili, alla partecipazione al residuo attivo in caso di liquidazione e a qualunque privilegio.

Termine di prescrizione dei dividendi o degli interessi ed indicazione di chi trae vantaggio da tale prescrizione.

4 - Legislazione in base alla quale i titoli sono stati o saranno emessi.

5 - Decorrenza del godimento.

6 - Regime fiscale.

7 - Regime di circolazione

8 - Indicazione del fatto che i titoli che verranno offerti in compendio sono gia' stati emessi o verranno emessi in occasione dell'esercizio della facolta' di conversione, o sottoscrizione.

9 - Qualora i titoli non siano stati ancora emessi, indicazione delle delibere, approvazioni ed autorizzazioni relative all'emissione.

10 - Qualora i titoli siano gia stati emessi, indicazione delle modalita' e dei termini della gestione dei titoli nel periodo antecedente all'esercizio della facolta' conversione o di acquisto.

11 - Se i titoli da offrire in conversione o in compendio sono gia' trattati su mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed aperti, indicazione dei mercati in questione e dell'andamento di tali titoli determinato in relazione ai prezzi fatti registrare nell'ultimo semestre.

12 - Indicazione dell'esistenza di altre categorie di titoli dell'emittente quotati o negoziati su mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed aperti e dell'andamento di tali titoli determinato in relazione ai prezzi fatti registrare nell'ultimo semestre.

13 - Nel caso di azioni emesse in occasione di un'operazione di fusione, di costituzione di una nuova societa', di scorporo di societa', di conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami d'impresa, di un'offerta pubblica di scambio o come corrispettivo di conferimenti in natura, indicazione del fatto che i documenti che indicano i termini e le condizioni di tali operazioni sono disponibili per il pubblico nei luoghi di cui al precedente punto I.9.

XXI - INFORMAZIONI RELATIVE A RECENTI OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO I TITOLI PER I QUALI SI RICHIEDE L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE.

1 - Ammontare totale dell'emissione o del collocamento e numero dei titoli che sono stati emessi e/o sono stati o saranno collocati.

2 - Delibere, approvazioni ed autorizzazioni in virtù delle quali i titoli sono stati o saranno emessi e/o collocati..

3 - Destinatari dell'offerta.

4 - Quantitativi minimi prenotabili, multipli e quantitativi massimi. Per le assegnazioni superiori ai quantitativi massimi, indicazione dei soggetti abilitati ad effettuarne la richiesta, nonche' della percentuale massima di assegnazione.

5 - Prezzo di sottoscrizione o di cessione ed ammontare delle spese messe esplicitamente a carico del sottoscrittore o dell'acquirente.

6 - Periodo di apertura della sottoscrizione o del collocamento dei titoli, indicazione della possibilita' di chiusura anticipata del periodo di sottoscrizione e degli organismi finanziari incaricati di raccogliere le sottoscrizioni del pubblico.

7 - Criteri di riparto.

8 - Modalita' e termini di pagamento del prezzo.

9 - Modalita' e termini di comunicazione ai richiedenti di avvenuta assegnazione dei titoli.

10 - Modalita' e termini di consegna dei titoli (eventuale creazione dei certificati provvisori), ovvero indicazione che i titoli saranno messi a disposizione mediante deposito presso la Monte Titoli.

11 - Se l'emissione o il collocamento sono o saranno fatti sui mercati di piu' Stati e se una parte e' o e' stata riservata ad alcuni di essi, indicazione di tali parti.

12 - Indicazione dei soggetti che hanno assunto o assumeranno a fermo l'emissione, ne garantiscono o ne garantiranno il buon esito. Se l'assunzione a fermo, o la garanzia, non riguardano la totalita' dell'emissione, si dovra' indicare la quota non coperta e la sorte dei titoli non collocati.

13 - Indicazione delle modalita' e dei termini relativi agli eventuali accordi di riacquisto dei titoli oggetto dell'offerta.

14 - Indicazione o stima dell'ammontare complessivo e/o dell'ammontare unitario delle spese relative all'operazione di emissione, specificando le remunerazioni totali degli intermediari finanziari, ivi compresa la commissione o la provvigione di assunzione a fermo, la commissione di garanzia, la commissione di collocamento o di sportello.

15 - Ammontare netto, per l'emittente, del ricavato dall'emissione e sua destinazione prevista.

16 - Se in prossimita' del periodo di sottoscrizione o di offerta dei titoli che sono oggetto di ammissione alla quotazione, vengono sottoscritti o collocati privatamente titoli della stessa categoria o vengono creati titoli di altre categorie in vista del loro collocamento, si devono indicare la natura di tali operazioni, nonche' il numero e le caratteristiche dei titoli cui esse si riferiscono.

XXII - INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE.

1 - Borse presso le quali e' o sara' chiesta l'ammissione alla quotazione.

2 - Organismi finanziari che, all'atto dell'ammissione alla quotazione dei titoli svolgono il servizio titoli per l'emittente sul territorio dello Stato.

3 - Data dalla quale i titoli saranno quotati, se nota.

XXIII - APPENDICI

PARTE PRIMA - DOCUMENTI RELATIVI ALL'EMITTENTE LE OBBLIGAZIONI.

1 - Bilanci degli ultimi tre esercizi.

2 - Relazioni di certificazione eventualmente disponibili relative ai bilanci di cui al punto 1.

3 - Relazioni degli organi interni o esterni di controllo, diversi dalla societa' di revisione, dei conti annuali relativi agli ultimi tre esercizi.

4 - Relazione degli amministratori relativa al bilancio dell'ultimo esercizio ed indicazione del fatto che le relazioni degli amministratori relative ai due esercizi precedenti sono disponibili per il pubblico nei luoghi indicati al precedente punto I.9.

5 - Se l'emittente ha redatto i bilanci consolidati relativi agli ultimi tre esercizi e li ha fatti certificare, relazioni di certificazione relative a tali bilanci.

6 - Statuto sociale.

7 - Regolamento del prestito.

PARTE SECONDA - DOCUMENTI RELATIVI ALL'EMITTENTE LE AZIONI OFFERTE IN CONVERSIONE O IN COMPENDIO

1 - Bilanci degli ultimi tre esercizi.

2 - Relazioni di certificazione eventualmente disponibili relative ai bilanci di cui al punto 1.

3 - Relazioni degli organi interni o esterni di controllo, diversi dalla societa di revisione, dei conti annuali relativi agli ultimi tre esercizi.

4 - Relazione degli amministratori relativa al bilancio dell'ultimo esercizio ed indicazione del fatto che le relazioni degli amministratori relative ai bilanci dei due esercizi precedenti sono a disposizione del pubblico nei luoghi indicati al precedente punto X.9.

5 - Se l'emittente ha redatto i bilanci consolidati relativi agli ultimi tre esercizi e li ha fatti certificare, relazioni di certificazione relative a tali bilanci.

6 - Statuto sociale.

XXIV - INFORMAZIONI RELATIVE AI RESPONSABILI DEL PROSPETTO.

1 - Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilita' del prospetto o eventualmente di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicazione delle parti in questione.

2 - Dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente redatta secondo il modello di seguito riportato, che, per quanto a loro conoscenza e limitatamente alle parti del prospetto di cui si assumono la responsabilita', i dati in esso contenuti rispondono alla realta' e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

Il presente prospetto informativo e' conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'archivio prospetti della CONSOB in data ..... al N. .... e contiene tutte le informazioni necessarie a valutare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati e le prospettive dell'emittente, nonche' i diritti connessi con i titoli (azioni, obbligazioni, ecc.) ammessi alla quotazione ufficiale presso la/le Borsa/e Valori di .... con delibera n. .... del ...

La responsabilita' della completezza e veridicita' dei dati e delle notizie contenuti nel prospetto informativo appartiene ai redattori dello stesso per le parti di rispettiva pertinenza. Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume altresi' la responsabilita' in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.

XXV - ALLEGATI

1 - Certificato peritale del Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio.

ALLEGATO E

Fac- simile di avviso di avvenuta presentazione della domanda da pubblicarsi ai sensi dell'art. 15 del Regolamento

Avviso di avvenuta presentazione di domanda di ammissione alla quotazione ufficiale

La societa' (ente) (denominazione completa: iscrizioni rilevanti per legge; sede legale e/o amministrativa principale; capitale sociale diviso in n. x azioni, specificando le diverse categorie se esistenti, del valore nominale di L. ....) ha presentato alla Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa in data .... domanda di ammissione alla quotazione ufficiale presso la/le Borsa/e valori di .... del/dei seguente/i titolo/i:

- azioni .... categoria ....

- obbligazioni .... (tipo) ....

Il presente avviso appare altresi (sui seguenti giornali) ....

(sottoscrizione da parte organo competente)

Data, ...

ALLEGATO F

Fac-simile di avviso di avvenuta ammissione alla quotazione ufficiale da pubblicarsi ai sensi dell'art. 19 del Regolamento.

- Societa' (ente) (denominazione completa: iscrizioni rilevanti per legge; sede legale e/o amministrativa principale; capitale sociale diviso in n. x azioni, specificando le diverse categorie se esistenti, del valore nominale di L. ....)
- Ammissione del/dei titolo/i alla quotazione ufficiale presso la/le Borsa/e valori di ....
- La Consob con delibera n. .... del .... ha disposto l'ammissione del/dei titolo/i alla quotazione ufficiale presso la/le Borsa/e valori di .... le cui negoziazioni inizieranno a partire dal ....
- Si comunica che e' stato redatto il Prospetto informativo depositato presso la Consob in data .... al n. ....
(Si comunica che e' stata redatta la nota informativa relativa al Prospetto informativo depositato presso la Consob in data .... al n. ....).
- Il suddetto Prospetto informativo e' a disposizione del pubblico gratuitamente, a chiunque ne faccia richiesta, presso i Comitati Direttivi degli Agenti di Cambio e le Commissioni per il listino di tutte le Borse valori, nonche' presso la sede dell'emittente e presso .... (eventuali organismi incaricati del servizio finanziario)
(La suddetta nota informativa, unitamente al Prospetto informativo, sono a disposizione del pubblico gratuitamente, a chiunque ne faccia richiesta, presso i Comitati Direttivi degli Agenti di Cambio e le Commissioni per il listino di tutte le Borse valori, nonche' presso la sede dell'emittente e presso ...... (eventuali organismi incaricati del servizio finanziario).
- Il presente avviso appare altresi' (sui seguenti giornali) ....

(sottoscrizione da parte organo competente)

Data, ...

RELAZIONE

al regolamento per l'ammissione di titoli
alla quotazione ufficiale nelle borse valori

Premessa

L'adozione del presente Regolamento sull'ammissione alla quotazione, che sostituisce integralmente il Regolamento approvato con delibera n. 1622 del 19.12.1984 disciplinante la stessa materia, trova le sue principali motivazioni:

- nell'esigenza di dare completa attuazione al disposto dell'art. 8 del d.p.r. 31 marzo 1975, n.138, cosi' come modificato dall'art. 20 della legge 4 giugno 1985, n.281;

- nella necessita' di recepire in maniera organica, nella parte in cui puo' esplicarsi il potere regolamentare della Commissione, le Direttive CEE 5 marzo 1979, n.279 (Condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di borsa), 17 marzo 1980, n.390 (Condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di borsa) e 22 giugno 1987, n. 345 (Riconoscimento reciproco del prospetto);
- infine, nell'esigenza di rendere il procedimento di ammissione piu aderente alla realta operativa alla luce

dell' esperienza maturata nei cinque anni di vigenza del precedente Regolamento.

Il nuovo Regolamento introduce alcune importanti innovazioni fra le quali si segnalano in particolare le seguenti:

- l'ambito di applicazione viene esteso ai titoli rappresentativi di quote di capitale emessi da enti esercenti l'attivita bancaria, ai buoni di acquisto o di sottoscrizione di titoli (cd. warrants) ed alle azioni di risparmio;

- il requisito della redditivita' viene posto in relazione con i risultati della gestione ordinaria degli emittenti e con la situazione economica consolidata del gruppo di appartenenza;

- viene richiesto che la redditivita' abbia carattere di autonomia, intesa come indipendenza del reddito conseguito dal gruppo di appartenenza, con la conseguenza che non possono accedere alla quotazione quegli emittenti che presentano una redditivita' priva di autonomia;

- si presume venga meno il carattere di autonomia della redditivita', altresi', per quegli emittenti il cui reddito dipenda prevalentemente dai risultati economici di una partecipazione in societa gia quotata (c.d. "scatole cinesi");

- vengono indicate le condizioni applicabili ai titoli esteri ed ai loro emittenti;

- viene disciplinata l'ammissione d'ufficio e vengono dettate le condizioni di ammissione per le azioni di risparmio;

- viene, infine, prevista una forma minimale di normativa per la revoca e la sospensione dei titoli dalla quotazione.

Il nuovo testo e' suddiviso in cinque Titoli e consta di 32 articoli, oltre gli Allegati.

Commento ai singoli articoli

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

L'art. 1 individua **l'ambito di applicazione** del Regolamento che riguarda, oltre alle azioni ed obbligazioni, i titoli rappresentativi di quote di capitale emessi da enti esercenti l'attivita bancaria ed i buoni di acquisto o di sottoscrizione di titoli (cd. warrants). La Commissione, gia' nel 1986 con la delibera n. 2035 del 12 marzo, aveva esteso l'ambito di applicazione del Regolamento del 1984 ai suddetti titoli rappresentativi delle quote di capitale; per quanto attiene invece ai warrants, la Commissione ne aveva disposto la rilevazione dei prezzi da parte del Comitato

Direttivo degli Agenti di cambio con le medesime modalita seguite per la rilevazione dei prezzi dei diritti di opzione.

I titoli che possono costituire oggetto di ammissione a quotazione sono stati elencati analiticamente Ne consegue che titoli diversi da quelli espressamente considerati potranno formare oggetto di ammissione a quotazione solo attraverso provvedimenti di estensione dell'ambito di applicazione del Regolamento; detti provvedimenti dovranno altresi indicare di volta in volta le disposizioni regolamentari applicabili alla nuova categoria ammessa e le eventuali modifiche da apportare al Regolamento.

Il secondo comma dell'art. 1 riguarda l'ammissione delle azioni di risparmio, ai sensi dell'art. 8, ottavo comma, del d.p.r. n.138 del 1975, cosi' come modificato dalla L. 281/85.

Gli articoli 3 e 4, inseriti in attuazione del disposto della Direttiva CEE n. 279 del 1979, Schema A, punto I, 1 e punto II, 1 e Schema B, lettera A, punto I e punto II, 1, stabiliscono principi di ordine generale applicabili a tutti gli emittenti ed a tutti i titoli ammessi a quotazione. Ai fini dell accertamento della **situazione giuridica degli emittenti**, prevista dall'**art. 3**, la Consob potra' acquisire idonee certificazioni rilasciate dalle autorita' competenti (ad esempio, cancelleria del Tribunale o Banca d'Italia per gli istituti bancari) per quanto riguarda gli emittenti di diritto italiano; per gli emittenti di diritto estero e

invece prevista una apposita legal opinion che dovra essere sempre prodotta in allegato alla domanda di ammissione a quotazione.

In considerazione dell'importanza che riveste la regolarita della circolazione dei titoli e della connessa liquidazione delle operazioni per il regolare funzionamento del mercato, con l'art. 5 la Commissione ha ritenuto opportuno precisare che gli emittenti hanno l'onere di assicurare fluidita alla **circolazione dei titoli**, attraverso il rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa in materia di circolazione dei titoli nominativi (in particolare con il rispetto dei termini previsti dall'art. 15 del r.d. n. 239 del 1942 per la consegna tramite mandatario dei titoli frazionati). In relazione a questa stessa esigenza, la Commissione ha anche inteso richiamare l'attenzione degli emittenti sull'opportunita' di aderire ad un sistema di gestione accentrata dei titoli, che costituisce lo strumento piu' adeguato ad assicurare una loro piu' agevole circolazione.

TITOLO II: AMMISSIONE SU DOMANDA E D'UFFICIO

Capo I: Condizioni per l'ammissione

Il primo comma dell'art. 6, che detta disposizioni relative ai **requisiti degli emittenti**, presenta alcune

sostanziali modifiche rispetto al corrispondente articolo 2 del Regolamento del 1984.

Innanzitutto, la lettera a) estende il requisito del **patrimonio netto** di cinquanta miliardi anche alle societa ed enti che controllano soggetti svolgenti attivita bancaria o assicurativa.

Ai fini della valutazione della entita' del patrimonio netto, si tiene conto non solo dell'ammontare risultante alla fine dell'esercizio sociale, ma anche delle operazioni sul capitale intervenute ed eseguite dopo l'approvazione del bilancio; operazioni che dovranno comunque essere adeguatamente documentate dall'emittente.

Nella nuova formulazione della definizione di patrimonio netto e' stata soppressa la frase "escluse quelle costituite per la copertura di specifici oneri, passivita' e rischi" con riferimento alle riserve, in quanto ritenuta pleonastica, e quella "nonche' del valore di carico delle azioni proprie in portafoglio", in quanto si ritiene opportuno valutare detta posta caso per caso, tenuto conto che, per le societa' aventi titoli di largo mercato e quindi agevolmente liquidabili, l'investimento in azioni proprie potrebbe essere considerato alla stregua di altri impieghi di liquidita' e pertanto il fondo relativo costituisce posta di patrimonio netto. E' appena il caso di precisare che, mentre l'accertamento del requisito patrimoniale verra condotto sulla base del bilancio civilistico dell'emittente, la Commissione terra' in opportuna considerazione i livelli di patrimonializzazione registrati su base consolidata, nel

presupposto che anche questi ultimi non possono in alcun caso essere inferiori al minimo richiesto in sede di ammissione.

Alla lettera b) del primo comma dell'art. 6 la Commissione ha provveduto ad individuare nella capacita' dell'impresa di produrre reddito in maniera effettiva e sistematica il requisito di redditivita' espresso dall'art. 8 del d.p.r. n. 138 del 1975. Tale valutazione rimane, anche nel nuovo Regolamento, essenzialmente legata al possesso dei tre bilanci in utile; ma, al fine di esprimere tale giudizio con fondatezza e di accertare se la societa' emittente consegua i propri risultati in modo stabile e continuativo, si e ritenuto che i bilanci, oltre ad essere in utile, debbano presentare un risultato positivo della gestione ordinaria, prima dei componenti straordinari di reddito.

Per quanto riguarda i tre bilanci in utile, si deve precisare che tale requisito e' rimasto sostanzialmente inalterato rispetto al precedente Regolamento. E' stato invece soppresso, in quanto implicito nel sistema normativo, il riferimento alla necessita' che la certificazione venga effettuata da societa' iscritte all'Albo di cui all'art. 8 del decreto 31 marzo 1975, n. 136, in conformita' con quanto previsto dal secondo comma dell'art. 8 del d.p.r. n. 138 del 1975.

Gli elementi utili per la determinazione del risultato della gestione ordinaria sono ricavabili dallo schema di conto economico ispirato ai criteri di classificazione della

IV Direttiva CEE del 25 luglio 1978, n. 660, gestione che comprende i risultati della gestione operativa o tipica e quelli della gestione finanziaria. Inoltre per "componenti straordinari di reddito" si intende in via generale far riferimento, oltre alla citata Direttiva, anche al principio contabile n. 8 dello IASC (International Accounting Standards Committee); in ogni caso rientrano in tale concetto alcuni componenti di reddito imputabili ad esercizi precedenti o imputabili all'effetto di cambiamenti di principi contabili ed, infine, quei componenti da ritenere eccezionali sia nella loro natura che nella frequenza di accadimento.

Al secondo comma dell'articolo 6 la Commissione ha previsto che, ove ne ricorrano i presupposti, la redditivita' sia individuata non solo sulla base dei risultati dell'emittente, ma anche in relazione ai **risultati del gruppo** che all'emittente fa capo. Nel medesimo comma e' stato inoltre stabilito che, ai fini dell'ammissione a quotazione, la **redditivita'** dell'emittente deve risultare conseguita in maniera **autonoma**; si dovranno pertanto prendere in considerazione i rapporti operativi e finanziari intrattenuti dall'emittente con societa' ed enti del gruppo cui esso appartiene. In particolare, la capacita' reddituale dell'emittente non sara' considerata sussistente, qualora dipenda, in misura prevalente, da tali rapporti. Si puo', infatti, presumere che essi non siano regolati a condizioni di mercato e che possano generare conflitti di interesse tra gruppo di controllo e soci di minoranza, in quanto tendono a

determinare generalmente condizioni reddituali artificiose, dipendenti da politiche di gruppo piuttosto che da obiettive situazioni di mercato. La disposizione consente comunque, lasciando a carico dell'emittente l'onere della prova, di dimostrare che i suddetti rapporti siano invece regolati a condizioni di mercato.

Sempre al secondo comma dell'articolo 6 viene affrontato, quindi come applicazione particolare del principio dell'"autonomia" reddituale, il problema delle c.d. **"scatole cinesi"**: tale termine definisce quelle societa che, nell'ambito del piu' ampio fenomeno dei gruppi, sono caratterizzate dall'avere un attivo composto prevalentemente dalla partecipazione in altra societa' quotata e dall'assenza di un'attivita' propria diversa dal semplice possesso della suddetta partecipazione. A tale riguardo, la Commissione ha ritenuto che la societa' "scatola cinese" manchi di autonomia "funzionale", intesa come autonomia nella produzione del reddito, e che da cio' dovesse conseguentemente discendere la non ammissibilita' dei suoi titoli alla quotazione. Dal confronto tra una societa' che detiene in portafoglio una pluralita' di partecipazioni (e quindi una pluralita' di fonti di reddito) ed una societa' che possiede come attivita' prevalente (e quindi come fonte prevalente di reddito) il pacchetto di controllo di un'altra societa' quotata, si rileva che, mentre la societa' di partecipazione, svolgendo un'attivita' di coordinamento e di gestione di un portafoglio titoli, realizza un'effettiva diversificazione e trasformazione del rischio, la "scatola cinese"

costituita dall'azionista di maggioranza al fine di reperire capitali di rischio senza mettere in pericolo la sua posizione di controllo, rappresenta soltanto un mezzo per minimizzare apporto e rischio patrimoniale.

Prima di passare ad esaminare il regime di deroghe stabilito ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 6, va segnalato, per quanto riguarda gli obblighi di certificazione, che con il nuovo Regolamento e' stata soppressa la deroga relativa alla certificazione del solo stato patrimoniale, considerata la crescente diffusione della certificazione volontaria; la relazione di certificazione dovra' essere redatta, come nel precedente regime, secondo le modalita' prescritte dalla Commissione per le societa' soggette a certificazione legale. Viene, inoltre, indirettamente stabilita la non derogabilita' del requisito del patrimonio netto, in quanto la Commissione ritiene che il limite previsto dalla lettera a) risulti appena sufficiente ad assicurare una entita' di flottante adeguata alle esigenze del mercato.

Al terzo comma dell'articolo 6 la Commissione ha stabilito un **regime di deroghe relativo al requisito della redditivita** Con tale disposizione sara' possibile accogliere le richieste di ammissione di quelle societa' che, pur avendo registrato nell'ultimo triennio un risultato non sempre positivo, possano tuttavia dimostrare il verificarsi nella gestione societaria di circostanze e fatti che abbiano mutato il loro andamento economico o la loro situazione finanziaria in modo "stabile e rilevante", tanto

da determinare una netta inversione di tendenza del loro andamento reddituale e da far ritenere ragionevolmente che detta tendenza possa essere mantenuta nell'immediato futuro.

Al quarto comma dell'articolo 6 la Commissione ha stabilito che, per quegli **emittenti di nuova costituzione ovvero interessati da recenti processi di riorganizzazione aziendale** (fusioni, scorpori, conferimenti, ecc.), ai fini dell'ammissione alla quotazione, l'accertamento del possesso dei requisiti patrimoniali e reddituali vada condotto sulla base di una situazione economica e patrimoniale anche infrannuale, senza attendere il decorso del triennio necessario per la presentazione dei dati di bilancio, come previsto dalla norma generale. In ogni caso, gli emittenti devono essere in grado di ricostruire una situazione economica pro-forma dell'ultimo triennio che tenga conto dei risultati registrati dai cespiti successivamente acquisiti nel loro patrimonio e di dimostrare che tale situazione risulti in utile almeno nell'ultimo esercizio annuale. Risulta chiaro in tal modo che l'ambito di applicazione di tale disposizione non comprendera' quei casi di societa' di nuova costituzione che non dispongono, almeno attraverso i cespiti, di una loro "storia" aziendale.

Una ulteriore **deroga** e' prevista dal quinto comma dell'articolo in questione nel caso di **ammissione di warrants emessi da soggetti diversi dagli emittenti i titoli di compendio**. In questo caso, la Commissione puo' consentire l'ammissione di tali titoli senza il controllo del possesso dei requisiti da parte dell'emittente il warrant, a

condizione che sia sufficientemente tutelato l'interesse del pubblico risparmio. Tale previsione e' motivata dal fatto che la situazione patrimoniale dell'emittente il warrant non rileva ai fini della valutazione del titolo ammesso, atteso che la determinazione del valore del warrant va condotta sulla base dell'analisi reddituale dell'emittente il titolo di compendio e non di quella dell'emittente il warrant stesso.

L'ultimo comma dell'articolo 6 stabilisce infine una disciplina particolare di **deroga per gli emittenti aventi titoli** azionari, obbligazionari e rappresentativi di quote di capitale **gia' quotati** che procedono ad una nuova domanda di ammissione a quotazione.

L'art. 7 pone alcune disposizioni particolari per gli **emittenti di diritto estero**. Anzitutto si richiede che essi dimostrino, tramite apposita legal opinion, di essere in grado, da una parte, di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dall'ordinamento italiano e, dall'altra, di garantire l'esercizio dei diritti relativi ai titoli negoziati in Italia.

Il secondo comma, tuttavia, in applicazione analogica dell'art. 1/4, 2^ comma della legge n. 216 del 1974, prevede la possibilita' che la Commissione stabilisca per singoli emittenti modalita' e termini particolari per l'osservanza delle disposizioni del citato articolo 1/4; cio' in quanto si puo' ipotizzare che emittenti esteri, proprio per essere costituiti ed operanti in base a discipline diverse da

quella italiana, non sempre siano obiettivamente in condizione di attenersi alle disposizioni del citato art. 1/4 e dei regolamenti Consob, nei termini e modalita' ivi previsti per gli emittenti italiani.

L'ultimo comma, infine, dispone che gli emittenti di diritto estero debbano fornire alla Commissione gli elementi necessari all'accertamento dell equivalenza delle forme di revisione e certificazione dei loro bilanci, con particolare attenzione all'indipendenza del revisore ed ai principi contabili adottati.

Con l'art. 8, la Commissione ha predisposto un'apposita disciplina per le **obbligazioni convertibili in azioni o con warrants emesse da soggetti aventi obbligazioni ordinarie ammesse di diritto alla quotazione**; tale disciplina consiste nell'estensione alle suddette obbligazioni dei requisiti previsti per i titoli obbligazionari (art. 11, nuovo Regolamento) e nella previsione di un regime di esenzione dal possesso dei requisiti degli emittenti (art. 6, nuovo Regolamento). La ratio di tale disposizione e' quella di ricondurre la procedura di ammissione di dette obbligazioni convertibili alla procedura di ammissione su domanda. Il regime privilegiato di ammissione di diritto, sinora applicato a tutti i titoli obbligazionari, anche convertibili, emessi da particolari soggetti individuati dalla legge, non e' stato piu' ritenuto applicabile al caso di specie: la posizione assunta dal portatore delle obbligazioni convertibili, rispetto a quella propria del

portatore di obbligazioni ordinarie, e infatti ad un tempo quella di creditore e di azionista potenziale; il carattere specifico delle obbligazioni convertibili risulta così essere non solo quello di attribuire ai portatori i diritti connessi alla titolarita' di una posizione creditoria verso l'emittente, ma anche e soprattutto, di una posizione in virtu' della quale gli obbligazionisti devono venire in considerazione come soci <u>in fieri</u>.

Tali considerazioni inducono ad attribuire alle obbligazioni convertibili una natura giuridica differente da quella delle obbligazioni ordinarie; di conseguenza si e ritenuto che il regime della quotazione di diritto non dovesse essere applicabile ai prestiti obbligazionari convertibili in azioni per non privare la Commissione del potere di valutazione sull'ammissione in una fattispecie che conferisce diritti ulteriori - quali la facolta' di conversione - rispetto alle obbligazioni ordinarie emesse da soggetti con titoli quotati di diritto.

L'<u>**art.** 9</u> detta le disposizioni relative ai **requisiti** previsti per i **titoli azionari**; rispetto al precedente Regolamento se ne prevedono due ulteriori e si definisce piu' compiutamente quello del flottante.

Innanzitutto, il requisito della **trasferibilita'** previsto dalla lettera a) trova ulteriore esplicazione nel requisito di cui alla successiva lettera b) secondo il quale il titolo quotato deve poter essere oggetto di liquidazione

di borsa. Tale disposizione non precludera' - giova sottolinearlo - l'ammissibilita' delle azioni emesse dalle banche popolari, una volta che sara' stata approvata la proposta di legge n. 3415 recante "Modifiche alla disciplina delle azioni delle banche popolari".

Per quanto attiene al requisito della **diffusione del titolo** tra il pubblico, previsto dalla lettera c) del primo comma della norma in esame, la Commissione ne ha definito gli elementi costitutivi: la ripartizione dei titoli fra il pubblico nella misura minima del 25% del capitale ed un numero di azionisti non inferiore a 500. Tale limite e' stato individuato in base alla considerazione che, data la capitalizzazione minima di 10 miliardi, la quota diffusa presso il pubblico di 2500 milioni dovrebbe essere costituita da possessi individuali non inferiori al lotto minimo negoziabile (indicativamente 5 milioni) corrispondenti dunque ad un numero di azionisti pari a 500. Per dare significato concreto a tali valori , non vengono considerate le partecipazioni tramite le quali si controlla la societa'; in via sussidiaria, ove non sia possibile risalire ai pacchetti di controllo, si e' ritenuto di non inserire nel computo del flottante le partecipazioni superiori o pari al 2% , atteso che quote di tale entita' possono essere espressione di una partecipazione stabile, tant'e' che esse hanno rilievo ai sensi dell'art. 1/5 della legge 7 giugno 1974, n. 216. Nel computo del capitale diffuso presso il pubblico vengono in ogni caso escluse le partecipazioni azionarie superiori al 10%, mentre sono sempre incluse le quote dete-

nute dai fondi comuni. Il requisito della sufficiente diffusione puo' essere considerato sussistente anche se inferiore alla misura prevista del 25%, quando il controvalore dei titoli collocati sul mercato assicuri le condizioni per un regolare funzionamento dello stesso.

Il nuovo Regolamento prevede, in formula semplificata rispetto al precedente testo regolamentare, l'offerta in borsa come mezzo per ottenere la diffusione del titolo tra il pubblico.

Il terzo comma dell'articolo 9 e' stato inserito per evitare che l'emittente richieda la quotazione di **azioni privilegiate a voto limitato** prima della quotazione delle azioni ordinarie, in quanto si ritiene che, come per le azioni di risparmio, la quotazione di titoli della specie debba essere successiva o almeno contestuale a quella delle azioni con diritti pieni, atteso che la pienezza della tutela si realizza tendenzialmente con la quotazione delle azioni che posseggono il diritto di voto nelle assemblee ordinarie.

L'ultimo comma e stato inserito in attuazione dello Schema A, punto II, 5 e dello Schema C, 1 della Direttiva CEE n. 279 del 1979.

Con l'art. 10 si estendono i **requisiti** previsti per le azioni anche ai **titoli rappresentativi di quote di capitale emessi da soggetti esercenti l'attivita' bancaria;** per questi emittenti viene pero' prevista la possibilita', in considerazione della loro peculiare natura giuridica, di

quotare titoli rappresentativi di quote di capitale privi del diritto di voto anche in assenza della quotazione delle quote ordinarie.

<u>L'**art. 11**</u> stabilisce, alle lettere a) e b), per i **titoli obbligazionari** i requisiti della libera **trasferibilita'** e della idoneita' ad essere oggetto delle procedure ufficiali di liquidazione di borsa, similmente a quanto previsto per i titoli azionari. In relazione al requisito di cui alla lettera c), relativo all'**ammontare residuo del prestito**, la Commissione ha provveduto a ridurre tale importo a 5 miliardi, sia perche' il punto III 1, 1^ comma dello Schema B della Direttiva CEE n. 279 del 1979 prevede un importo di 200 mila ECU, di molto inferiore rispetto ai 10 miliardi stabiliti dal Regolamento del 1984, sia in quanto nel precedente regime risultavano troppo diversi i livelli minimi di diffusione presso il pubblico richiesti per l'ammissione alla quotazione delle obbligazioni e delle azioni.

Infine, si richiama l'attenzione sul fatto che, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo in questione, che recepisce il punto III, 2, 1^ comma dello Schema B) della Direttiva CEE n. 279/79, non sara' possibile ammettere a quotazione obbligazioni convertibili in azioni di compendio non quotate o quotate presso una borsa valori di un Paese membro della CEE; cio' in quanto la societa' (italiana o estera) emittente il titolo di compendio non e'

sottoposta, come tale, ad alcun obbligo di informativa nei confronti della Commissione. Il precedente testo prevedeva che la Commissione avrebbe dovuto esprimere, ai fini dell'ammissione alla quotazione del prestito obbligazionario convertibile, un giudizio di equivalenza tra le informazioni in fatto fornite dall'emittente i titoli di compendio e quelle che tale soggetto avrebbe dovuto fornire qualora fosse stato sottoposto agli obblighi di cui all'art. 4 ed a quelli di cui all'art. 3, lettere b) e c), sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216. Tale giudizio di equivalenza presenta notevoli difficolta' applicative, stante, ad esempio, l'impossibilita' per la Commissione di imporre a tali soggetti l'obbligo del bilancio consolidato. Si sottolinea comunque che la disposizione cosi' redatta non potra' consentire il conseguimento, da parte di societa' non quotate, della diffusione sul mercato dei propri titoli azionari attraverso il sistema delle obbligazioni convertibili.

Con l'**art. 12** viene introdotta la disciplina dei c.d. **warrants**; la diffusione di questo strumento finanziario sul mercato aveva portato la Commissione a disporre che il Comitato Direttivo degli Agenti di cambio rilevasse i prezzi e procedesse alla loro pubblicazione con una procedura del tutto libera e non formalizzata. Tutto cio' ha generato la necessita', peraltro da piu' parti segnalata, di addivenire alla predisposizione di una procedura per l'ammissione a quotazione di tali titoli ed alla identificazione dei loro

elementi caratteristici, stante la loro natura atipica. Si e' cosi' prevista, sulla base dell'esperienza maturata, una serie di condizioni minimali che consenta l'individuazione del warrant, nonche'il requisito della circolazione autonoma dello stesso, anche a prescindere dal legame con altri titoli (nella fattispecie piu' comune con quelli obbligazionari).

L'art. 13 stabilisce requisiti particolari per i **titoli di diritto estero**. Al primo comma esso prevede che, al fine della valutazione del flottante, come requisito per la quotazione, nel caso di titoli quotati presso la borsa di altro Stato della CEE, la Commissione possa tener conto anche dei titoli disponibili su tale mercato.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 13 sono attuativi del disposto dello Schema B, lettera A, II, 5 della Direttiva CEE n. 279 del 1979, che fa riferimento alla rappresentazione cartolare del titolo.

L'ultimo comma dell'articolo in questione e' stato infine inserito in attuazione dello Schema A, punto II, 7 della stessa Direttiva.

Capo II: Procedura per l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale

L'art. 14, relativo alla **domanda di ammissione**, modifica il precedente regime, che, in mancanza di un provvedimento esplicito di rigetto dell'istanza, rendeva possibile la

decorrenza del termine per i provvedimenti di competenza della Commissione anche in presenza di domande sostanzialmente incomplete: il terzo comma dell'articolo in questione stabilisce, infatti, che la data di presentazione della domanda coincide con il giorno del completamento dell'intera documentazione.

Nell'intento di evitare che gli emittenti con titoli gia' quotati, in occasione della presentazione della domanda di ammissione di nuovi titoli, debbano allegare l'intera documentazione prevista nell'Allegato A), si e' stabilito, con il secondo comma, che detti soggetti possano presentare una documentazione ridotta.

Nel caso in cui l'emittente proceda all'offerta al pubblico successivamente alla data di presentazione della domanda, come previsto dall'art. 8, nono comma, d.p.r. n. 138 del 1975, viene stabilito, nel quarto comma, che la domanda prenda data dallo spirare del termine per l'offerta al pubblico ovvero dal giorno del completamento della documentazione, se successivo. In tali casi, peraltro assai frequenti, si e' ritenuto di prevedere comunque l'avvio dell'istruttoria al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione prima dell'offerta pubblica e di darne comunicazione nel prospetto, come e ormai prassi della Commissione, sancita, tra l'altro, nella comunicazione n. 87/10573 del 15 giugno 1987; si precisa a tal fine che la documentazione collegata all'offerta pubblica e quella comprovante la diffusione del titolo tra

il pubblico possono essere fornite anche in corso d'istruttoria.

Il quinto comma e' stato inserito in attuazione della Direttiva CEE n. 279 del 1979, la quale prevede negli Schemi A e B tale disposizione; il penultimo commma e' stato inserito in attuazione dell'art. 18, 3^ comma della stessa Direttiva.

L'art. 15 concerne la **pubblicita' della domanda** e riproduce il contenuto dell'art. 7 del precedente Regolamento, precisando pero' che l'avviso di avvenuta presentazione della domanda di quotazione deve essere pubblicato su un giornale economico a diffusione nazionale; si consente cosi', rispetto al vecchio regime, da una parte, di ridurre l'onere a carico della societa' e, dall'altra, di utilizzare giornali economici aventi periodicita' diversa da quella quotidiana; l'Allegato E) stabilisce il contenuto di tale avviso.

Il secondo comma, inserito in attuazione dell'art. 22 della Direttiva CEE n.390 del 1980, impone agli emittenti l'obbligo preventivo di comunicazione di ogni avviso inerente alla domanda di ammissione.

L'art. 16 pone l'esplicito obbligo a carico degli emittenti di redigere un **prospetto informativo** ai fini dell'ammissione a quotazione, secondo gli schemi contenuti nell'allegato D) al Regolamento.

Il primo comma dell'art. 17 contiene un principio generale, mutuato dall'articolo 4, primo comma, della Direttiva CEE n. 390 del 1980, indicante i **contenuti del prospetto** e le finalita' che si intendono perseguire con la **redazione e pubblicita'** dello stesso.

Il secondo, il terzo ed il quarto comma del medesimo articolo, oltre a ribadire che il prospetto deve essere redatto in conformita degli schemi contenuti nell'allegato D), dispongono che nella sua compilazione i soggetti responsabili della redazione devono fornire le notizie ed i dati in una forma che ne renda agevole l'analisi e la comprensione.

Il quinto comma prevede i casi in cui la Commissione, su richiesta dell'emittente, puo' dispensare lo stesso dall'inserimento nel prospetto di alcune informazioni previste negli schemi allegati. Le circostanze si riferiscono a situazioni in cui la pubblicazione di alcuni dati e notizie puo' essere contraria all'interesse pubblico ovvero recare grave danno all'emittente o essere ininfluente rispetto alle valutazioni della situazione patrimoniale e finanziaria e dei risultati economici dell'emittente.

L'ultimo comma e' stato inserito per recepire il disposto dell'art. 19, secondo comma, della Direttiva CEE n. 390 del 1980 e prevede che la Commissione possa richiedere la verifica dei dati contabili contenuti nel prospetto, successivi all'ultimo bilancio certificato, e che non siano gia stati oggetto di certificazione.

L'art. 18 recepisce il disposto dell'art. 6, punto 1, lettera a) e b) della Direttiva CEE n. 390 del 1980 prevedendo l'**esenzione dalla redazione del prospetto**, nel caso in cui - nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione di un titolo - sia stato pubblicato un prospetto informativo relativo ad un'offerta pubblica di vendita, sottoscrizione o scambio del medesimo titolo. In tali circostanze viene richiesta la redazione di una nota informativa contenente l'aggiornamento dei dati e delle notizie gia pubblicati e le modifiche significative intervenute. Si fa presente che la Direttiva concede tale facolta' per un lasso di tempo pari a 12 mesi; si e' ritenuto opportuno ridurre tale periodo a 6 mesi nella considerazione che oltre tale termine i dati contabili di riferimento perdono di significativita'

Disposizioni analoghe sono contenute nell'art. 6, punto 3, lettera e) della citata Direttiva per il solo caso di valori mobiliari gia' ammessi alla quotazione ufficiale di un'altra borsa valori dello Stato membro e, quindi, allorche sia gia' stato pubblicato un prospetto conforme alla medesima direttiva. Per tale motivo e stato previsto, al secondo comma dell'articolo 18, al fine di recepire le disposizioni sopra richiamate, la facolta della Commissione di esentare l'emittente dalla redazione del prospetto, ovvero di determinare di volta in volta contenuti e modalita' di redazione di un prospetto semplificato, per il caso di titoli gia negoziati in altra borsa o al mercato ristretto, quando sia stato pubblicato in precedenza un

prospetto informativo contenente informazioni equivalenti a quelle previste dall'allegato D).

Con il primo comma dell'art. 19 si e' data attuazione al secondo comma dell'art. 18 della Direttiva CEE n. 390 del 1980, che prevede il rilascio di un **nullaosta da parte delle Autorita' competenti alla pubblicazione del prospetto**. Si e' in tal modo adottata la medesima procedura seguita dalla Commissione in occasione delle delibere di pubblicazione dei prospetti informativi redatti ai sensi dell'art. 1/18 della legge n. 216 del 1974 e sono state quindi adeguate le modalita' di pubblicazione del prospetto nelle due fattispecie (offerta pubblica ed ammissione) attraverso il deposito dello stesso nell'archivio prospetti della Commissione.

Il terzo comma recepisce la prassi, gia operante, di riunire in un unico provvedimento la delibera di ammissione a quotazione e quella di **fissazione lla data di inizio delle negoziazioni**, in quanto si era riscontrato che il sistema della doppia delibera comportava un allungamento dei tempi procedurali, peraltro necessario solo al fine di verificare l avvenuta pubblicazione dell'avviso recante notizia del deposito del prospetto informativo. Sempre relativamente al terzo comma, per quanto attiene alla certificazione, si richiama l'art. 2, 6^ comma del d.p.r. n. 136 del 1975 e la comunicazione Consob n. 87/07150 del 29 aprile 1987, relativa alla procedura per l'approvazione degli incarichi di revisione ai sensi del citato d.p.r.

conferiti dagli emittenti di azioni o di titoli rappresentativi di quote di capitale che richiedono l ammissione di detti titoli alla quotazione.

Il quarto comma dell'articolo 19, anche in conformita a quanto previsto nella comunicazione n. 87/10573 del 15 giugno 1987, stabilisce che tra la data di pubblicazione dell'avviso e la data di inizio delle negoziazioni debba trascorrere un periodo minimo di cinque giorni al fine di consentire la tempestiva diffusione delle informazioni e la presa di conoscenza delle stesse da parte del pubblico.

Nel quinto comma vengono regolamentate le modalita di messa a disposizione del prospetto informativo.

Il sesto comma dell'articolo in questione e' stato inserito in attuazione dell'art. 15 della Direttiva CEE n. 390 del 1980, mentre il settimo comma recepisce il disposto dell'art. 23 della stessa Direttiva.

L'art. 20 recepisce il disposto dell'art. 24 quater, secondo comma, della Direttiva CEE n. 390 del 1980, cosi' come modificato dalla Direttiva CEE n. 345 del 1987; nel caso di specie, se l'emittente, avente azioni gia' quotate presso la borsa dello Stato nel quale ha la propria sede sociale, richiede l'ammissione alla quotazione in un altro Stato appartenente alla CEE, sorge la necessita per le autorita' competenti di deliberare l'ammissione previa consultazione delle autorita dello Stato in cui l'emittente ha la propria sede sociale; tale disposizione e stata introdotta, da un lato, per consentire all'autorita dello

Stato in cui l'emittente ha la sede sociale di essere informata sull'attivita' dello stesso nel mercato CEE, dall'altro, per permettere all'autorita' competente a deliberare la (nuova) ammissione di acquisire informazioni sull'emittente. In ogni caso, ai sensi del primo comma, la quotazione in Italia non puo' essere concessa se l'emittente non adempie agli obblighi derivanti dalla quotazione negli altri Stati.

Capo III: Riconoscimento del prospetto approvato dall'Autorita' competenti di un altro Stato appartenente alla CEE

Le disposizioni del Capo III si ricollegano alla Direttiva CEE 22 giugno 1987, n. 345, che modifica la Direttiva CEE n. 390 del 1980, relativa al coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori, il cui termine di recepimento e' peraltro fissato al 1^ gennaio 1990.

L'art. 21 stabilisce la **disciplina applicabile** e **l'autorita' competente** ad approvare il prospetto informativo nel caso di presentazione di domanda di ammissione alla quotazione di uno stesso titolo in piu' Stati appartenenti alla CEE ed in tempi ravvicinati.

Il criterio di individuazione dell'autorita' competente e della disciplina applicabile e quello della sede sociale

dell'emittente, purche' questa si trovi in Italia o in altro Stato della CEE.

Al fine di considerare completa la domanda presentata alla Commissione, l'art. 22 dispone, nel caso in cui risulti competente un'autorita' di uno Stato diverso da quello italiano, che alla domanda debba essere allegato il **"progetto di prospetto"** inviato all'autorita' competente.

L'art. 23 sancisce il principio del **mutuo riconoscimento** del **prospetto informativo** redatto conformemente alla Direttiva CEE n. 390 del 1980 ed approvato da altra autorita competente di uno Stato appartenente alla CEE. Tale principio vige pienamente solo nel caso in cui non siano state accordate dalle competenti autorita' deroghe o dispense ai sensi della Direttiva sopra menzionata. Ove tali dispense o deroghe siano state concesse, di esse deve essere fatta menzione nel certificato rilasciato dall'autorita' competente attestante l'avvenuta approvazione del prospetto; la Commissione, qualora tali dispense o deroghe non siano consentite dalla normativa italiana ovvero non sussistano in Italia le stesse circostanze che in altro Stato hanno giustificato la concessione, puo' non riconoscere tale prospetto.

L'art. 24 estende il principio del **riconoscimento reciproco ad un prospetto redatto in occasione di un'offerta pubblica** effettuata nei tre mesi che precedono la

presentazione della domanda di ammissione. Per poter usufruire di tale riconoscimento, il prospetto deve essere redatto in conformita' della Direttiva CEE n. 390 del 1980 ed approvato dalle autorita' della borsa valori dello Stato competente a deliberare l'ammissione alla quotazione. Anche nel caso di specie, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al riconoscimento reciproco dei prospetti di ammissione.

Capo IV: Ammissione d'ufficio alla quotazione ufficiale

Riguardo all ammissione d'ufficio, con l'art. 25 viene effettuato in via generale il rinvio ai requisiti previsti per l'ammissione su domanda; la deroga espressa nella seconda parte di tale articolo consente comunque alla Commissione di esercitare il potere di ammissione d'ufficio con ampia discrezionalita', anche con riguardo al requisito della certificazione, che in nessun caso puo' essere derogato nell'ammissione su domanda.

Il Regolamento non contiene modalita' specifiche di svolgimento della **procedura per l'ammissione d'ufficio**, pur stabilendo, all'art. 26, che detta procedura puo' essere attivata anche da soggetti terzi (ad es., dagli Organi locali di borsa oppure da chiunque vi abbia un interesse motivato), con apposita segnalazione inviata alla Commissione e contenente informazioni idonee a dimostrare il

possesso dei requisiti in capo all'emittente i titoli per i quali si richiede la quotazione d'ufficio.

L'ultimo comma dell'articolo 26 prevede, in particolare, a carico di colui che invia la segnalazione l'onere di dimostare che il titolo e' largamente ed abitualmente negoziato, in quanto tale situazione rappresenta un presupposto necessario per procedere all'ammissione d'ufficio.

Con l'art. 27 sono comunque dettate alcune **modalita'** per l'**ammissione d'ufficio alla quotazione**, le quali prevedono il parere preventivo degli Organi locali di borsa, l'obbligo di sentire gli amministratori dell'emittente e la possibilita' per questi soggetti di presentare entro trenta giorni le loro osservazioni ed eventuali controdeduzioni.

TITOLO III: AMMISSIONE DI DIRITTO DELLE AZIONI DI RISPARMIO

Sulla scorta dell'art. 8, ottavo comma del d.p.r. n. 138 del 1975, e successive modificazioni, la Commissione ha inoltre provveduto a disciplinare, con il Titolo III del Regolamento, l'ammissione delle azioni di risparmio alla quotazione, stabilendo all'art. 28 alcuni **requisiti** per le **azioni di risparmio**.

Con l'art. 29 si e' altresi predisposta una **procedura** semplificata volta a consentire alla Commissione di dar seguito all'**ammissione di diritto delle azioni di risparmio**:

in particolare, gli emittenti sono tenuti ad inviare una richiesta di ammissione, che peraltro deve riferirsi a tutte le borse valori presso le quali sono quotate le azioni ordinarie. Il termine entro cui la Commissione deve deliberare e' ridotto a due mesi.

TITOLO IV: SOSPENSIONE E REVOCA DELLA QUOTAZIONE

Al fine di dare maggiore completezza alla normativa in materia di ammissione alla quotazione, la Commissione ha ritenuto opportuno introdurre una disciplina, sia pure di carattere generale, della sospensione e della revoca dei titoli dalla quotazione. Si tratta di una regolamentazione che, sulla base delle previsioni normative contenute nel settimo comma dell'art. 8 del d.p.r. n. 138 del 1975, da una parte, comporta una minima, ma significativa, forma di procedimentalizzazione dell'attivita' istruttoria e dei provvedimenti in materia e, dall'altra, consente l'identificazione di alcune situazioni di ordine generale (normalita' e regolarita' del mercato), gia' previste in sede comunitaria (Direttiva CEE n. 279 del 1979), che possano comportare l'adozione dei provvedimenti stessi.

Con l'**art. 30** la Commissione ha quindi inteso fornire al mercato delle indicazioni circa la **procedura** che verra adottata nel caso di specie e l'atteggiamento che la

Commissione potra assumere di fronte ad ipotesi di anormalita' ed irregolarita' del mercato.

Con il terzo comma dello stesso articolo si e' inoltre stabilito un limite temporale alla **sospensione** dei titoli (diciotto mesi) al fine di restituire a tale provvedimento la sua naturale funzione di natura cautelare e quindi di strumento regolatore del mercato di fronte a problemi societari di natura temporanea e che presentino ragionevoli possibilita' di soluzione nell'immediato futuro.

L'ultimo comma infine, nell'intento di consentire la continuita' delle negoziazioni sui titoli oggetto di **revoca**, prevede la possibilita' che essi vengano ammessi alle contrattazioni sul mercato ristretto.

TITOLO V: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

L'**art. 31** contiene le norme relative al **regime transitorio**, in base alle quali le disposizioni contenute nel nuovo regolamento non si applicano ai procedimenti in corso alla data della sua **entrata in vigore**; data che il successivo **art. 32** individua nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Il nuovo regolamento di ammissione alla quotazione contiene sei allegati (dalla lettera A alla lettera F) relativi alla documentazione da presentare all atto delle domanda di ammissione, agli schemi di prospetto informativo, agli avvisi da pubblicare sulla stampa.

L'**Allegato A)**, suddiviso in quattro tavole, contiene l'elenco dei documenti da presentare in allegato alla domanda di ammissione da parte di soggetti non aventi titoli gia quotati.

In particolare, la **Tavola 1** si riferisce all'ammissione di azioni e di titoli rappresentativi di quote di capitale emessi da enti pubblici esercenti l'attivita' bancaria; la documentazione qui indicata deve essere fornita da parte sia degli emittenti di diritto nazionale che di quelli di diritto estero.

Rispetto all'elenco dei documenti contenuto nel precedente Regolamento, nella nuova stesura e' stata omessa la richiesta della "fotocopia del libro degli inventari relativo agli ultimi tre anni", cio' in considerazione sia della mole della documentazione da acquisire che della possibilita' di ottenere le stesse informazioni richiedendo ai soggetti interessati i dettagli di particolari voci di bilancio.

Con il nuovo testo dell'allegato vengono richiesti alcuni documenti, non espressamente stabiliti nel vecchio

Regolamento, ma per i quali gia' nella prassi era sorta la necessita' di una loro acqusizione. Rientrano in questo ambito le autorizzazioni ex art. 2 del R.D.L. n. 375/1936 ed ex art. 21 della legge n. 281/1985 (lettera c, tavola 1); la dichiarazione che i titoli sono a disposizione del pubblico per la negoziazione (lettera h, tavola 1); i bilanci annuali consolidati oppure appositi prospetti contenenti informazioni corrispondenti.

Relativamente a questi ultimi documenti, va rilevato che nel caso di specie non si impone agli emittenti alcun obbligo di redazione dei bilanci consolidati per i tre anni precedenti la quotazione, ma si richiede unicamente una documentazione idonea a consentire una valutazione della redditivita' su base consolidata.

Nel nuovo Regolamento vengono riproposte esattamente le precedenti tabelle relative al flottante; anche per quel che riguarda il certificato peritale (lettera m, tavola 1) la Commissione ha ritenuto opportuno mantenere l'obbligo di allegare tale documento alla domanda d'ammissione, in quanto esso svolge una rilevante funzione ai fini dell'informazione del pubblico. Va inoltre segnalato che, a differenza del precedente Regolamento, le societa' o gli enti gia' quotati in altra borsa estera vengono esentati dalla presentazione del documento in questione, in considerazione della circostanza che i prezzi fatti su un mercato ufficiale potessero efficacemente sostituire la stima peritale.

In aggiunta alla documentazione sin qui descritta, per gli emittenti esteri e prevista la presentazione di una

loro dichiarazione, corredata dalla relativa attestazione o "legal opinion" rilasciata da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale, dalla quale risulti la conformita' degli statuti e dei titoli dell'emittente alle leggi vigenti, la non sussistenza di particolari impedimenti alla quotazione e la garanzia di un medesimo trattamento per gli azionisti che si trovino in condizioni identiche.

La **Tavola 2** dell'Allegato A) e' relativa alla domanda di ammissione di obbligazioni da parte di soggetti non aventi titoli gia quotati. Essa ripete nella sostanza la documentazione prevista nella Tavola 1, con gli aggiustamenti resi necessari dalla diversita' dei titoli interessati.

Occorre invece porre in rilievo che nel testo in esame, a differenza del precedente Regolamento, non viene prevista la presentazione del certificato peritale per le obbligazioni ordinarie; una specifica documentazione relativa al soggetto garante e richiesta nel caso di prestiti obbligazionari garantiti da una persona giuridica diversa dall'emittente.

Viene, infine, indicata la documentazione da allegare nel caso di domanda di ammissione di prestiti obbligazionari convertibili o con "warrants"; nel caso di specie, oltre al certificato peritale, gli emittenti dovranno presentare una documentazione specifica sia nel caso in cui le obbligazioni attribuiscano diritti di sotto-

scrizione di azioni sia nel caso in cui esse attribuiscano diritti di acquisto di azioni.

Tra gli altri documenti, non richiesti in precedenza, si segnalano "la copia degli accordi conclusi tra l'emittente le obbligazioni e l'emittente le azioni per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti" e "la copia dei documenti dai quali risultano le modalita' con cui viene realizzato il vincolo di destinazione sulle azioni", se tali azioni sono gia' emesse.

Anche in tale Tavola vengono previste specifiche dichiarazioni da parte degli emittenti esteri, attestate da apposita "legal opinion".

Completamente nuova risulta la documentazione di cui alla **Tavola 3** dell'Allegato A), in quanto relativa all'ammissione alla quotazione dei "warrants"; i documenti ivi previsti sono sostanzialmente ripresi dalle precedenti Tavole 1) e 2).

La **Tavola 4** dell'allegato in esame prevede la documentazione relativa all'ammissione alla quotazione di obbligazioni convertibili o con buoni di acquisto o di sottoscrizione emesse da soggetti aventi obbligazioni ordinarie quotate di diritto. Al riguardo va fatto rilevare che la documentazione richiesta e' volta ad accertare i soli requisiti dei titoli, mentre viene esclusa ogni richiesta relativa all'emittente. Per quanto riguarda i titoli di compendio, essendo il soggetto emittente gia' ammesso o contestualmente ammesso alla quotazione, non viene previsto alcun obbligo documentale.

Nell'**Allegato B)** la Commissione ha previsto una documentazione semplificata per la domanda di ammissione di nuovi titoli da parte di soggetti aventi titoli gia' quotati.

L'**Allegato C)** prevede la documentazione per l'ammissione delle azioni di risparmio; la richiesta di un documentazione ridotta e' dovuta al regime di ammissione di diritto vigente per questi titoli.

Si e' comunque ritenuto opportuno prevedere la richiesta della copia delle autorizzazioni previste dall'art. 2 del r.d.l. n. 375 del 1936 e dall'art. 21 della legge n. 281 del 1985, il fac-simile dei titoli con allegata dichiarazione che essi sono stati emessi in forma definitiva e che sono liberamente trasferibili ed infine la dichiarazione che i titoli sono a disposizione del pubblico, qualora la loro diffusione sia stata realizzata recentemente.

L'Allegato D) disciplina le modalita' di redazione del prospetto informativo per l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale nelle borse valori. Il testo e' suddiviso in otto articoli e in quattro schemi di prospetto.

Per un organico recepimento delle disposizioni della direttiva CEE n. 80/390 sono stati elaborati per ciascuna tipologia di titoli previsti dal presente Regolamento degli schemi di prospetto contenenti l'indicazione dettagliata delle informazioni che dovranno essere fornite dagli emittenti.

I dati e le notizie da riportare nel prospetto recepiscono integralmente il contenuto degli schemi di prospetto allegati alla direttiva sopracitata e in alcuni casi sono state previste informazioni aggiuntive, coerenti con il processo di evoluzione dei mercati finanziari e recepite dalla prassi operativa.

La necessita' di un'indicazione estremamente dettagliata delle informazioni da fornire e' motivata, altresi', dalla volonta' della Commissione di agevolare gli emittenti nella predisposizione e redazione del prospetto informativo, evitando dubbi e incertezze di indicazioni sommarie.

Sono state effetuate alcune opzioni consentite dalla direttiva ed in particolare: l'art. II, punto 2, prevede la redazione di un prospetto semplificato per la richiesta di ammissione a quotazione di obbligazioni qualora l'emittente abbia gia' ammessi alla quotazione azioni, titoli rappresentativi di quote di capitale ovvero obbligazioni anche convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni; l'art. V consente a tutti gli enti, anche a quelli appartenenti a Paesi membri della Comunita', esercenti attivita' bancaria, istituiti e disciplinati da leggi speciali o sottoposti al controllo degli Istituti di vigilanza sull'esercizio del credito, di redigere un prospetto informativo semplificato per l'ammissione alla quotazione di obbligazioni emesse in modo continuo o ripetuto nell'attivita' di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito; l'art. VI consente, vista la peculiarita' dell'emittente, agli enti di gestione delle partecipazioni

statali le cui obbligazioni sono ammesse a quotazione di diritto, la possibilita' di fornire un contenuto ridotto delle informazioni circa la propria situazione economico-patrimoniale e di omettere i dati e le notizie relativi all'attivita' ed alla struttura organizzativa dell'ente.

Infine, si sottolinea la disposizione dell'art. VIII che regolamenta la redazione del prospetto informativo nel caso di domanda di ammissione avente ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di titoli (cd. warrants), disposizione non prevista dalla normativa comunitaria in quanto tali titoli non sono da essa espressamente menzionati.

Nell'**Allegato E)**, conformemente a quanto stabilito dal precedente Regolamento, e' stato previsto un modello unico di avviso di avvenuta presentazione della domanda di ammissione.

Nell'**Allegato F)** e' stato stabilito un modello unico di avviso anche per la comunicazione dell'intervenuta ammissione alla quotazione.

89A2779

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651364) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.